

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di febbraio 1993	
93/C 108/01	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente nei contratti relativi al godimento turnario dei beni immobili	1
93/C 108/02	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sui nuovi prodotti ed ingredienti alimentari	8
93/C 108/03	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco	12
93/C 108/04	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori	14
93/C 108/05	Parere riguardante la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione	16
93/C 108/06	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 108/07	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti	26
93/C 108/08	Parere in merito alla relazione economica annuale per il 1993	31
93/C 108/09	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e la Direttiva 91/683/CEE che modifica la Direttiva 77/93/CEE	35
93/C 108/10	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca	36
93/C 108/11	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane	39
93/C 108/12	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma di diversificazione e di sviluppo a favore di alcuni paesi latino-americani produttori di banane	41
93/C 108/13	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate	42
93/C 108/14	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al reciproco riconoscimento delle licenze e delle altre autorizzazioni nazionali per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione, all'istituzione di una licenza comunitaria unica per le telecomunicazioni, e alla costituzione di un comitato comunitario per le telecomunicazioni	45
93/C 108/15	Parere in merito al progetto di proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti	48
93/C 108/16	Parere in merito : — alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione, ed — al progetto riveduto di proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione	53
93/C 108/17	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (Matthaeus-Tax)	57
93/C 108/18	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché il Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	59

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la tutela dell'acquirente nei contratti relativi al godimento turnario dei beni immobili⁽¹⁾

(93/C 108/01)

Il Consiglio, in data 14 agosto 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Manuel Ataíde Ferreira, in data 2 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a maggioranza ed 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il fenomeno giuridico-economico designato come timeshare (multiproprietà) ha fatto registrare negli ultimi decenni, nel settore degli alloggi turistici, un incremento e un'importanza sociale che non possono essere ignorati a livello comunitario.

1.1.1. I complessi problemi cui i consumatori si trovano di fronte al momento dell'acquisto di un diritto di multiproprietà, il carattere transnazionale che caratterizza il fenomeno, le disparità e le lacune rilevate nelle legislazioni nazionali, l'ambiguità delle informazioni fornite da alcuni venditori, i metodi aggressivi di vendita, sono i motivi che hanno indotto la Commissione ad elaborare, su richiesta di taluni Stati membri, una proposta di direttiva del Consiglio concernente la tutela degli acquirenti nei contratti relativi al godimento turnario dei beni immobili⁽¹⁾.

1.1.2. Il Comitato aveva già espresso la necessità di elaborare una normativa comunitaria in materia⁽²⁾.

1.2. La proposta di direttiva in oggetto mira a:

- a) istituire l'obbligo di fornire ai consumatori della multiproprietà, nel quadro della conclusione del contratto, informazioni pertinenti e dettagliate sulle clausole contrattuali cui s'impegnano firmando il contratto, conoscenza determinante per la libera formazione della volontà contrattuale;
- b) contribuire alla creazione di un quadro legislativo armonizzato per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali della multiproprietà, per quanto riguarda sia gli Stati in cui vige una tale legislazione sia quelli che tutt'ora ne sono privi. Soltanto quattro Stati membri, Francia, Grecia, Portogallo e Regno Unito presentano un quadro giuridico specifico del resto palesemente diverso da un paese all'altro:
 - in Francia, la multiproprietà è concepita come un diritto personale, di natura obbligatoria;
 - in Grecia, la multiproprietà è concepita come un diritto di locazione;
 - in Portogallo, la multiproprietà è concepita come un diritto reale e anche come un diritto di natura obbligatoria;
 - nel Regno Unito la multiproprietà è concepita secondo la modalità del «club trustee»;

⁽¹⁾ GU n. C 222 del 29. 8. 1992, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 49 del 24. 2. 1992.

- c) concedere al consumatore acquirente un periodo di riflessione sufficientemente ampio che gli consenta di analizzare in maniera attenta e completa le clausole contrattuali cui si è vincolato firmando il contratto;
- d) prevedere la statuizione contrattuale di un periodo di riflessione più lungo qualora il consumatore concluda il contratto di acquisizione del titolo di multiproprietà in un paese estero, tenendo in considerazione che la maggior parte dei cittadini degli Stati membri della CEE detentori di diritti di multiproprietà, li detengono in immobili situati in uno Stato diverso da quello di residenza.

1.3. La proposta di direttiva supplisce, benché in misura ancora modesta, ad una lacuna che si faceva sentire in questo settore dell'attività economica, lasciando che siano agli Stati membri ad adottare disposizioni relative all'istituzione di garanzie giuridico-finanziarie, alle modalità di queste garanzie, nonché alla definizione della natura giuridica della multiproprietà.

1.4. L'attuale disparità legislativa tende ad aggravarsi dato che Spagna e Italia preparano una legislazione specifica in materia di multiproprietà.

2. Osservazioni generali

2.1. La proposta di direttiva si basa sull'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2.1.1. Detto articolo riguarda l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

2.1.2. È lecito chiedersi se l'articolo 100 A del Trattato rappresenterà la base giuridica più adeguata, nella misura in cui la problematica della multiproprietà non s'inquadra nel ravvicinamento delle legislazioni nazionali che mira all'istituzione ed al funzionamento del mercato interno, non trattandosi in molti casi di un bene mobile o di un diritto su un bene mobile trasferibile. Pare perciò più corretto risolvere il problema sulla base di una Convenzione di uniformazione legislativa.

2.1.3. L'esperienza dei lavori preparatori che hanno preceduto le convenzioni europee attualmente in vigore, la lentezza che caratterizza il processo e la complessità che esso assume, inducono il Comitato ad accettare tale base giuridica proposta dalla Commissione.

2.2. La proposta di direttiva garantisce il diritto del consumatore all'informazione ed alla libertà di contrattazione nella misura in cui prevede un meccanismo di difesa contro le trappole del «marketing» aggressivo di cui si servono i venditori, mediante la concessione di un termine di riflessione ai consumatori acquirenti.

2.3. Va sottolineato che la proposta di direttiva in esame riveste manifestamente un carattere minimalista,

condiviso dal Comitato, rispettando pienamente il principio di sussidiarietà.

2.3.1. Gli Stati membri decideranno liberamente sulla regolamentazione attinente agli altri aspetti, specie per la materia relativa alla natura giuridica del diritto, ferma restando la diversità degli statuti giuridici esistenti.

2.3.2. La proposta però non è sufficientemente incisiva per quanto riguarda le disposizioni finanziarie volte a proteggere l'acquirente e quindi il Comitato propone che tutte le operazioni di «timeshare» debbano registrarsi nello Stato membro dove il bene è situato; forniscano garanzie finanziarie e obbediscano ad un codice di comportamento che definisca chiaramente i contenuti dell'attuale direttiva e di altre norme per la protezione dell'acquirente.

2.4. Si teme che il quadro normativo proposto, che, va riconosciuto, è quello possibile, non sia idoneo ad appianare future controversie tra i titolari della multiproprietà e il vero proprietario gestore e anche tra i titolari stessi della multiproprietà.

2.4.1. L'eccessiva divisione e articolazione delle facoltà giuridiche tra il bene ed i titolari porrà problemi complessi per quanto riguarda i grandi lavori di recupero e conservazione, e, nel caso limite, l'abbandono dello sfruttamento turistico da parte del gestore; si tratta di questioni estremamente difficili che le normative nazionali specifiche, cui si è fatto sopra riferimento, ad eccezione di quella portoghese, affrontano appena e per le quali la direttiva, naturalmente, non indica soluzioni.

2.5. La proposta stabilisce come periodo minimo di divisione temporale del diritto la settimana (7 giorni).

2.5.1. Pare ragionevole fissare come termine minimo di costituzione del diritto il periodo di tre anni.

2.5.2. Nella motivazione, la Commissione afferma che la multiproprietà può comprendere altri beni oltre agli edifici costruiti (patrimonio edificato). Storicamente è sempre stato così, dagli animali da lavoro ai veicoli e alle imbarcazioni.

2.5.3. Si nega però che la disciplina comunitaria debba comprendere i beni immobili in generale, dovendo, a parere del Comitato, come affermato nelle osservazioni particolari, attenersi alle aree di controversia: gli edifici e le relative parti destinate all'attività turistica o di tempo libero.

3. Osservazioni particolari

I. Articolo 2 — Contratto

3.1. Il diritto che un venditore trasferisce o s'impegna a trasferire ad un acquirente per mezzo della conclusione d'un contratto di multiproprietà è un diritto reale o personale, e non riguarda un rapporto di locazione, che esclude invece l'alienazione.

3.2. Il diritto trasferito ricade sopra una parte indivisa di una cosa, un appartamento indiviso e assume o può assumere la natura di un diritto reale su un bene immobile, il che fa escludere dall'ambito d'applicazione della direttiva i contratti di locazione anche per periodi brevi in località di villeggiatura.

3.3. Se alcuni paesi hanno inquadrato giuridicamente la fattispecie facendo ricorso ai principi della locazione, non per questo cessa di trattarsi di realtà distinte; la locazione è la fattispecie più vicina o analoga applicabile per colmare il vuoto giuridico dovuto all'assenza di regolamentazione specifica.

3.4. In altri termini il disposto della direttiva non si deve applicare ai contratti d'affitto, anche per brevi periodi, specialmente nelle località di villeggiatura, vale a dire nei casi in cui il titolare (inquilino) stabilisce il suo rapporto con un bene in forma mediata, cioè attraverso il proprietario, il quale può in determinati casi porre fine al contratto, cosa che non avviene nella multiproprietà.

II. Articolo 2 — Bene immobile

3.5. Nel definire il concetto la proposta esclude i terreni non edificati, segnatamente un parco per attività di tempo libero temporanee che utilizzi mezzi mobili o smontabili.

3.5.1. Ad ogni modo se, come sembra, si devono escludere i terreni non edificati, bisognerà migliorare la definizione, in quanto essendo l'indicazione esemplificativa non è necessario usare, in quanto manifestamente tautologiche, le espressioni « segnatamente » e « ecc. ».

3.6. Nella motivazione la Commissione menziona come uno dei vantaggi della multiproprietà la sua utilizzazione in attività non turistiche (padiglioni di esposizione).

3.6.1. Nella definizione tale situazione non è esclusa, sebbene sia omessa nell'esempio.

3.7. Sarà, a parere del Comitato, necessario delimitare il concetto di bene in modo da escludere gli immobili

che per natura non siano destinati ad attività di tempo libero o di villeggiatura.

3.8. È importante conferire stabilità agli aspetti menzionati, nel settore turistico, dove la situazione è palesemente anarchica, rinunciando ad intervenire in altre aree in cui l'armonizzazione non è necessaria e l'intervento inutile.

3.8.1. La direttiva dovrebbe quindi menzionare il carattere esclusivamente turistico della multiproprietà, in caso contrario infatti si correrebbe il rischio di legiferare su materie per le quali non vi è alcuna ragione di opportunità che giustifichi l'intervento.

3.8.2. Diversamente si creano elementi di grande distorsione nel settore immobiliare che deve affrontare difficoltà che non si possono ignorare.

III. Articolo 2 — Alienante

3.9. La definizione di « alienante » esclude dall'applicazione delle norme della direttiva gli alienanti che non agiscono nell'ambito della loro attività professionale.

3.10. La direttiva darà pertanto tener conto di tale aspetto, con una disposizione specifica, senza modificare i concetti fondamentali dell'articolo 2 che devono valere come quadro di riferimento.

3.10.1. Se successivamente il consumatore sceglie di rivendere uno o tutti i titoli o diritti sorge il problema di sapere se sono applicabili al contratto le disposizioni della direttiva.

3.10.2. Il ricorso all'espressione generica alienante nel testo della direttiva permetterebbe l'applicazione delle relative disposizioni a colui che, pur non esercitando l'attività professionale di alienante, scegliesse di rivendere la sua multiproprietà.

3.11. A parere del Comitato, anche se l'alienante in questa ipotesi non è un professionista, non si giustifica che si rifiuti al consumatore/acquirente la tutela più elevata cui ha diritto, e in tal modo si evita che per il meccanismo della rivendita alcune imprese si sottraggano al rispetto della legge.

IV. Articolo 2 — Acquirente

3.12. Nell'articolo 2 si limita, per quanto riguarda gli acquirenti, l'ambito d'applicazione della direttiva alle persone fisiche.

3.12.1. Nonostante ciò, è prevedibile l'acquisizione di titoli di multiproprietà da parte di persone giuridiche senza scopo di lucro, cioè, al di fuori di un'attività professionale.

3.12.2. Sarà per esempio questo il caso di un circolo di pensionati o della terza età che acquisti una multiproprietà per le vacanze dei suoi membri, o ancora il caso dell'impresa che, al di fuori della sua attività specifica, acquisti una multiproprietà dove possano trascorrere le ferie i suoi lavoratori.

3.13. Secondo il Comitato, le disposizioni della direttiva dovrebbero includere, analogamente agli acquirenti individuali, le persone giuridiche che non perseguono scopi di lucro.

3.14. Ciò premesso non ci si schiera per la modifica del concetto di consumatore (persona fisica individuale che acquista per uso proprio o della famiglia), ma per la sua estensione come già fatto in diversi testi legislativi e per pure ragioni pratiche e di equità.

3.15. Per proteggere l'acquirente di un diritto di abitazione periodica su un bene futuro, un progetto immobiliare non ancora costruito, si dovrà obbligare l'alienante a esibire un capitolato d'oneri dettagliato e distinto voce per voce, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche e la qualità del materiale da costruzione utilizzato. La questione deve essere affrontata nell'allegato.

3.15.1. La trasparenza del capitolato d'oneri dovrà impedire che l'acquirente decida di acquistare basandosi solo su un modello o su un progetto di costruzione del futuro immobile che successivamente si dimostrino del tutto diversi dalla realtà.

3.15.2. All'acquirente dovrebbe essere consentito di esaminare la proprietà prima di occuparla e prima del pagamento finale per garantire che sia conforme al capitolato.

V. Articolo 3, lettera a — Costruzione

3.16. Si richiama l'attenzione sulla necessità di armonizzare la versione linguistica tedesca e quella inglese con la versione francese.

3.17. La direttiva, o l'allegato come clausola essenziale, dovrebbe prevedere una disposizione relativa al termine di costruzione, fissando un limite temporale per l'edificazione del bene immobile e degli impianti annessi, salvaguardando così i diritti degli acquirenti di un diritto di abitazione periodica che riguardi edifici non ancora costruiti.

3.18. L'espressione «e previo ottenimento dalle autorità competenti dello Stato» deve essere riformulata in modo da tener conto dei diversi enti amministrativi, ragione per cui è più corretto dire «previo ottenimento dalle autorità competenti dello Stato, della regione o del comune» o semplicemente «dalle autorità competenti».

VI. Articolo 3, lettera b) — Trasferimento

3.19. Tenendo presente il disposto dell'articolo 100 A del Trattato, la lettera b) dell'articolo 3 della proposta di direttiva dovrebbe stabilire che la vendita o il trasferimento è fatto «libero da qualsiasi ipoteca o altro onere, sull'immobile o sul terreno, e peso, salvo quelli previsti nel contratto di multiproprietà».

3.19.1. Tale menzione dovrebbe essere esplicitamente inserita nell'Allegato come informazione essenziale

da fornire all'acquirente e in una forma più evidente di quella utilizzata alla lettera b).

3.20. Uno dei problemi che si è posto in modo serio è quello derivante agli acquirenti dal fatto che l'edificio è gravato da un'ipoteca accesa per garantire crediti di un terzo nei confronti del costruttore/alienante, ipoteca costituita prima dell'alienazione dei diritti al titolare. Una volta esercitata la facoltà di espropriazione data dall'ipoteca, i diritti della multiproprietà si estinguono con gravi conseguenze per gli acquirenti che si vedono privati del loro diritto.

3.20.1. Per risolvere la questione, specie nel sistema del «club trustee», la direttiva deve prevedere che l'acquirente sia informato durante le trattative qualora l'alienante stia accendendo un'ipoteca o stia vendendo la sua quota ad un altro acquirente. In quest'ultimo caso il diritto ad essere informati dell'esistenza di un'ipoteca sull'edificio e sul terreno deve essere trasferito ai detentori del diritto di timeshare.

VII. Articolo 3, lettera d) — Partecipazione

3.21. All'acquirente è garantito il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti l'amministrazione del regime di godimento a tempo ripartito nonché alla gestione e conservazione del bene immobile sul quale vi è un diritto di abitazione periodica.

3.21.1. All'acquirente è altresì garantito il potere di delegare unilateralmente a terzi l'esercizio del summenzionato diritto.

3.22. L'esperienza delle assemblee di condomini, costituite da decine di consumatori-proprietari cui spetta deliberare sull'amministrazione delle parti comuni degli edifici condominiali, induce a riflettere sul ricorso alla partecipazione, così come è configurato nel testo della proposta di direttiva. Si tratta di riunire centinaia di persone, quasi sempre provenienti da vari paesi. La partecipazione così come è concepita nella proposta di direttiva è un principio sano e corretto ma di difficile applicazione pratica, cosa che bisogna tener presente.

3.23. Evidentemente è difficile pensare ad un processo decisionale da parte di assemblee costituite da centinaia di consumatori-proprietari; pertanto, oltre a prevedere il voto per corrispondenza, è più importante raccomandare al legislatore nazionale che preveda meccanismi di soluzione dei conflitti, attraverso l'intervento del giudice o di un'istanza indipendente che possa rapidamente decidere sulle spese di amministrazione e sui costi reputati eccessivi o possa designare un amministratore nel caso di rinuncia del gestore o di conflitto tra i titolari della multiproprietà e il proprietario.

VIII. *Articolo 3, paragrafo 2 — Garanzie*

3.24. Ad avviso del Comitato, la direttiva dovrebbe andare più in là in questo campo e rendere obbligatoria la conclusione di un contratto di assicurazione destinato a salvaguardare i diritti degli acquirenti, nel caso in cui per una qualsiasi ragione la costruzione del bene immobile non sia stata portata a termine entro la scadenza fissata, visto che il concetto di «garanzie sufficienti», contenuto nella proposta, è vago.

3.24.1. Nel testo della direttiva si dovrebbe menzionare anche un termine armonizzato di rimborso in caso di non ultimazione del bene immobile.

3.24.2. Gli Stati andrebbero invitati ad adottare misure per vietare l'intervento di mediatori e operatori di «timeshare» non dotati delle necessarie capacità tecniche e finanziarie.

3.25. Nell'allegato bisognerebbe perciò prevedere un «punto» relativo ad un'assicurazione-cauzione riguardante i difetti di costruzione dell'edificio abitativo e degli immobili e impianti complementari, il pagamento degli indennizzi nel caso di mancata ultimazione e altresì la garanzia contro i difetti, entro il termine che dovrebbe essere stabilito con una norma comunitaria specifica. In questo modo il paragrafo 2 avrebbe un contenuto meno vago.

IX. *Articolo 4 — Diritti e obblighi dell'acquirente*

3.26. Tale disposizione dovrebbe contemplare i diritti e gli obblighi reciproci delle parti e non solo dell'acquirente.

3.26.1. Si ritiene che la redazione potrà essere migliorata per sottolineare la natura bilaterale del rapporto, sebbene si riconosca che il contraente più debole debba essere protetto in modo particolare rispettando il disposto dell'articolo 100 A del Trattato.

X. *Articolo 5 — Lingua*

3.27. Il consumatore-acquirente deve poter avere il diritto di scegliere la lingua di redazione del documento in cui si concreterà il contratto nonché del testo informativo previsto e definito nell'allegato.

3.27.1. Tale principio dev'essere salvaguardato nel testo, in quanto, secondo il Comitato, è più obiettivo di quello proposto.

XI. *Articolo 6 — Contratto scritto*

3.28. Nel dichiararsi d'accordo con la disposizione in oggetto, si intende che il documento informativo di cui all'articolo 5, o altri documenti allegati al contratto, non potranno modificare o limitare le disposizioni del contratto che dovranno sempre prevalere.

3.28.1. Nel caso in cui, per circostanze particolari, vengano stipulati contratti complementari (codicilli), questi avranno carattere sussidiario, e si applicherà loro il disposto degli articoli 6 e 7.

XII. *Articolo 7 — Recesso*

3.29. L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva definisce genericamente il diritto di recesso dell'acquirente e lo fissa nel termine di 14 giorni consecutivi.

3.29.1. La normativa portoghese prevede un termine di 7 giorni e quella del Regno Unito 14 giorni.

3.29.2. Le normative francese e greca non prevedono termini di recesso.

3.29.3. La proposta di direttiva prevede inoltre un termine di 28 giorni consecutivi per l'esercizio del diritto di recesso quando il diritto di godimento a tempo ripartito è stato esercitato in uno Stato che non è lo Stato in cui l'acquirente è domiciliato, anche quando il contratto è firmato nel luogo di residenza dell'acquirente.

3.30. Per non creare confusione vi dovrebbe essere un unico termine di riflessione di 28 giorni. Ciò consentirà all'acquirente di avvalersi di una consulenza legale nel proprio Stato membro di residenza. Tale soluzione garantirebbe al consumatore la massima protezione, rispettando nel contempo l'esigenza di correttezza nelle attività commerciali.

3.31. Per quanto riguarda il trattamento concettuale del diritto di recesso, la Commissione non spiega nella motivazione, del resto estesa e ben elaborata, le ragioni per le quali ha optato per una via diversa da quella dell'articolo 5 della direttiva sulle vendite fuori stabilimento⁽¹⁾. Il Comitato è favorevole ad un trattamento identico sotto il profilo della dottrina per conseguire più rigore ed efficacia nel diritto comunitario, fatte salve ragioni di ordine scientifico o giurisprudenziale che giustificano una soluzione diversa, cosa che non è stata menzionata né nei considerando né nella motivazione che precede la proposta di direttiva.

XIII. *Articolo 7 — Arricchimento ingiustificato/ Offerte*

3.32. L'aspetto dei regali fatti dai venditori prima della conclusione del contratto di «multiproprietà» o durante le riunioni sociali non solleva dubbi.

3.32.1. Si tratta di una tecnica pubblicitaria per attirare i futuri acquirenti di titoli di multiproprietà e sembra legittimo che i regali entrino nella sfera patrimoniale del consumatore.

3.33. È tuttavia discutibile la destinazione finale da dare ai regali dati dopo la conclusione del contratto e

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 3.

che senza la firma dell'acquirente non sarebbero stati effettuati.

3.34. Il Comitato ritiene che tale tipo di incitamento all'acquisto non sia per molti versi equo sia per l'alienante che per l'acquirente e propone che il regalo promesso all'acquirente venga dato solo se il contratto entra in vigore (cioè al termine dei 28 giorni del periodo di riflessione). Ciò risolverebbe il problema della non equità per l'alienante e l'acquirente. Si fa eccezione per i casi in cui l'offerta riguardi viaggi o soggiorni destinati in particolare a far conoscere direttamente l'immobile all'acquirente.

3.34.1. Diversa è la questione della restituzione delle somme di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), che assume quasi sempre carattere bilaterale.

3.34.2. La questione è tanto più importante in quanto il regalo non pecuniario condiziona, a volte, la conclusione del contratto, e dopo la sua risoluzione, la sua non devoluzione rappresenterebbe una situazione di arricchimento ingiustificato per l'ex acquirente di un titolo di multiproprietà.

3.35. Nella motivazione la Commissione informa che il concetto di arricchimento senza giusta causa dev'essere inteso nel senso della Direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1987, relativa al credito al consumo. La soluzione sembra adeguata. Per garantire l'effettiva armonizzazione, ed è proprio di questo che si tratta, si dovrà però aggiungere al testo dell'articolo 7 un nuovo paragrafo in cui si faccia esplicito riferimento al fatto che il concetto di arricchimento ingiusto deve essere inteso nell'accezione dell'articolo 7 della Direttiva 87/102/CEE.

XIV. Articolo 7 — Termine di rimborso

3.36. La lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva rinvia agli Stati membri la fissazione di un termine di rimborso, cosa che può suscitare divergenze normative ed eventualmente situazioni discriminatorie tra i cittadini comunitari.

3.37. Bisogna perciò prevedere il termine di rimborso nel testo stesso della direttiva, o in alternativa, prevederne una menzione obbligatoria nell'allegato, che non deve superare il periodo di riflessione di cui all'articolo 7 della proposta di direttiva. Il rimborso non dovrebbe essere soggetto ad alcuna deduzione o penale.

XV. Articolo 8 — Nullità del negozio

3.38. Nel testo della direttiva dovrebbe figurare una disposizione relativa alla pubblicità ingannevole che

costituisce frequentemente uno degli elementi più complessi capaci di indurre il consumatore a concludere un contratto di multiproprietà.

3.38.1. Va ammessa l'esistenza di clausole che proibiscano informazioni o suggerimenti ingannevoli che comportano la nullità del contratto di multiproprietà, come per esempio il fatto che si crei confusione tra puri diritti di uso e il diritto di proprietà nella sua formulazione classica. In questi casi il «rimedio» della risoluzione unilaterale (o condizione risolutiva nel linguaggio dell'articolo 7) non costituisce una soluzione adeguata per garantire un quadro di buona fede, libertà e volontà negoziali.

3.38.2. L'articolo 8 della direttiva dovrebbe infatti includere nel suo disposto un terzo paragrafo che contempli la nullità di ogni clausola che induca il consumatore in errore quanto alle caratteristiche essenziali del bene oggetto del contratto.

3.38.3. Vi sono casi in cui la nullità della clausola, e la violazione delle ingiunzioni imperative della direttiva, per la loro essenzialità, devono comportare l'annullabilità o la risoluzione del contratto su iniziativa dell'acquirente, nei termini generali.

3.39. La proposta non si occupa dell'impiego della pubblicità illecita e di vendite dirette aggressive, normalmente fuori sede, che si traducono nel dare informazioni incomplete ed artificiose o addirittura false al consumatore-acquirente di un diritto di multiproprietà e nella grande aggressività psicologica di venditori con formazione specifica. Affermare che la materia è regolata in sede propria⁽¹⁾ non è esatto.

3.40. Sembra d'importanza fondamentale l'inserimento nel testo della proposta di direttiva di disposizioni che contemplino e sanzionino il ricorso alla pubblicità o ad informazioni ingannevoli o all'utilizzazione di metodi di grande aggressività commerciale, tanto più che le promesse e il contenuto delle informazioni fornite dai venditori con formazione specifica che cercano di attirare futuri titolari di multiproprietà si rivelano determinanti per la firma del contratto.

3.41. Si dovrebbe inoltre prevedere l'interdizione assoluta di vendite fuori sede e ammettere che gli agenti commerciali di beni immobili siano soggetti preliminarmente ad iscrizione nel paese in cui promuovono la commercializzazione e in quello della loro agenzia.

XVI. Articolo 9 — Controversie giuridiche

3.42. La soluzione scelta (art. 9) per prevenire conflitti dovuti alla natura transfrontaliera dei contratti relativi alla multiproprietà, pare adeguata, sebbene possa rilevarsi fonte di conflittualità, in quanto la proposta non dice chiaramente qual è la legge applicabile.

(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1984; GU n. C 180 dell'11. 7. 1991.

XVII. *Metodo di pagamento (nuove disposizioni)*

3.43. Al momento della firma del contratto di time-share l'acquirente dovrebbe essere obbligato solo ad effettuare un acconto che costituirà o no un deposito a seconda che questo sia o meno previsto nel contratto. Il saldo andrebbe versato nel momento in cui la proprietà sia resa disponibile per essere occupata.

3.44. L'acquirente dovrebbe avere il diritto di esaminare la proprietà per assicurarsi che sia conforme al capitolato d'oneri. Potrebbe delegare il diritto o rinunciarvi.

3.45. L'importo iniziale versato dall'acquirente dovrebbe rimanere in regime di trust fino a quando la proprietà non può essere occupata.

XVIII. *Allegato*

3.46. L'Allegato costituisce da un lato un elemento fortemente istruttivo e, dall'altro, un elemento fondamentale della protezione che si vuole creare per garantire la piena libertà di contrattare sulla base di un'informazione obiettiva e corrispondente alla verità fornita dal venditore e di una corretta conoscenza da parte dell'acquirente del contenuto e della natura del diritto.

3.47. Si ritiene pertanto che l'Allegato, nella misura in cui applica gli articoli della direttiva e addirittura la decodifica per una migliore comprensione dei destinatari, non dovrebbe menzionare disposizioni specifiche del testo, cosa che può essere oggetto di difficoltà interpretative e di applicazione da parte degli Stati e che bisogna evitare.

3.47.1. Il riferimento alla lettera k) dell'articolo 3 dev'essere decodificato in quanto le lettere a) e m) dell'Allegato già si riferiscono all'articolo 3.

3.47.2. La parte finale della lettera i) relativa all'affitto dev'essere soppressa per le ragioni già menzionate.

3.47.3. L'Allegato deve contenere una previsione sull'esistenza o no di un'assicurazione che copra il puntuale rispetto degli obblighi del venditore, segnatamente il pagamento dell'indennizzo se del caso (cfr. punti 3.23 e 3.24), nonché della restituzione delle garanzie date dal consumatore nel caso di recesso.

3.47.4. Se il bene o il diritto è incluso in una borsa internazionale di scambi, si dovranno specificare gli oneri inerenti e le condizioni di accesso al sistema di scambio.

3.47.5. Alla lettera b) o d) dell'Allegato va menzionata espressamente la natura del diritto, reale o presunto, e la determinazione del vincolo giuridico stabilito, nel caso dei club.

3.47.6. Va fornita un'informazione chiara e trasparente sul sistema di rivendita e sulle condizioni di eseguibilità della stessa.

3.47.7. Vanno menzionate le conseguenze esplicite del mancato pagamento degli oneri esigibili, in particolare della tassa di manutenzione da parte dell'acquirente, e inoltre va indicata la legge applicabile e la giurisdizione competente in caso di conflitto tra proprietario e titolare.

3.47.8. Nel caso in cui il prezzo, trattandosi di beni futuri, potesse essere soggetto a revisioni, va fissata la formula di attualizzazione.

3.47.9. Per i beni da costruire, va fissato un termine per la firma del contratto o per il momento in cui il diritto diviene disponibile informando l'acquirente dei suoi diritti qualora l'alienante non dia esecuzione al contratto entro il termine fissato.

3.48. Le osservazioni che precedono vanno ad aggiungersi a quelle formulate sull'Allegato incidentalmente nell'analisi dei singoli articoli.

4. *Conclusioni*

4.1. Le principali questioni che sorgono nel settore della multiproprietà sono state oggetto di una corretta attenzione nella proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni formulate che si spera vengano prese in considerazione.

4.2. Con le raccomandazioni summenzionate, la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione degli acquirenti nei contratti di godimento di beni immobili a tempo ripartito merita l'appoggio del Comitato.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sui nuovi prodotti ed ingredienti alimentari⁽¹⁾

(93/C 108/02)

Il Consiglio, in data 30 luglio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Jaschick, in data 2 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il completamento del mercato interno, con la finalità della libera circolazione dei prodotti alimentari, impone che la Comunità realizzi una politica comune dei prodotti alimentari. Per un funzionamento privo di attriti del mercato interno nel settore dei nuovi prodotti ed ingredienti alimentari, la Comunità ritiene necessario emanare disposizioni valide a livello comunitario per la notificazione e l'approvazione di tali prodotti. La Commissione ha pertanto presentato una proposta di regolamento in tal senso.

1.2. L'obiettivo di tale proposta è garantire che al consumatore vengano forniti prodotti alimentari sicuri anche in presenza di nuovi prodotti od ingredienti alimentari, nonché creare condizioni di concorrenza analoghe tra i singoli Stati membri. La Comunità tiene conto della particolare importanza di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore, anche facendo poggiare tale provvedimento sull'articolo 100 A del Trattato.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato si congratula con la Commissione per l'intenzione di disciplinare in modo uniforme il settore dei nuovi prodotti ed ingredienti alimentari. Per il momento, a livello comunitario non esistono ancora disposizioni legislative relative ai prodotti alimentari che si applichino esplicitamente al settore in esame e prevedano procedure uniformi per la valutazione ed il controllo dei nuovi prodotti. Onde evitare ostacoli agli scambi tra gli Stati membri, ma soprattutto per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori, vi è l'urgente necessità di colmare tale lacuna adottando una misura legislativa comunitaria.

2.2. Il Comitato ritiene tuttavia che la proposta vada riformulata allo scopo di tener realmente conto delle finalità che la Comunità persegue.

2.3. Il Comitato ritiene importante che la Commissione chiarisca in che misura la presentazione del testo in esame possa provocare doppij legislativi rispetto ad altre normative già esistenti.

2.4. Onde permettere ai consumatori di valutare i nuovi prodotti, un'etichetta che consenta ai consumatori d'avvalersi del diritto fondamentale all'informazione ed alla libertà di scelta dev'essere accompagnata da ragguagli adeguati da parte degli organi competenti degli Stati membri e di altre organizzazioni e gruppi d'interesse. Solo la sinergia fra tali misure permetterà di conseguire l'obiettivo comunitario della trasparenza dell'offerta dei prodotti alimentari. Il Comitato ricorda inoltre che anche i produttori/importatori hanno l'obbligo di fornire una tempestiva informazione a tutti i livelli del mercato.

2.5. Il Comitato ritiene adeguata la scelta della forma giuridica del regolamento effettuata dalla Commissione per il documento in esame, dato che la natura giuridica vincolante del regolamento lascia agli Stati membri solo un margine discrezionale ridotto e non è necessario emanare disposizioni nazionali d'applicazione.

2.6. Per le misure di politica alimentare comunitaria il Comitato ritiene doveroso non perder mai di vista il fatto che il settore dei prodotti alimentari è fortemente caratterizzato dalla cultura e dalle abitudini alimentari dei singoli Stati membri. Pertanto le innovazioni andrebbero viste non solo dal punto di vista economico o scientifico, ma anche tenendo conto dei possibili effetti sulle abitudini culturali ed alimentari. Obiettivo della legislazione europea in campo alimentare dovrebbe essere altresì l'attribuzione di un elevato valore, accanto alla sicurezza dei prodotti, anche ad altre componenti della qualità dei prodotti alimentari, come il valore nutritivo e la percezione sensoriale.

2.7. Il Comitato fa notare che la Commissione deve tener conto degli effetti della normativa per le piccole e medie imprese (PMI) e per i loro problemi specifici.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 1

3.1.1. L'articolo 1 descrive i gruppi di prodotti che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento in esame. Nell'allegato I, in mancanza d'una definizione del criterio di «novità», vengono elencate le quattro categorie di prodotti alimentari cui il regolamento si applica. Oltre a dover rientrare in una di tali categorie,

(1) GU n. C 190 del 29. 2. 1992, pag. 3.

che secondo il Comitato è necessario riformulare, i prodotti cui si applica il regolamento non debbono ancora esser stati « utilizzati in misura significativa per il consumo umano e/o prodotti mediante processi che comportano un cambiamento significativo della loro composizione e/o valore nutrizionale e/o utilizzazione prevista ».

3.1.2. Il Comitato ritiene necessario riformulare nel seguente modo l'articolo 1 e l'Allegato I del regolamento, allo scopo di chiarirne meglio il campo d'applicazione.

Il regolamento in esame riguarda la prima immissione sul mercato (e quindi anche le importazioni) dei seguenti prodotti ed ingredienti alimentari:

- prodotti fabbricati con procedimenti tecnologici sinora non abitualmente utilizzati per la produzione di prodotti od ingredienti alimentari;
- prodotti sinora non abitualmente utilizzati come prodotti od ingredienti alimentari;
- prodotti fabbricati a partire da un organismo modificato con metodi di ingegneria genetica, e/o consistenti di parti contenenti acido nucleico d'un tale organismo, nonché prodotti metabolici provenienti da organismi modificati con metodi d'ingegneria genetica;
- prodotti che si compongono di o contengono organismi o parti d'organismo la cui utilizzazione sicura nei prodotti alimentari non è confermata da una lunga esperienza.

L'Allegato I va depennato.

3.2. Articolo 2

3.2.1. Nell'articolo 2 vengono elencati i gruppi di sostanze che rientrano nel campo d'applicazione d'altre disposizioni comunitarie e che non debbono pertanto rientrare nel campo d'applicazione del regolamento in esame.

3.2.2. La produzione dei gruppi di sostanze qui elencati costituisce tuttavia un importante settore d'applicazione di nuove tecnologie. Per tali sostanze il Comitato non ritiene sufficiente una valutazione effettuata solo in funzione di direttive specifiche, alcune delle quali già in vigore, dato che queste non prevedono alcuna disposizione per il controllo specifico delle sostanze di nuovo tipo.

3.2.3. Per quanto riguarda la lettera a), il Comitato constata che i meccanismi esistenti per la valutazione degli additivi, da soli, non bastano. La Direttiva quadro 89/107/CEE sugli additivi non prevede alcun criterio di revisione che tenga sufficientemente conto dell'impiego di tecnologie di nuovo tipo. Gli additivi prodotti con metodi di nuovo tipo dovrebbero pertanto venir anch'essi valutati conformemente ai criteri dell'Allegato II.

3.2.4. Per garantire che gli additivi prodotti con nuove tecnologie siano sottoposti ad un controllo sufficiente si propone di completare nel seguente modo la lettera a): «... Direttiva del Consiglio 89/107/CEE, e che non rientrino nel campo d'applicazione del presente regolamento, a condizione che soddisfino i criteri generali di cui all'Allegato II.»

3.2.5. Per quanto riguarda la lettera b), il Comitato constata che a tutt'oggi la maggior parte degli aromi impiegati nei prodotti alimentari non sono stati ancora valutati dal comitato scientifico dell'alimentazione umana. Inoltre, una proposta di regolamento in fase d'elaborazione alla Commissione, riguardante la compilazione d'un elenco degli aromi che possono essere utilizzati nei prodotti alimentari (III/3515/91-Riv. 1), non prescrive alcun controllo specifico degli aromi fabbricati con nuovi procedimenti. Non sembra pertanto esservi garanzia alcuna che verrà valutata sufficientemente la sicurezza degli aromi fabbricati con nuove tecnologie.

3.2.6. Per garantire che gli aromi prodotti con nuove tecnologie vengano sottoposti ad un controllo sufficiente, si propone di completare nel seguente modo la lettera b):

«... Direttiva del Consiglio 88/388/CEE, e che non rientrino nel campo d'applicazione del presente regolamento, a condizione che soddisfino i criteri generali di cui all'Allegato II.»

3.2.7. La stessa cosa vale anche per i solventi d'estrazione di cui alla lettera c). Per garantire che i solventi d'estrazione prodotti con nuove tecnologie vengano sottoposti ad un controllo sufficiente, si propone di completare nel seguente modo la lettera c):

«... Direttiva del Consiglio 88/344/CEE, e che non rientrino nel campo d'applicazione del presente regolamento, a condizione che soddisfino i criteri generali di cui all'Allegato II.»

3.2.8. Per quanto riguarda la lettera d), sembra necessario un chiarimento. Non dovrebbe infatti esser possibile interpretare il disposto di cui alla lettera d) nel senso che i prodotti alimentari, che sono disciplinati dal regolamento in esame, non rientrano più nel campo d'applicazione del regolamento stesso qualora sottoposti a radiazioni ionizzanti. Si propone di completare il testo nel seguente modo:

«... Direttiva del Consiglio .../.../CEE; e che prima d'esser stati sottoposti alle radiazioni ionizzanti non rientravano nel campo d'applicazione del presente regolamento.»

3.3. Articolo 3

3.3.1. La proposta di regolamento prevede che degli esperti « indipendenti e scientificamente qualificati » effettuino una valutazione prima che la Commissione avvii la procedura d'autorizzazione o di notifica.

3.3.2. Il Comitato ritiene necessario elencare nella proposta i criteri di nomina di tali esperti. A giudizio

del Comitato non è opportuno stabilire tali criteri con la procedura di cui all'articolo 10. La Commissione dovrebbe valutare se sia necessario approvare, a livello europeo, gli esperti. Data la complessità delle questioni scientifiche da dirimere nel contesto della valutazione dei rischi di nuovi prodotti alimentari, il concetto di «singoli esperti» andrebbe sostituito con un «comitato nazionale d'esperti od un ente nazionale». Il Comitato ritiene opportuno tener conto, nella designazione dei comitati nazionali, dei gruppi d'esperti degli Stati membri già esistenti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare in che misura si possa meglio definire il concetto di «indipendenza degli esperti».

3.4. *Articoli 4, 5 e 6*

3.4.1. Secondo il testo della Commissione, prima che un prodotto od un ingrediente alimentare venga immesso per la prima volta sul mercato dev'essere espletata una procedura a livello comunitario. La proposta di regolamento offre la possibilità di due procedure: la notifica o l'autorizzazione. In linea di massima viene richiesta una notifica, mentre solo in casi particolari diviene obbligatoria la procedura d'autorizzazione. Secondo la proposta di regolamento tali casi particolari insorgono quando il prodotto alimentare sia consumato come organismo vivo, oppure quando non esistano dati scientifici generalmente riconosciuti che ne dimostrino la sicurezza, o ancora qualora nel corso della procedura di notifica almeno uno Stato membro o la Commissione abbiano dato parere negativo.

3.4.2. Fatto salvo quanto detto in seguito al punto 3.4.4, il Comitato fa notare quanto segue:

- Dato che attualmente non esistono norme uniformi per valutare la sicurezza dei nuovi prodotti ed ingredienti alimentari, si dovrebbe sempre procedere caso per caso.
- L'esperienza acquisita con la Direttiva 90/220/CEE di liberalizzazione ha dimostrato che non basta un periodo di 3 mesi, quale quello qui proposto, poiché bisognerebbe offrire alle autorità nazionali competenti la possibilità di avere accesso ai dati scientifici sulla valutazione dei rischi. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se nella prassi il periodo di tre mesi (di cui all'art. 5, par. 2) sia sufficiente o se non sia piuttosto necessario portarlo a sei mesi. Il prodotto alimentare dovrebbe poter accedere al mercato solo dopo che la Commissione abbia espresso parere positivo.

3.4.3. Nel contesto delle osservazioni di cui al punto 3.4.2, il Comitato propone di sopprimere, all'articolo 5, paragrafo 1, la formulazione «Uno o».

3.4.4. Secondo il Comitato tutti i nuovi prodotti dovrebbero essere generalmente sottoposti ad una pro-

cedura d'approvazione. Tuttavia, qualora si disponga di dati scientifici già ampiamente riconosciuti, sarà possibile avvalersi della procedura di notificazione, onde evitare inutili doppioni a livello di controlli.

3.4.5. La procedura d'autorizzazione andrebbe effettuata coinvolgendo i comitati d'esperti nazionali proposti nelle osservazioni relative all'articolo 3. Andrebbero stabiliti dei termini per la procedura di autorizzazione, analogamente a quanto previsto per la notifica.

3.4.6. Il Comitato fa inoltre notare che la Commissione dovrebbe controllare dove, nel settore della procedura d'autorizzazione per prodotti alimentari fabbricati utilizzando metodi d'ingegneria genetica, possano insorgere doppioni normativi nei confronti del diritto comunitario già esistente.

3.4.7. Il Comitato propone pertanto di riunire in un unico articolo gli articoli 5 e 6, tenendo conto di quanto osservato al punto 3.4.4, e di prevedere nella proposta di regolamento una procedura uniforme.

Qualora la Commissione intenda mantenere gli articoli 5 e 6, il brano di frase dell'articolo 5, paragrafo 3, il quale dispone che durante la procedura di notifica le autorità competenti degli Stati membri devono avere la facoltà, ove necessario, di esigere dal richiedente i dati scientifici necessari ad una valutazione dei rischi, andrebbe formulato in modo da garantire che le autorità degli Stati membri possano sempre ottenere le informazioni del caso.

3.4.8. Il Consiglio deve trovare il modo di soddisfare il legittimo desiderio d'informazione, trasparenza e libertà di scelta dei consumatori. I consumatori potranno decidere liberamente a favore o contro un determinato prodotto alimentare solo in presenza di un'etichettatura chiara, il che presuppone un'informazione esplicita ed esauriente del consumatore. Nell'ambito dell'attuale «Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore, nonché sulla pubblicità in proposito», non si tiene ancora conto in maniera adeguata di queste esigenze relativamente all'etichettatura di nuovi prodotti alimentari. Quando ad esempio si commercializzano prodotti che contengano o siano costituiti da organismi viventi, o loro prodotti, modificati con metodi di ingegneria genetica, oppure prodotti fabbricati tramite modificazioni enzimatiche, oppure costituiti da piante sinora non abitualmente utilizzate per il consumo umano, andrebbero fornite nell'etichetta informazioni dettagliate circa la procedura di fabbricazione e la composizione del prodotto in questione.

3.5. *Articolo 7*

3.5.1. Il Comitato esprime soddisfazione per il disposto della proposta di regolamento a norma del quale vengono chieste informazioni particolari sulla sicurezza ambientale, qualora un prodotto o ingrediente alimentare sia costituito da/contenga un organismo geneticamente modificato nel senso della Direttiva 90/220/CEE (art. 2, parr. 1 e 2).

3.5.2. Il Comitato invita tuttavia la Commissione ad esaminare i seguenti ulteriori punti:

- L'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 18 della Direttiva 90/220/CEE di liberalizzazione dovrebbero valere anche per il regolamento sui nuovi prodotti ed ingredienti alimentari. Si tratta di passaggi che contengono le seguenti disposizioni, che il Comitato reputa importanti: Quando si evincano nuove informazioni sui rischi che un prodotto comporta, il richiedente deve avviare le misure opportune per proteggere la salute umana e l'ambiente (art. 11, par. 6). La Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio ogni 3 anni una relazione sul controllo dell'uso dei prodotti immessi sul mercato.
- Andrebbe altresì stabilito che i potenziali rischi nel processo lavorativo devono essere accertati in base agli articoli 3 e 5 della Direttiva 90/679/CEE sulla «protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro»⁽¹⁾ e che il datore di lavoro è tenuto ad evitare ove possibile l'impiego di sostanze biologiche pericolose.

3.6. *Articolo 10*

3.6.1. Il Comitato ritiene inaccettabile la procedura del comitato consultivo proposta nell'articolo in esame,

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.

dato che né gli Stati membri, né altre istituzioni comunitarie, né i rappresentanti dei gruppi d'interesse posseggono sufficienti possibilità co-decisionali. Il Comitato chiede che il regolamento preveda, al posto della procedura del comitato consultivo, una decisione con procedura di comitato regolamentare.

3.6.2. Il Comitato ritiene inoltre che la sfera di competenza dei membri dei diversi comitati che debbono determinare l'immissione sul mercato d'un prodotto, debba tener conto della complessità dei settori in questione. Attraverso il ricorso ad esperti e rappresentanti dei gruppi d'interesse socioeconomici, andrebbe fornito un apporto ulteriore di competenze e di conoscenze tecniche.

3.7. *Allegato I*

3.7.1. Al Comitato non sembra che le quattro categorie di prodotti siano adatte a delimitare con chiarezza, assieme all'articolo 1, il campo d'applicazione del regolamento. Il Comitato propone pertanto, tenendo conto delle osservazioni relative all'articolo 1 di cui al punto 3, di sopprimere l'Allegato I.

3.8. *Allegato II*

3.8.1. Il Comitato approva i tre criteri generali elencati nell'Allegato II. Andrebbe tuttavia valutato se nella procedura d'autorizzazione si debba tener conto anche dei cosiddetti aspetti socioeconomici.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco⁽¹⁾

(93/C 108/03)

Il Consiglio, in data 30 novembre 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 198 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens, in data 5 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta di direttiva del Consiglio, fatte salve alcune osservazioni accessorie riportate qui di seguito.

1. Osservazioni generali

1.1. Va rammentato che la Direttiva 88/407/CEE del 14 giugno 1988 ha stabilito le esigenze della politica sanitaria relative allo sperma surgelato di animali della specie bovina.

1.2. Tuttavia, dato che gli Stati membri presentano situazioni assai diverse per quanto riguarda lo status relativo a due gravi malattie infettive: la rinotracheite bovina infettiva (RBI) e la vulvovaginite pustolosa infettiva (VPI), l'articolo 4 della Direttiva 88/407/CEE ha previsto la possibilità di una relazione, accompagnata da proposte adeguate; ne è risultata la proposta di direttiva in esame.

1.3. Attualmente la situazione negli Stati membri, per quanto concerne queste due malattie, non ha subito cambiamenti significativi, per cui occorre continuare la raccolta di sperma di tori che reagiscano positivamente all'esame del sangue, tenuto conto dei programmi di allevamento che sono più o meno decennali.

1.4. Al riguardo va sottolineato che un toro risultato positivo non è clinicamente malato, che gli viene somministrata la vaccinazione destinata all'eradicazione delle due malattie, e che il suo sperma può essere utilizzato.

1.5. L'esperienza acquisita, quale risulta dalla relazione che accompagna la proposta di direttiva, mostra che alcune disposizioni possono essere modificate o possono integrare quelle di cui alla Direttiva 88/407/CEE.

2. Nuove proposte

2.1. Occorre chiarire lo status dei tori in arrivo nei centri di raccolta per quanto concerne:

- la brucellosi,
- la leucosi bovina enzootica,
- la tubercolosi.

2.2. Occorre interrompere la prova di isolamento del virus dell'afta epizootica sui tori vaccinati prima dei dodici mesi precedenti la raccolta di sperma.

2.3. Occorre interrompere il trattamento dei tori con streptomicina contro la leptospirosi.

2.4. Occorre abolire le disposizioni previste secondo le quali i tori devono aver soggiornato nel centro di raccolta 30 giorni prima del prelievo.

2.5. Infine, occorre autorizzare la Commissione a ricorrere alla procedura di regolamentazione per apportare ulteriori modifiche agli allegati.

3. Conclusioni della relazione

3.1. Le proposte che precedono sono il risultato della relazione della Commissione sull'applicazione della Direttiva 88/407/CEE, modificata tra l'altro dalla Direttiva 90/120/CEE del Consiglio del 5 marzo 1990, la quale prevedeva un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1992 per gli scambi di sperma dei tori risultati positivi alla RBI.

3.2. Per la RBI possono essere utilizzati i vaccini, ma questi non possono impedire la contaminazione

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 10. 12. 1992, pag. 13.

attraverso virus selvatici. Inoltre il virus può avere lunghi periodi di latenza dopo i quali può essere riattivato, in caso di stress, per esempio. Il virus può quindi essere escreto per tutta la vita dai tori infetti.

3.3. L'eradicazione della malattia è stata tentata soltanto in Irlanda, Danimarca e in certe regioni francesi. Nei centri di raccolta si cerca tuttavia di escludere i tori sieropositivi.

3.4. Tenuto conto delle caratteristiche del virus, nonché dell'importanza di salvaguardare il materiale genetico che è assai prezioso, specie per certe razze, lo sperma raccolto sui tori sieropositivi vaccinati e quello raccolto sui tori sieronegativi può essere utilizzato, salvo se il toro è clinicamente contaminato.

3.5. Il periodo di utilizzazione dello sperma si estende almeno su un decennio, cioè fino al 1998.

3.6. Nel frattempo va praticata la seguente politica:

- eseguire le prove sugli animali,
- ritirare dai centri gli animali infetti,
- vaccinare gli altri animali.

3.7. Per quanto riguarda l'afta epizootica, dato che la vaccinazione è assolutamente vietata dal 1° gennaio 1992, si ritiene che lo sperma dei tori vaccinati 12 mesi prima del prelievo presenti solo un rischio minore.

3.8. D'altronde in tale contesto si può ammettere che lo sperma fresco possa essere incluso nel campo di applicazione della direttiva.

3.9. Il regime di quarantena (30 giorni per i tori prima della raccolta nel centro riconosciuto, 30 giorni per lo sperma prima della spedizione) può essere ridotto, mantenendo soltanto la quarantena per lo sperma.

4. Altre conseguenze

4.1. Il trattamento della leptospirosi sia sui tori che sullo sperma può essere sostituito dal trattamento del solo sperma con antibiotici.

4.2. Per la leucosi bovina enzootica, la prova prevista per la madre (o la madre ricevente) dev'essere effettuata dopo lo svezzamento.

4.3. Le condizioni vigenti per la brucellosi sono espresse nel testo in modo più chiaro, ossia: il toro deve provenire da una mandria ufficialmente indenne.

5. Osservazioni particolari

5.1. Nella prima colonna della tabella 1 si deve leggere: Paesi Bassi (1981-1991) e Belgio (1981-1983).

5.2. All'articolo 1, paragrafo 3, le deroghe rifiutate concernono in particolare i tre paesi del Benelux tra cui esiste già da tempo uno speciale accordo.

5.3. All'articolo 1, paragrafo 4, gli esami previsti saranno effettuati in base a campioni inviati in precedenza alla spedizione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori⁽¹⁾

(93/C 108/04)

Il Consiglio, in data 8 dicembre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in data 5 febbraio 1993 sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pricolo.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il principio dell'aiuto alla trasformazione di taluni ortofrutticoli, in particolare dei pomodori freschi, fu sancito dal Consiglio nel quadro delle misure di riequilibrio a favore delle regioni meridionali della Comunità, nel quadro cioè del «pacchetto mediterraneo» varato nel maggio del 1978. Alla base di questa decisione vi era l'esigenza di favorire la trasformazione industriale del prodotto fresco, per evitarne il ritiro dal mercato e la distruzione dei quantitativi oggetto d'intervento, puntando su incentivi in grado di determinare, in aree fortemente rurali, una moderna struttura agroindustriale, indispensabile anche per attenuare le gravi forme di sottoccupazione operaia ivi esistenti.

1.2. Il meccanismo dell'aiuto fu concepito in modo da garantire all'azienda trasformatrice una compensazione finanziaria (premio di trasformazione), il cui onere è a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), per coprire la differenza di costo sussistente, per la materia prima, tra il prodotto comunitario e quello dei paesi terzi concorrenti, notoriamente più competitivi per i bassi salari; a condizione, però, che l'industriale avesse stipulato dei contratti di fornitura con i produttori agricoli, assicurando loro il pagamento di un prezzo minimo equo.

1.3. Da sottolineare che il provvedimento d'aiuto, così articolato, favorisce contemporaneamente il trasformatore, il produttore agricolo e il consumatore: il primo è posto nella condizione di collocare sul mercato più agevolmente il prodotto finito; il secondo ricava dalla vendita della materia prima un prezzo remunerativo e può contare sull'assorbimento del raccolto da parte dell'industria; il terzo è favorito da una minore spesa nell'acquisto del prodotto finale.

1.4. Si deve infine notare che la misura ha eliminato in gran parte le gravi e ricorrenti tensioni che turbavano sistematicamente le campagne di consegna del prodotto alle industrie di trasformazione ed ha dato largo spazio anche all'operato delle associazioni di produttori agricoli, che ne sono risultate fortemente potenziate.

1.5. Con il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 989/84 del 31 marzo 1984 venne introdotto il meccanismo di penalizzazione in caso di superamento della cosiddetta «soglia di garanzia» (o «limite di garanzia»), fissata allora per tutta la Comunità in 4 700 000 tonnellate di prodotto fresco da avviare alla trasformazione industriale e ripartita nelle tre sottocategorie del «concentrato di pomodoro», dei «pelati di pomodoro» e degli «altri prodotti». Ove la produzione comunitaria di pomodoro fresco da industria avesse superato i limiti prefissati, l'aiuto alla trasformazione avrebbe subito, nella campagna successiva, una riduzione proporzionale al superamento (in pratica, per ogni punto percentuale di splafonamento, riduzione dell'1% dell'aiuto). È da precisare che per la determinazione della soglia di superamento venivano presi in considerazione non i volumi annuali, bensì la media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne precedenti la campagna per la quale l'aiuto doveva essere fissato.

1.6. Successivamente, si constatò che il sistema, così concepito, non consentiva di realizzare un'efficace politica di controllo della produzione, per l'ovvio motivo che la riduzione dell'aiuto non costituiva un sicuro deterrente al non superamento dei limiti di garanzia.

1.6.1. Si ritenne, pertanto, di mettere in vigore — per le campagne 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 — misure più restrittive, limitando la concessione dell'aiuto alla produzione a quantità predeterminate. Nel contempo si stabilì che, ai fini del superamento del limite di garanzia, si doveva tener conto soltanto delle quantità che avevano beneficiato dell'aiuto nelle tre campagne precedenti.

1.6.2. In altri termini fu introdotto il meccanismo delle «quote» di produzione, che è stato di applicazione, attraverso proroghe, fino alla campagna di commercializzazione 1991/1992.

1.6.3. Venuto a naturale scadenza il regime delle quote con la campagna 1991/1992, si è verificata, per la campagna 1992/1993, l'automatica riapplicazione del sistema del «limite di garanzia», e ciò in mancanza di una decisione di proroga delle disposizioni relative al regime delle quote.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione di ripristinare, a partire dalla campagna

(¹) GU n. C 328 del 12. 12. 1992, pag. 6.

1993/1994, il regime di limitazione della concessione dell'aiuto alla trasformazione dei pomodori freschi, inteso come corresponsione dell'aiuto unicamente a predeterminate quantità da avviare alla trasformazione industriale, debba essere condivisa nelle sue finalità e nel suo contenuto.

2.2. Il meccanismo delle quote di produzione presenta indubbi vantaggi sia per i produttori agricoli sia per le imprese di trasformazione: per i primi, in quanto sollecitati a programmare le semine in funzione dei volumi di prodotto fresco da consegnare all'industria; per i secondi, che possono modulare il proprio potenziale produttivo in ragione delle quantità previste negli accordi interprofessionali.

2.3. In definitiva, il « regime delle quote » garantisce agli agricoltori e agli industriali dei parametri stabili di riferimento, a cui ancorare le rispettive produzioni. Viene meno, nel predetto sistema, soprattutto quell'alea, quella incertezza, che caratterizzano l'altro sistema, quello della riduzione dell'aiuto rapportata al superamento del limite di garanzia. In quest'ultimo caso, come si è avuto modo di registrare in passato, si può avere convenienza a subire la riduzione dell'aiuto in presenza di elevati o spettacolari superamenti dei limiti di garanzia.

2.4. Del resto, è da segnalare che l'iniziativa della Commissione è conforme alla decisione del Consiglio — intervenuta in occasione della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1992/1993 — di reinstaurare il regime delle quote per la campagna 1993/1994.

2.5. Pertanto, la riconduzione o riconferma di detto regime è giuridicamente corretta.

2.5.1. Il Comitato condivide anche l'idea della Commissione di prevederne l'applicazione a tempo indeterminato, non potendosi immaginare che per una o due campagne debba valere un sistema e per quelle successive un altro sistema.

2.5.2. Resta ovviamente inteso che un riesame del dispositivo è subordinato ad eventuali ulteriori riassetti della politica agricola comune (PAC) e alle conclusioni del negoziato dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT).

2.6. Nessun rilievo il Comitato ritiene di muovere per quanto concerne i « volumi globali » di pomodori freschi assegnati a ciascun paese produttore e la cui gestione è riservata, come per il passato, all'industria di trasformazione.

2.6.1. Il Comitato invita però la Commissione a rivedere, per l'avvenire, i volumi globali assegnati ai vari paesi produttori, per tener conto delle loro effettive capacità produttive.

2.6.2. Esso auspica, però, che una riflessione approfondita venga fatta in ordine al « soggetto », a cui affidare la gestione delle quote.

2.6.3. Il Comitato si domanda se non sia il caso di prevedere una formula che riconosca allo Stato membro la facoltà di decidere a chi attribuire la gestione predet-

ta. La questione è di significativo rilievo, in quanto in qualche paese l'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del pomodoro ha assunto proporzioni ampie e diffuse, tali da giustificare un riesame della situazione.

2.7. Pur convinto dell'opportunità del ritorno al « regime delle quote », il Comitato è peraltro dell'avviso che talune sia pur limitate modifiche si impongano al sistema quale esso è stato attuato fino al 1991, per tener conto delle mutate situazioni di mercato e di organizzazione agricola: in sostanza, qualche « elemento di flessibilità » va introdotto per neutralizzare la rigidità del precedente regime di quote.

2.8. In particolare, va considerato che la ripartizione dei volumi globali di produzione di ciascun paese nelle tre separate sottoquote:

- a) « Concentrati di pomodoro »;
- b) « Pomodori pelati interi in conserva »;
- c) « Altri prodotti a base di pomodori »;

risente di una situazione in parte superata dalle modificate tendenze del mercato.

2.8.1. Si è constatato che da più anni — nel caso dell'Italia, ad esempio — la sottoquota di pomodori destinati a « pelati interi in conserva » non viene mai totalmente utilizzata e che, per contro, quella destinata ad « altri prodotti a base di pomodoro » (succhi, passata, ecc.) viene costantemente superata.

2.8.2. Ne consegue che è privo di senso mantenere tal quale la suddivisione quantitativa operata negli anni passati. Essa andrebbe opportunamente riveduta in modo da adattare, all'interno del volume globale assegnato a ciascun paese, la ripartizione delle sottoquote, attraverso una riduzione di quelle non utilizzate appieno ed un corrispondente aumento di quelle rivelatesi insufficienti.

2.9. Fatta questa necessaria puntualizzazione, il Comitato è altresì del parere che il criterio della flessibilità debba valere anche per i trasferimenti di destinazione previsti nella proposta di regolamento e, in particolare, che tali trasferimenti devono essere consentiti campagna per campagna, senza possibilità alcuna di consolidare tali quantitativi nel calcolo delle quote aziendali per le campagne successive.

3. Osservazioni particolari

3.1. Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, il Comitato raccomanda alla Commissione di apportare le modifiche all'articolato che seguono:

3.1.1. L'articolo 1, paragrafo 1, dovrebbe essere modificato, al fine di ridurre, di almeno 100 000 tonnellate, il quantitativo italiano di pomodori destinati alla trasformazione in « pelati interi in conserva », trasferendo in aumento detto quantitativo all'attuale volume riservato agli « altri prodotti a base di pomodori ».

3.1.2. La percentuale del 5 %, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, quale limite massimo del

possibile trasferimento dalla destinazione « concentrato » alla destinazione « altri prodotti a base di pomodori », dovrebbe essere elevata, in presenza di particolari situazioni congiunturali, ad un livello superiore e comunque non eccedente il 15 %.

3.1.3. Ugualmente la percentuale del 5 %, contemplata al terzo trattino del paragrafo 2 dell'articolo 1, per il trasferimento di destinazione dalla sottoquota « altri prodotti » a quella del « concentrato », dovrebbe

poter essere elevata, in presenza di particolari situazioni congiunturali, ad un livello non superiore al 15 %.

3.1.4. Il paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 1, dovrebbe essere così completato:

« Qualora la quantità costituita con il ricorso alla riserva del 2 % non risultasse interamente o in parte utilizzata in favore delle nuove iniziative, essa rientrerà nel quantitativo da assegnare alle singole aziende. »

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere del Comitato economico e sociale riguardante la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

(93/C 108/05)

Il Consiglio, in data 11 febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 84, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Moreland, in data 12 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 febbraio 1993, nel corso della 303ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Si è temuto che lo sviluppo dei sistemi telematici di prenotazione [*Computerized Reservation Systems* (CRS)] appartenenti a compagnie aeree finisse per favorire gli interessi di queste ultime anziché assicurare che le agenzie di viaggio fossero in grado di fornire un quadro completo e obiettivo dei servizi di trasporto aereo offerti agli utenti.

1.2. La Commissione ha tenuto conto di tali preoccupazioni con un regolamento del luglio 1988 che disponeva un'esenzione per categoria per talune categorie di accordi fra imprese utilizzatrici dei CRS nei trasporti

aerei. Nel luglio 1989 il Consiglio ha adottato un « Regolamento relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione ». Il Comitato ha emesso un parere su tali proposte. Il regolamento ora in esame tiene conto in larga misura del parere del Comitato.

1.3. L'articolo 23 del Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio recita « Il Consiglio decide in merito alla revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 1992, sulla base di una proposta della Commissione che deve essere presentata entro il 31 marzo 1992, corredata di una relazione sull'applicazione del presente regolamento ». La Commissione ha tuttavia pubblicato la relazione e la proposta solo negli ultimi mesi del 1992.

2. La relazione sull'applicazione del regolamento

2.1. I punti salienti della relazione possono essere sintetizzati come segue:

2.1.1. All'inizio nessun CRS utilizzato nella Comunità poteva soddisfare immediatamente i requisiti previsti dal codice e la Commissione ha concesso ai venditori dei sistemi delle deroghe assegnando loro scadenze diverse. Tutte le deroghe sono scadute il 31 dicembre 1990.

2.1.2. La Commissione ha ricevuto quindici denunce (fino all'agosto 1992) e quattordici richieste d'interpretazione. La maggior parte è stata risolta dalle parti con accordi volontari. Finora non è stata inflitta alcuna ammenda. La maggior parte di questi casi ha riguardato la visualizzazione delle informazioni.

2.1.3. La Commissione lavora attualmente in stretta cooperazione con la Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC) e si spera che sia la Comunità che la CEAC disporranno di testi analoghi. L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) ha adottato un codice di comportamento che non è però preciso come quello comunitario, specie per quanto riguarda le modalità di visualizzazione dei servizi.

2.1.4. La Commissione ritiene che il codice di comportamento vada modificato tenendo conto di quanto segue:

- a) l'esperienza sinora maturata con il codice e i rapidi progressi in campo tecnico e commerciale per quanto riguarda i CRS;
- b) il «terzo pacchetto aereo», che elimina la distinzione tra servizi di linea e servizi non di linea;
- c) la possibilità per i proprietari di un CRS d'impedire in pratica ad altri CRS l'accesso al mercato rifiutando di partecipare e impedendo così che le informazioni sui loro voli divengano disponibili attraverso sistemi concorrenti (questo problema è stato affrontato con la recente esenzione per categoria su cui il Comitato ha emesso un parere);
- d) la possibilità che un vettore associato crei un legame più stretto tra il proprio archivio (orari e disponibilità di posti) e il proprio CRS venduto sul mercato, garantendo in tal modo alcuni vantaggi circa la disponibilità delle informazioni (questo problema è generalmente indicato con il termine «dehosting»).

3. Le proposte della Commissione

3.1. Le proposte della Commissione si basano sugli elementi elencati nel punto 2.1.4 che precede e possono essere riassunte come segue:

3.1.1. Esse contengono vari chiarimenti e modifiche di norme esistenti:

- estendono il codice a persone giuridiche utilizzatrici e precisano la portata dell'esclusione di determinati uffici delle compagnie aeree;
- cercano di migliorare la qualità dei dati forniti;
- cercano di chiarire la visualizzazione e di rendere più rigorosi i criteri circa l'ordine di presentazione [specie per quanto riguarda il cosiddetto «code-sharing» (utilizzo dello stesso codice) e/o i voli in partecipazione];
- conferiscono maggiore protezione al venditore del sistema nell'eventualità d'inadempienza contrattuale di un vettore aderente;
- consentono maggiore libertà per l'uso di software compatibile di terzi;
- fissano norme minime in materia di fatturazione;
- rafforzano la posizione nei confronti dei sistemi di paesi terzi che discriminano contro le compagnie aeree della Comunità.

3.1.2. I servizi non di linea sono inclusi. Questo è chiaramente la conseguenza logica del terzo pacchetto aereo. Rimane però consentito identificare chiaramente i servizi non di linea.

3.1.3. La Commissione propone che un vettore aereo debba fornire ad un CRS concorrente, su richiesta, informazioni su orari, tariffe e disponibilità dei servizi identiche a quelle fornite al proprio CRS ed accetti prenotazioni sui propri voli effettuate tramite altri CRS.

3.1.4. La Commissione prevede che tener conto del problema del cosiddetto «dehosting» (scorporo o separazione), come accennato al punto 2.1.4, lettera d), solleva varie difficoltà: fra l'altro non è chiaro se il «dehosting» eliminerà il problema e le difficoltà politiche con paesi terzi (per quanto non sia detto chiaramente, le difficoltà sono legate in larga misura ai sistemi statunitensi «Sabre» e «Apollo»). La Commissione non propone tuttavia di fissare dei principi e nell'articolo 4, paragrafo 4, prevede che «il vettore associato non riserva a se stesso alcuna specifica procedura di inserimento e/o elaborazione».

4. Osservazioni di carattere generale

4.1. Il Comitato esprime soddisfazione per la modifica al codice di comportamento proposta dalla Commissione fatte salve alcune osservazioni particolari.

4.2. Il Comitato si compiace della cooperazione con la CEAC e prende atto che la modifica tiene conto di scambi di vedute approfonditi con tale organizzazione.

4.3. Il Comitato si compiace altresì che la relazione sull'applicazione del regolamento CRS⁽¹⁾ sia stata pubblicata, ma ribadisce quanto aveva fatto notare nel parere sulla prima proposta di codice (punto 4.12 del parere CES 1337/88), e cioè che «la Commissione dovrebbe ... riferire anno per anno il numero delle denunce ricevute e il numero di quelle accolte». Sarebbe inoltre opportuno che ne precisasse la natura e indicasse le iniziative intraprese.

4.4. Il regolamento in esame non include completamente l'accesso a informazioni confidenziali in un sistema telematico di prenotazione da parte di una compagnia aerea diversa da quella che ha fornito le informazioni (recente è il caso fra British Airways e la compagnia Virgin). Tale accesso dovrebbe essere considerato illegale a meno che non sia avvenuto con il consenso del fornitore. Qualora casi del genere non siano contemplati nella decisione del Consiglio sulla proposta di direttiva in merito alla protezione dei dati la Commissione dovrebbe presentare una proposta al riguardo.

5. Osservazioni particolari

5.1. *Articolo 2 (lettere a, b e c)*

5.1.1. Dato che il terzo pacchetto aereo ha praticamente eliminato la distinzione fra servizi aerei di linea e non di linea, il Comitato conviene che i voli non di linea dovrebbero rientrare nel codice a condizione che siano chiaramente identificati.

5.2. *Articolo 2, lettera o) (invariata rispetto all'originale)*

5.2.1. L'espressione «integrazione del servizio» è utilizzata dal codice statunitense in un contesto diverso. In ogni caso la disposizione non è formulata in maniera chiara e andrebbe pertanto riveduta.

5.3. *Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)*

5.3.1. Il Comitato è favorevole alla modifica della disposizione. Ritiene che il testo inglese dell'originale («need not») sia vago e vada sostituito con «shall not».

5.4. *Articolo 3 bis*

5.4.1. Dato che la concorrenza fra i venditori di CRS è auspicabile per i passeggeri e per la maggior parte delle compagnie aeree, va approvato il principio che le compagnie aeree con una posizione dominante sul mercato siano tenute a fornire informazioni in tutti i CRS. Non è facile definire la portata di tale disposizione, tuttavia la soluzione data dalla Commissione costituisce un compromesso ragionevole. La lettera b) non è del tutto chiara o precisa: sarebbe opportuno prevedere adeguate garanzie per mettere le piccole compagnie aeree al riparo da costi elevati.

5.4.2. La materia è altresì disciplinata dalle proposte relative all'esenzione per categoria in materia di regole di concorrenza su cui il Comitato ha già emesso un parere. Dato che l'esenzione per categoria non riguarderà sistemi che fanno capo ad un unico proprietario, è necessario inserire nel codice di comportamento una clausola che regoli la «partecipazione obbligatoria». Il Comitato sottolinea che il regolamento del Consiglio sul codice e l'esenzione per categoria (che è una decisione della Commissione) dovrebbero essere tra loro coerenti.

5.5. *Articolo 7*

5.5.1. Andrebbe precisato che tutti i CRS rientranti nel codice sono soggetti a disposizioni relative alla visualizzazione delle rotte mondiali.

5.6. *Articolo 8, paragrafo 1*

5.6.1. Non è chiaro se sia accettabile che un vettore associato che non distribuisce talune tariffe attraverso il proprio CRS possa farlo attraverso un'agenzia di viaggio offrendo agevolazioni. Si potrebbero incontrare difficoltà di attuazione se, ad esempio, alcune tariffe fossero applicabili al di fuori del CRS, però a condizione che si ricorra al CRS del vettore escludendo gli altri.

5.7. *Articolo 9, paragrafo 3*

5.7.1. Dato che l'articolo fa riferimento all'«integrazione del servizio», esso andrebbe rivisto qualora venga modificato l'articolo 2, lettera o) (cfr. punto 5.2.1).

5.8. *Articolo 10, paragrafo 2*

5.8.1. Il Comitato ritiene che il testo dovrebbe essere formulato con maggiore precisione. Si dovrebbero specificare meglio le informazioni da includere.

(1) GU n. C 56 del 6. 3. 1989.

5.9. Allegato**5.9.1. Punto 6****5.9.1.1. Aggiungere alla fine il brano di frase :**

« Il numero degli scali deve essere indicato. »

5.9.2. Punto 7**5.9.2.1. Modificare come segue:**

« I venditori dei sistemi devono ricevere informazioni adeguate per i voli code-sharing e/o in partecipazione. Il vettore aereo che effettivamente assicura il volo è chiaramente identificato. » (In tal modo la responsabilità incombe sui fornitori delle informazioni).

5.9.3. Punto 9

5.9.3.1. Il venditore del sistema dovrebbe accogliere anche le richieste d'inclusione di servizi indiretti. I servizi non di linea non sono apparentemente inclusi. È un punto che il testo dovrebbe chiarire specificando al tempo stesso che nulla impedisce la loro inclusione.

5.9.4. Punto 10

5.9.4.1. Questo capoverso riguarda i punti 7 e 8 e andrebbe spostato prima del punto 9.

6. Altre considerazioni

6.1. Il Comitato approva l'approccio del problema del « dehosting » (scorporo, separazione) a questo stadio; suggerisce tuttavia di procedere ad un'analisi più approfondita in modo da favorire modifiche al regolamento e/o un accordo con gli Stati Uniti su una politica al riguardo.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia ⁽¹⁾

(93/C 108/06)

Il Consiglio, in data 16 luglio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 99 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Schmitz, in data 9 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 24 febbraio 1993, nel corso della 303ª sessione plenaria, con 92 voti favorevoli, 37 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.

1. Considerazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato si dichiara favorevole alle finalità ⁽²⁾ indicate nella proposta di direttiva: ridurre le emissioni dei gas che sono all'origine dell'effetto serra ed incentivare un uso razionale dell'energia. Il Comitato ricorda, a tale proposito, il parere di iniziativa che ha formulato su «Energia e ambiente» ⁽³⁾. Tuttavia esprime alcune riserve sulla forma data allo strumento proposto.

1.1.1. Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, sono necessarie diverse misure. Il Comitato ritiene che gli strumenti dell'economia di mercato, quali ad esempio l'imposizione e gli incentivi fiscali, nonché gli aiuti di Stato, possano rappresentare importanti strumenti complementari delle misure regolamentari ⁽⁴⁾. Gli effetti di tali strumenti di politica economica non vanno tuttavia sopravvalutati: essi saranno più efficaci se i beneficiari delle sovvenzioni o i contribuenti, disporranno di alternative per conseguire l'obiettivo auspicato.

1.1.2. A tali strumenti andrebbero affiancate misure di politica energetica e dei trasporti. Si dovrebbe evitare che tali politiche vadano in senso contrario all'obiettivo della diminuzione dei gas di scarico e dell'uso razionale di energia.

1.1.3. Visto che l'effetto serra ha dimensione mondiale, è a questo livello che occorre agire. La Comunità dovrebbe al riguardo intraprendere azioni efficaci nei confronti degli altri paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), degli Stati dell'Europa orientale, della CSI, dei principali Stati di recente industrializzazione e dei paesi in via di sviluppo.

1.1.4. Nell'applicare gli strumenti dell'economia di mercato, si dovrebbe dare la priorità, a giudizio del Comitato, ad un approccio comunitario anziché ad interventi di carattere nazionale, e ciò per evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità.

1.2. Un politica volta a ridurre le emissioni dei gas che provocano l'effetto serra e ad incentivare un impiego razionale dell'energia non deve costituire un ostacolo per la competitività dell'industria comunitaria rispetto a quella dei paesi terzi.

1.2.1. Se una simile politica non viene attuata in tempo, non si può escludere che, di fronte a più vasti cambiamenti climatici che potrebbero intervenire a livello mondiale, la pressione esercitata dall'opinione pubblica sui responsabili politici li costringerà ad adottare misure radicali che non consentiranno più una ragionevole ristrutturazione industriale.

1.2.2. È necessario pertanto avviare su base volontaria ed il più presto possibile gli investimenti necessari. Le imprese che si adeguano per tempo alle mutate condizioni quadro della politica ambientale, si garantiscono spesso un vantaggio concorrenziale. Finora, a godere di tale vantaggio sembra essere l'industria giapponese. L'industria europea dovrebbe intraprendere le necessarie innovazioni, per non essere tagliata fuori.

1.2.3. L'economia europea avrebbe bisogno, per la propria ristrutturazione, di un adeguato periodo di tempo, ed è pertanto necessario che le condizioni quadro relative all'aspetto economico (compresi gli incentivi finanziari) e giuridico siano prevedibili perlomeno sul medio periodo. Per i settori economici a forte consumo energetico sono necessari aiuti mirati.

1.2.4. Tra le misure costruttive che gli Stati membri potrebbero promuovere vi sono incentivi fiscali per l'introduzione di tecnologie più efficienti e maggiormente rispettose dell'ambiente e per l'aumento del risparmio energetico. Gli esempi che seguono illustrano alcune delle possibili azioni facilmente attuabili:

- rimborsi di imposta per le industrie che conseguono livelli di rendimento energetico stabiliti;
- sconti, su base annua o biennale, sui consumi domestici e industriali che raggiungono una determinata soglia di risparmio energetico;
- rimborsi di imposta per le famiglie che installano cucine (fornelli, forno, frigorifero) e sistemi di riscaldamento (scaldabagno) altamente efficienti;

⁽¹⁾ GU n. C 196 del 3. 8. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio del 29 ottobre 1990.

⁽³⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990.

- incentivi fiscali per investimenti in tecnologie più efficienti e maggiormente rispettose dell'ambiente; ed infine
- campagne d'informazione e di sensibilizzazione.

1.3. Sussistono forti perplessità circa la possibilità che la componente dell'imposta fondata sulle emissioni di biossido di carbonio proposta dalla Commissione possa dare l'avvio ad importanti processi di sostituzione, dato che la struttura delle fonti di energia è determinata da fattori tecnici e politici. Ammesso che tali sostituzioni siano possibili a medio termine, occorre rispondere ad una serie di questioni.

1.3.1. L'introduzione di un'imposta sul CO₂ avvantaggerebbe l'impiego di energia nucleare rispetto all'impiego di energia fossile. Ciò è giustificato nella misura in cui l'energia nucleare contribuisce a ridurre le emissioni dei gas che provocano l'effetto serra. Il Comitato ritiene che una scelta economica di questo tipo sia accettabile solo se, a livello comunitario, altre misure garantiranno che i costi derivanti dai rischi di utilizzo dell'energia nucleare (in particolare quelli legati allo smaltimento delle scorie radioattive e allo smantellamento degli impianti nucleari), saranno completamente imputati alle centrali nucleari, in base al principio « chi inquina paga ».

1.3.2. Il potenziale grado di incidenza delle fonti di energie fossili sull'effetto serra, considerato su vari periodi di tempo, è argomento fortemente controverso negli ambienti scientifici. Sul lungo periodo (100 anni) prevale il CO₂; un elenco che riporta le fonti di energia più dannose vede in testa la lignite, seguita in ordine decrescente rispetto all'incidenza sull'effetto serra, dal carbon fossile, dal petrolio ed infine dal gas naturale. In una prospettiva a breve termine si deve però tener conto anche del metano, la cui incidenza sull'effetto serra è relativamente elevata, ma la cui persistenza nell'atmosfera è relativamente breve. Dato che attualmente il ciclo del gas naturale è di fatto accompagnato da un tasso relativamente elevato di emissioni di metano, e ciò varrà senz'altro anche per il futuro prossimo, autorevoli opinioni provenienti dal mondo scientifico sostengono che, in una prospettiva a breve termine (20 anni), l'incidenza sull'effetto serra del gas naturale (CO₂ più metano) sarà superiore a quella del petrolio. Se tali affermazioni scientifiche sono esatte, vi è il pericolo che un'imposta che gravi unicamente sul CO₂, senza tener conto del fattore metano, provochi una ristrutturazione su larga scala — segnatamente un minor impiego del petrolio a favore del gas naturale — con il conseguente aumento, nel medio termine, della potenziale incidenza globale sull'effetto serra, invece che una sua riduzione. Dato che il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzazione (per l'anno 2000) in una prospettiva a breve termine e mira inoltre ad una ristrutturazione a medio termine del settore energetico, occorre esaminare l'impatto a medio termine, comprese le emissioni di metano, sulle condizioni climatiche prima di poter decidere se la frazione « CO₂ » dell'imposta, nella forma attualmente proposta dalla Commissione, abbia un'incidenza positiva o negativa sul clima.

1.3.3. Il consumo mondiale di energia è in aumento. (Le stime presentate alla 15^a Conferenza mondiale sull'energia nel settembre 1992 indicano, per il periodo 1990-2020, un aumento globale del consumo di energia primaria del 53 %.) L'80 % di tale crescita è prevista nei paesi in via di sviluppo. Ciò è comprensibile considerata

l'enorme differenza tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo del consumo d'energia pro capite. Se tale tendenza non potrà essere arrestata, si avrà il fallimento dell'intera politica di protezione climatica. Presupposto fondamentale per la riuscita di tale politica è, nel breve termine, la stabilizzazione del consumo mondiale d'energia e, nel lungo periodo, la sua diminuzione, in particolare nei paesi industrializzati, dove il consumo pro capite è elevato. È a tale obiettivo che la componente « energia » dell'imposta proposta è anzitutto finalizzata. In questo senso, le finalità perseguite dalla politica energetica e dalla politica di protezione del clima concordano totalmente. La componente « CO₂ » della prevista imposta mira innanzitutto a modificare la ripartizione tra le varie fonti energetiche (a favore del gas metano e a svantaggio del carbone). Tuttavia, in una prospettiva a lungo termine, tutte le fonti di energia fossile sono limitate ed occorrerà utilizzare anche il carbone. Osservata sul lungo periodo, la frazione « CO₂ » dell'imposta avrà, in definitiva, unicamente l'effetto di modificare l'ordine di impiego di tali fonti energetiche, senza riuscire ad evitare che le emissioni contaminino definitivamente l'atmosfera (andamento a zigzag della politica energetica ed alti costi di ristrutturazione per l'economia in generale). Inoltre, al più tardi entro la metà del secolo prossimo, la situazione di penuria (la durata di vita delle riserve varia da una fonte di energia all'altra) si ripercuoterà sulla struttura dei prezzi, malgrado l'attuale eccedenza a breve termine dell'offerta energetica. Ne conseguirà che, a causa della loro minor durata di vita, il petrolio ed il gas naturale andranno esaurendosi più rapidamente del carbone, mentre i loro prezzi subiranno aumenti più frequenti. Non è da escludere che tale rincaro del petrolio e del gas naturale, determinato dall'andamento del mercato, compenserà di gran lunga, nel giro di qualche decennio, l'aumento del costo del carbone dovuto all'imposizione fiscale. Di fronte ad una simile situazione, ci si chiede se il probabile aumento del consumo di carbone importato non sia in chiara contraddizione, dal punto di vista della politica energetica (sicurezza d'approvvigionamento), con i precedenti tagli alla produzione europea di carbone.

1.3.4. Il Comitato esprime pertanto la propria perplessità nei confronti della frazione « CO₂ » dell'imposta, così come viene proposta dalla Commissione.

1.4. Il Comitato si è ripetutamente pronunciato in favore del principio « chi inquina paga ». L'applicazione di tale principio alle emissioni di gas aventi un effetto serra è però difficile, a causa del loro carattere globale e degli effetti a lungo termine. Tuttavia, il Comitato ritiene necessario che almeno una parte dei costi esterni dovuti a gas aventi un effetto serra siano internalizzati e si pronuncia pertanto a favore di un'imposta sulle emissioni dei principali gas che provocano l'effetto serra, in particolare il CO₂ e le perdite di metano nel settore energetico.

1.5. Solo grazie ad un'azione intrapresa a livello mondiale è possibile ridurre efficacemente le emissioni di gas che provocano l'effetto serra. Per questo motivo, prima di introdurre nella Comunità l'imposta su tali gas proposta dal Comitato, sarebbe opportuno procedere a dei negoziati con gli altri paesi membri dell'OCSE e

con i principali paesi di recente industrializzazione. Per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra andrebbe concluso a livello mondiale un accordo analogo a quello di Montreal sui clorofluorocarburi (CFC), nel cui ambito l'introduzione di una tassa su tali gas dovrebbe costituire semplicemente un elemento di un pacchetto di misure (comprendenti anche la ricerca e lo sviluppo). Nessuna deroga a tali disposizioni andrebbe concessa. Nell'ambito di un simile accordo una parte considerevole del gettito di tali imposte verrebbe poi impiegato per finanziare la riduzione di emissioni di gas ad effetto serra nei paesi in via di sviluppo, nell'Europa orientale e nella CSI: in questi paesi, una forte riduzione delle emissioni di gas può essere ottenuta a costi relativamente modesti.

1.5.1. Il Comitato è consapevole delle difficoltà tecniche connesse all'introduzione di un'imposta generale sui gas aventi un effetto serra. Tuttavia, se vi è sufficiente volontà politica, si possono trovare delle soluzioni per tassare progressivamente la quasi totalità dei gas ad effetto serra. In una prima fase, oltre alle emissioni di CO₂ andrebbero tassate anche le perdite di metano provenienti dal settore energetico.

	Incidenza relativa sull'effetto serra calcolata su un periodo di 100 anni	Durata di vita	Fonte conosciuta?
Biossido di carbonio	61,0 %	lunga	sì
Metano	15,0 %	breve	semiquantitativamente
Ossido nitroso	4,0 %	lunga	qualitativamente
CFC	11,0 %	lunga	sì
HCFC-22	0,5 %	normalmente breve	sì
Altri (ozono)	8,5 %	breve	qualitativamente

Fonte: IPCC.

1.5.2. Affinché tali negoziati siano coronati da successo occorre che, prima del loro avvio, la Comunità decida quale struttura dare all'imposta stessa. L'onere fiscale dovrebbe tuttavia essere inferiore a quello proposto dalla Commissione per la parte dell'imposta relativa al «CO₂», se non altro per aumentare le probabilità di accordo con i paesi terzi.

1.5.3. La Comunità dovrebbe introdurre delle misure che consentano ai paesi in via di sviluppo di partecipare ad azioni volte a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra. Essa dovrebbe inoltre impegnarsi a devolvere parte del gettito ad aiuti per la riconversione nei paesi in via di sviluppo. Simili aiuti finanziari potrebbero inoltre migliorare la posizione negoziale della Comunità.

1.5.4. Il Comitato condivide la preoccupazione secondo la quale un'azione isolata da parte della Comunità potrebbe provocare, nel breve periodo, dei problemi di concorrenza a singoli settori dell'industria euro-

pea. Esso mette tuttavia in guardia dal pericolo di far dipendere l'introduzione dell'imposta sui gas che provocano l'effetto serra dal comportamento di singoli paesi membri dell'OCSE.

1.6. In generale, il Comitato valuta in maniera positiva la parte dell'imposta relativa all'energia, poiché questa potrebbe fornire un importante contributo all'impiego razionale d'energia, allo sviluppo di quelle rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni di gas che provocano l'effetto serra.

1.6.1. Alcune ricerche empiriche hanno dimostrato come un aumento nel prezzo dell'energia conduca, a medio termine, ad un uso più razionale dell'energia stessa. (Studio condotto dal Prof. Wolfson sulla relazione fra prezzi e consumo d'energia. «Un'imposizione obbligatoria ha come conseguenza una riduzione delle emissioni che varia, nel medio periodo, da -0,1 a -1,0; prelievi finalizzati su base più ampia e relativi a tutti i paesi OCSE, comporteranno una riduzione fino al 30% del prezzo alla fonte.») È tuttavia importante che le imprese e le famiglie possano disporre di condizioni quadro ben definite a lungo termine. In tale contesto ci si chiede se si debbano ammortizzare le fluttuazioni erratiche dei prezzi sul mercato mondiale con una regolamentazione comunitaria flessibile.

1.6.2. Condizione economica importante per la redditività degli investimenti nel settore della fusione nucleare, delle energie da biomassa (agricoltura) nonché di altre energie rinnovabili è l'aumento a lungo termine del prezzo dell'energia. Ricerche, quali ad esempio quelle sull'energia solare, mostrano che le energie rinnovabili, in particolare quelle che si basano sull'idrogeno, potrebbero, in caso di rincaro dell'energia, coprire un'elevata quota dell'approvvigionamento d'elettricità. (Commissione d'inchiesta sulle «Misure di protezione dell'atmosfera terrestre» del Bundestag tedesco del 2 ottobre 1990.)

1.6.3. Il Comitato non è tuttavia favorevole all'introduzione di un'imposta sull'energia, il cui gettito venga poi utilizzato per coprire i disavanzi generali di bilancio. Il Comitato propone quindi di introdurre, a livello nazionale, un diritto temporaneo finalizzato, il cui gettito venga impiegato per promuovere gli investimenti nel campo del risparmio energetico — purché l'ottimizzazione del consumo energetico sia maggiore di quella legalmente prescritta — delle energie rinnovabili per attenuare le difficoltà sociali delle famiglie e dei piccoli consumatori. In tal modo il diritto temporaneo finalizzato contribuirà anche a limitare in maniera considerevole le emissioni inquinanti, quali i gas ad effetto serra. L'aumento del consumo d'energia nella Comunità dal 1986 si è tradotto anche in un costante aumento delle emissioni di CO₂. [Documento di lavoro della Commissione «Le conseguenze sulla politica energetica dell'imposta sul CO₂ e sull'energia» del 23 ottobre 1992 (SEC(92) 1996).] Non è chiaro invece il peso avuto in tale contesto dalla diminuzione del prezzo del petrolio.

1.6.4. Un importante contributo al rafforzamento della competitività dell'industria europea è dato dallo sviluppo di impianti industriali e di beni di consumo a basso consumo energetico, nonché dall'introduzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Oltre che per gli obiettivi di politica ambientale a cui è

rivolto, il diritto temporaneo finalizzato sull'energia è importante anche per la politica industriale. Il Comitato economico e sociale chiede pertanto che siano esentate dall'imposta gli impianti idroelettrici, come pure le altre fonti rinnovabili di energia. A tale proposito, la partecipazione delle parti sociali, a livello sia comunitario che nazionale, è ritenuta essenziale.

1.6.5. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione in quanto parte di un organico pacchetto di misure energetiche, alcune delle quali di natura non fiscale, volte a ridurre le emissioni di CO₂ e ad accrescere l'efficienza ed il risparmio energetico ed appoggia entusiasticamente i relativi programmi, pur proponendo di attribuire maggiore importanza ai programmi Thermie e Altener. Il nuovo programma SAVE risulta tuttavia essere del tutto inadeguato a fornire un sostanziale contributo e dovrebbe pertanto venire rafforzato, perlomeno ripristinandolo nella sua stesura originale.

1.7. La Commissione abbina l'introduzione di un'imposta sul CO₂ e sull'energia alla garanzia della neutralità fiscale, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di deciderne le modalità concrete.

1.7.1. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione, secondo cui va salvaguardata la competitività dell'industria comunitaria nei confronti dei suoi maggiori concorrenti. La questione della neutralità fiscale non rientra tuttavia nelle competenze della Comunità; tale aspetto continua ad essere responsabilità degli Stati membri. Nel momento stesso in cui decide di istituire un diritto temporaneo finalizzato sull'energia, il Consiglio può raccomandare agli Stati membri di adottare misure fiscali di compensazione. Tali misure non dovrebbero contrastare la politica comunitaria della concorrenza e pertanto dovrebbero essere poste sotto la stretta sorveglianza della Commissione.

1.7.2. Al fine di garantire che l'imposta venga utilizzata ai fini previsti, il Comitato propone che gli Stati membri facciano confluire il gettito del diritto temporaneo finalizzato in fondi speciali. Il Comitato suggerisce la creazione di tre fondi: per l'industria, per le imprese di erogazione dell'energia elettrica e per le famiglie ed i piccoli consumatori professionali. L'impiego dei mezzi finanziari in dotazione a tali fondi dovrebbe avvenire con la partecipazione dei settori interessati. In tale contesto si potranno sostenere programmi di risparmio energetico liberamente convenuti dall'industria. La Comunità dovrebbe a questo proposito varare delle disposizioni che siano però abbastanza flessibili, per permettere l'introduzione, in funzione delle condizioni nazionali e regionali, di efficaci misure per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per evitare difficoltà sociali alle famiglie ed ai piccoli consumatori.

1.8. Gli oneri gravanti sull'industria e sui privati in seguito all'introduzione di un'imposta comunitaria sui gas ad effetto serra e di un diritto temporaneo finalizzato sull'energia saranno diversi a seconda delle regioni. Il Comitato propone pertanto che nel quadro della politica regionale vengano condotte delle azioni mirate finanziate con i fondi comunitari. Grazie al Fondo di coesione dovrebbero inoltre essere promossi investi-

menti pubblici e privati per l'impiego razionale d'energia, tenendo conto altresì delle esigenze e del livello di sviluppo di ciascun paese; mentre il Fondo regionale dovrebbe permettere l'adozione di misure d'accompagnamento quale parte di «un'iniziativa comunitaria» specifica. La Commissione dovrebbe formulare il più presto possibile una proposta al riguardo.

2. Considerazioni di carattere particolare

2.1. Il Comitato è favorevole all'introduzione di due diversi strumenti complementari:

- un'imposta sulle emissioni di gas aventi un effetto serra,
- un diritto temporaneo finalizzato sull'energia.

L'imposta sui gas che producono l'effetto serra dovrebbe essere applicata senza eccezioni alle emissioni di CO₂ ed alle perdite di metano nel settore energetico. L'onere fiscale dovrebbe tuttavia essere inferiore a quello proposto dalla Commissione per la parte dell'imposta relativa al CO₂, in modo che, includendovi il diritto temporaneo finalizzato sull'energia, il prelievo fiscale verrebbe ad essere complessivamente minore.

L'introduzione di un'imposta sulle emissioni di gas aventi un effetto serra e sul valore energetico dovrebbe essere rinviata ad una situazione congiunturale più favorevole di quella odierna.

Le osservazioni che seguono, riguardanti i singoli articoli, si riferiscono alla parte dell'imposta relativa all'energia della proposta della Commissione.

2.2. Articolo 1

2.2.1. Articolo 1, paragrafo 1

Al posto di un'imposta generale sull'energia andrebbe introdotto un diritto temporaneo finalizzato sull'energia, il cui gettito dovrebbe servire a promuovere gli investimenti nel settore del risparmio energetico — purché ciò renda possibile un'ottimizzazione del consumo energetico maggiore di quella legalmente prescritta — e delle energie rinnovabili nonché a finalizzare misure di accompagnamento in favore delle famiglie e di piccoli consumatori, per evitare loro difficoltà sociali. Gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di creare all'uopo dei fondi (per l'industria, per le imprese di distribuzione d'energia, e per le famiglie ed i piccoli consumatori professionali).

2.3. Articolo 9

2.3.1. Articolo 9, paragrafo 3

Il Comitato è favorevole all'aumento progressivo dell'aliquota del diritto temporaneo finalizzato, poichè un forte aumento improvviso non può favorire l'auspicato adeguamento strutturale. [(IEA) Modello energetico mondiale/studio del mercato dell'energia. Gli effetti macroeconomici di un'imposta sul CO₂ potrebbero essere una diminuzione del PIL tra lo 0,5 ed il 3,0% entro il 2000, fermo restando che il gettito venga reimpiiegato. Tali effetti macroeconomici possono essere mitigati nel caso l'imposta venga introdotta gradual-

mente, in modo da dare ai privati ed ai produttori l'opportunità di adattare le proprie abitudini di consumo ed i propri metodi di produzione.]

2.3.2. Articolo 9, paragrafo 3

I previsti aumenti dell'aliquota dovrebbero poter essere temporaneamente sospesi nel caso di aumenti sostanziali dei prezzi dovuti all'andamento del mercato mondiale, mentre di fronte a considerevoli diminuzioni dei prezzi dovrebbe poter essere possibile anticipare l'aumento dell'aliquota stessa.

2.4. Articolo 10

2.4.1. Articolo 10, paragrafo 1

Il Comitato è disposto ad accettare una riduzione dell'aliquota del diritto temporaneo finalizzato solo se limitata nel tempo.

2.4.2. Articolo 10, paragrafo 2

Una completa o parziale esenzione dal diritto dovrebbe essere possibile solo nel caso in cui ciò consentisse di realizzare valori di consumo energetico più favorevoli di quelli legalmente prescritti.

2.5. Articolo 11

Per evitare il pericolo di abusi, le riduzioni del debito d'imposta o i rimborsi dovrebbero essere concessi solo nel caso in cui ciò consentisse di realizzare valori di consumo energetico più favorevoli di quelli legalmente prescritti. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della proposta, dovrebbe presentare delle proposte al riguardo.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento (controparere), che ha ottenuto il voto favorevole di almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto nel corso del dibattito.

Sopprimere l'intero testo a partire dal punto 1 e sostituirlo con il seguente:

« 1. Contesto generale

Dato che il rischio connesso all'eventuale aumento dell'effetto serra non è stato ancora sufficientemente misurato nella sua realtà, nei meccanismi che lo contraddistinguono e nelle dimensioni, è opportuno mostrare una certa moderazione nel dimensionamento delle azioni da attuare. Queste ultime debbono pertanto venire esaminate nella loro totalità, in modo da poter selezionare le più efficaci sul piano ecologico e le meno rischiose o costose sul piano economico. Il Comitato insiste d'altra parte sull'importanza fondamentale di una valutazione realistica delle possibilità di adattamento o di trasformazione in campo tecnologico, senza le quali sarebbe impossibile conseguire gli obiettivi fissati per le emissioni di CO₂ o costituirebbero gravi motivi di destrutturazione economica e sociale. A questo riguardo, la proposta della Commissione è assolutamente insoddisfacente.

Tenendo presente tale grave insufficienza, la proposta relativa all'introduzione nella CEE di un'imposta per la riduzione delle emissioni di CO₂ deve essere esaminata alla luce di quattro punti fondamentali:

- la sua efficacia in relazione all'obiettivo fissato, che è quello di stabilizzare il livello generale delle emissioni di CO₂ nei prossimi dieci anni partendo da una diminuzione dei consumi unitari d'energia nel settore industriale, da una sostituzione con energie meno inquinanti e da una conversione in favore di prodotti che impiegano minor quantità d'energia;
- la tutela della competitività dell'industria comunitaria a livello internazionale;
- l'efficacia di altre modalità d'intervento aventi anch'esse lo scopo di stabilizzare le emissioni complessive di CO₂;
- i possibili risultati di misure che hanno per oggetto gli altri gas che provocano l'effetto serra.

2. Obiezioni alla proposta di direttiva

Nel contesto appena delineato, il Comitato ritiene che la proposta di direttiva della Commissione sia del tutto insoddisfacente per quattro motivi principali:

- 1) l'efficacia dell'imposta di cui si propone l'introduzione è particolarmente limitata. Si ricorderà innanzitutto che, in base ai calcoli macroeconomici effettuati nel 1990 e 1991, l'incidenza di tale imposta sulla riduzione dei consumi energetici unitari non supera qualche punto percentuale. Il contributo che la Commissione stessa si attende da tale imposta per la realizzazione dell'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO₂ nel corso dei prossimi 8 o 10 anni è modesto (25%). Un recente studio della Direzione generale (DG) XVII, nonché vari studi a livello industriale, non fanno che confermare tale mediocre prestazione;
- 2) la competitività di numerose industrie comunitarie verrebbe seriamente pregiudicata in caso di iniziativa isolata da parte della Comunità. A questo proposito, il Comitato richiama l'attenzione delle istituzioni comunitarie sulla necessità di andare oltre il quadro dell'OCSE e di considerare la concorrenza potenziale, nei settori maggiormente interessati dall'introduzione dell'imposta, di paesi quali il Brasile, gli Stati dell'Europa centro-orientale o quelli della CSI. Per tale motivo, il principio della «condizionalità» stabilito dal Consiglio dei ministri della Comunità europea va inteso nella sua accezione geografica più ampia;
- 3) il Comitato sottolinea che esistono altre misure in grado di produrre, dal punto di vista ecologico, effetti se non altro equivalenti a quelli, estremamente limitati, derivanti dall'applicazione dell'imposta, senza per questo dare origini agli squilibri settoriali o globali che quest'ultima comporterebbe. Vanno sottolineate a questo proposito due tipi di azioni:
 - da una parte, l'impegno assunto, in collaborazione con i settori e le imprese interessate, a realizzare dei progressi, si da garantire un aumento nel risparmio energetico per lo meno equivalente a quello che risulterebbe dall'applicazione dell'imposta;
 - dall'altra, trattandosi di un problema d'ordine mondiale, è necessario che l'efficacia delle politiche attuate sia anch'essa valutata a livello mondiale, affinché le somme impiegate producano i massimi effetti. Bisogna quindi tener conto del fatto che l'incidenza dei paesi CEE sul livello globale delle emissioni di CO₂ è di appena il 13%, poiché l'efficacia ecologica ed energetica nella Comunità è relativamente elevata. Per ottimizzare le risorse inserite nella protezione dell'ambiente è lecito chiedersi se le somme che la CEE intendesse spendere per ridurre le sue emissioni di CO₂ non sarebbero meglio sfruttate se impiegate nei paesi meno efficienti dal punto di vista energetico o in quelli meno orientati verso fonti d'energia meno inquinanti, quali la Cina, i paesi europei dell'ex blocco comunista o i paesi del Terzo Mondo. Si consideri che ogni ECU investito in questi paesi produrrà benefici ecologici ben maggiori che nella CEE;
- 4) il Comitato deplora che la Commissione non abbia minimamente tenuto conto del contributo che la riduzione degli altri gas aventi un effetto serra può apportare all'obiettivo della stabilizzazione delle emissioni. Recenti studi effettuati dall'Agenzia per l'ambiente ed il controllo dell'energia (ADEME), Francia, dimostrano che la riduzione delle emissioni degli altri gas ad effetto serra, che si sta attuando in modo praticamente spontaneo, dovrebbe condurre entro il 2001 ad un forte ridimensionamento delle emissioni globali di gas ad effetto serra in Francia, anche in presenza di un leggero aumento delle emissioni di CO₂, nel caso in cui ci si accontentasse di operare riduzioni in grado di presentare un rapporto costi/benefici soddisfacente. Tenuto conto dei dubbi scientifici a cui abbiamo fatto cenno, è quindi lecito interrogarsi sull'opportunità di una simile imposta, considerati i suoi limitati effetti sul piano ecologico ed i suoi costi economici, senza che questo dia origine ad una diminuzione del livello globale delle emissioni di gas ad effetto serra.

3. Incoerenza e difficoltà di altro tipo

Il Comitato sottolinea infine che la proposta di direttiva della Commissione, oltre a sollevare gravi difficoltà tecniche d'applicazione, pecca di incoerenza e presenta seri pericoli di inasprimento dei prelievi obbligatori:

- l'incoerenza è data dalle due componenti della base imponibile dell'imposta: il CO₂ e l'energia in quanto tale. Questo induce la Commissione a prevedere una pressione fiscale sulle energie «pulite» dal punto di vista dell'effetto serra (energie nucleari e idroelettriche), fatto che, oltre ad essere incoerente di per sé, provoca ulteriori incongruenze per il fatto di limitare altresì la conversione verso altre fonti di energia, a livello sia di produzione che di consumo;
- l'applicazione del principio della neutralità incontrerà senza dubbio numerose difficoltà d'ordine amministrativo, a meno di applicare tale principio ad un livello essenzialmente macroeconomico. Il problema più grave sarebbe senza dubbio costituito dalla distorsione della concorrenza all'interno della Comunità che, con tutta probabilità, si avrebbe in seguito all'applicazione nazionale prevista dalla proposta della Commissione;
- nell'attuale contesto di serie, per non dire gravi, difficoltà di bilancio, può sorgere il dubbio che l'imposta proposta costituisca in definitiva un'«ottima» opportunità per accrescere le entrate tributarie. Ciò comporterebbe un ulteriore aggravio dei prelievi obbligatori pari a circa 1 punto percentuale del prodotto interno lordo (PIL) a pieno regime quando in realtà gli Stati membri della CEE sopportano prelievi già eccessivamente alti.»

Esito della votazione nominale

Voti favorevoli: 56, voti contrari: 83, astensioni: 3.

Hanno votato a favore della modifica proposta (controparere) i seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati:

ARENA ASPINALL, BAGLIANO, BEALE, BELL, BELTRAMI, BERNABEL, BLACK, BREDIMA-SAVOPOULOU, CEYRAC, CHEVALIER, CONNELLAN, DELOROZOY, DONCK, FRERICHS, GAFO FERNANDEZ, GARDNER, GERMOZZI, GHIGONIS, GIACOMELLI, GIESECKE, GREEN, GUILLAUME, KAARIS, KAFKA, KAZAZIS, LAUR, LITTLE, LÖW, LYONS, MERCE JUSTE, MEYER-HORN, MOBBS, MORIZE, NOORDWAL, OVIDE ETIENNE, PANERO FLOREZ, PARDON, PEARSON, PELLETIER, Ch., PELLETIER, R., PERRIN-PELLETIER, PETERSEN, PRICOLO, PROUMENS, ROBINSON, ROMOLI, SAUWENS, SCHADE-POULSEN, SCHLEYER, SCHNIEDERS, SOLARI, STECHER NAVARRA, TESORO OLIVER, WHITWORTH, WICK.

Hanno votato contro la modifica proposta (controparere) i seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati:

ABEJON RESA, AMATO, BLESER, BOISSEREE, BORDES-PAGES, BRIESCH, CAL, CARROLL, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CHRISTIE, COLOMBO, DECAILLON, von der DECKEN, DIAPOULIS, van DIJK, DOUVIS, DRAIJER, DRILLEAUD, DUNKEL, ELSTNER, ENGELEN-KEFER, ETTY, EULEN, FLUM, FORGAS I CABRERA, FRANDI, FREEMAN, GEUENICH, GIATRAS, GOMEZ MARTINEZ, GREDAL, GROBEN, HAGEN, HILKENS, JANSSEN, JENKINS, de KNEGT, KORFIATIS, LACA MARTIN, LAPPAS, LARSEN, LIVERANI, LUSTENHOUWER, MADDOCKS, MANTOVANI, MARGALEF MASIA, MASUCCI, MAYAYO BELLO, MERCIER, MOLINA VALLEJO, MORELAND, MORRIS, MOURGUES, MUÑIZ GUARDADO, NIELSEN B., NIELSEN P., NIERHAUS, PELLARINI, PETROPOULOS, PIETTE, POMPEN, QUEVEDO ROJO, RANGONI MACHIAVELLI, REA, ROSEINGRAVE, SANTIAGO, SANTILLAN CABEZA, SANTOS, SCHMIDT, SCHMITZ, von SCHWERIN, SEQUEIRA, SILVA, SMITH, SPYROUDIS, STRAUSS, TIXIER, VELASCO MANCEBO, VERBOVEN, WAGENMANS, WALDACK, ZUFIAUR NARVAIZA.

Si sono astenuti i seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati:

ATAÍDE FERREIRA, BERNS, PAVLOPOULOS.

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(93/C 108/07)

Il Consiglio, in data 3 luglio 1992, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hilkens, in data 2 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a maggioranza, 13 voti contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazione preliminare

1.1. La proposta della Commissione è intesa a precisare le disposizioni della direttiva quadro per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi alimentari autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (Direttiva 89/107/CEE).

1.2. La direttiva quadro enumera le categorie di additivi che sono ammissibili solo in quanto tali. È stato adottato il principio di elenchi positivi degli additivi

autorizzati. L'ammissione di ogni additivo deve formare oggetto di un parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

1.3. L'articolo 3 della suddetta direttiva quadro stabilisce che delle direttive specifiche riprenderanno disposizioni particolari relative all'impiego consentito di determinate categorie di additivi elencati nell'allegato della direttiva quadro. Vi saranno riprese nel contempo le direttive verticali già esistenti.

1.4. Oltre alle direttive concernenti i coloranti e gli edulcoranti, la Commissione presenta ora una proposta in merito agli altri additivi, ad eccezione degli agenti di trattamento delle farine, sui quali il Comitato scientifico dell'alimentazione umana deve ancora pronunciarsi.

1.5. La proposta di direttiva sugli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti stabilisce che possono essere utilizzati nei prodotti alimentari soltanto gli additivi ripresi negli allegati della direttiva stessa.

1.6. Accanto ad un elenco generale degli additivi ammessi (Allegato I) in cui è applicabile il principio del «quanto basta», negli altri allegati sono specificati gli additivi ammessi in determinate quantità in determinati prodotti.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione in quanto poggia su un elenco positivo di sostanze che, ad esclusione di qualsiasi altra, possono essere utilizzate quali additivi alimentari. Questa è l'impostazione prescritta dalla direttiva quadro sugli additivi alimentari.

2.2. Il Comitato approva anche il sistema relativo alla politica di ammissibilità, qual è esposto nell'articolo 2 della proposta. In base a tale sistema è infatti possibile autorizzare in determinati gruppi di prodotti alimentari soltanto l'uso degli additivi specificamente menzionati e stabilire eventualmente delle restrizioni per quanto concerne i quantitativi.

2.3. Il Comitato può approvare il principio del «quanto basta» e apprezza l'impegno della Commissione per una sua applicazione corretta. Il Comitato insiste affinché la Commissione riprenda integralmente negli articoli della direttiva, come capitolo a parte, la definizione del principio del «quanto basta» figurante ora nell'allegato e consistente a precisare che gli additivi alimentari in causa «devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato e non devono indurre in inganno il consumatore».

2.4. Il Comitato parte dall'ipotesi che gli additivi autorizzati negli allegati sono considerati accettabili dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana, in termini di sicurezza, per l'impiego nei prodotti alimentari. Si esorta la Commissione a proseguire la politica intesa ad autorizzare soltanto gli additivi che il Comitato scientifico abbia giudicato idonei dal punto di vista tossicologico. Il Comitato ritiene che additivi autorizzati in cui vengono individuate a posteriori caratteristiche negative debbano essere sottoposti a un nuovo parere

del Comitato scientifico. Si ha così la garanzia che tale politica si basa sui più recenti giudizi del Comitato scientifico.

2.4.1. Il Comitato sottolinea nuovamente che in tale materia viene attribuita una posizione chiave al Comitato scientifico dell'alimentazione umana. Di conseguenza la composizione e i metodi di lavoro di tale comitato devono riflettere un elevato livello scientifico e l'assoluta indipendenza dei suoi membri.

2.5. Il Comitato invita la Commissione ad inserire un articolo in cui si precisi che possono essere utilizzati soltanto gli additivi che rispondono alle specifiche raccomandate dal Comitato scientifico. Esso suggerisce inoltre di precisare che il Comitato scientifico garantisce che le specifiche poggiano esclusivamente su preparati sottoposti a test.

2.6. Qualora la dose giornaliera ammissibile sia basata su un determinato quantitativo di un preparato soggetto a test, il Comitato invita a tener conto, nel fissare il livello massimo di sostanze attive, della proporzione di sostanza attiva nel preparato soggetto a test.

2.7. Il Comitato rileva che il Comitato permanente per i prodotti alimentari, in base alla direttiva in esame, funge da comitato consultivo della Commissione.

Il Comitato invita la Commissione a formulare i compiti descritti nell'articolo 5 in modo che questi risultino circoscritti entro i limiti delle disposizioni della direttiva, inclusi gli allegati.

2.8. Considerata la grande importanza attribuita al Comitato scientifico dell'alimentazione umana nell'elaborazione della politica dei prodotti alimentari, il Comitato insiste presso la Commissione affinché i pareri di tale comitato vengano pubblicati su larga scala e nelle diverse lingue della Comunità.

2.9. Il Comitato fa osservare che non sarà possibile rispettare la data del 1° gennaio 1993 prevista per l'entrata in vigore della direttiva.

3. Osservazioni particolari sugli articoli

3.1. Articolo 1, paragrafo 2

Si constata che la categoria degli «agenti schiumogeni» non figura nell'Allegato I della Direttiva quadro 89/107/CEE. Il Comitato invita la Commissione ad adottare misure atte a prevenire i problemi che possono sorgere in caso di ammissione di tale categoria di sostanze.

3.2. Articolo 12, paragrafo 4

a) A volte alle acque potabili in bottiglia vengono aggiunti conservanti destinati a prolungarne il perio-

do di validità. Si tratta di sostanze diverse da quelle utilizzate per la preparazione delle acque potabili. Il Comitato chiede che l'impiego di tali conservanti sia disciplinato dalla direttiva in esame.

- b) Il cloruro di ammonio è una sostanza aromatica, ma in certi Stati membri è considerata come un additivo. Viene ripreso nell'articolo 1 per impedire l'insorgere di problemi dopo l'entrata in vigore della direttiva. Per lo stesso motivo il Comitato suggerisce di menzionare nell'articolo 1 anche la caseina e i suoi derivati, nonché il fumo, dato che tali sostanze sono considerate come additivi in alcuni Stati membri.

3.3. *Articolo 2*

3.3.1. Il Comitato approva il contenuto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), che enumera i prodotti alimentari in cui non devono essere aggiunti degli additivi. Il Comitato apprezza in particolare che vi si menzioni la categoria dei «prodotti alimentari non lavorati». Secondo il Comitato diversi altri prodotti potrebbero figurare in tale articolo:

- yogurt comune (nella misura in cui il prodotto contenga bacilli vivi) e latticello; una comunicazione della Commissione del 1991 indica che gli Stati membri possono vietare la menzione «yogurt» o qualsiasi altra variante della parola «yogurt» per quei prodotti che non contengano bacilli vivi. In questo modo si sono determinate disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di legge stabiliti per i prodotti chiamati «yogurt». Il Comitato chiede perciò alla Commissione di tener conto di dette disparità e di riprendere nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), lo yogurt contenente bacilli vivi;
- creme, ad esempio prodotti tipici come budini di riso, aventi come soli ingredienti latte e cereali; non rientrano perciò in tale categoria i prodotti con aggiunta di zucchero;
- pasta;
- conserve di ortaggi in scatola e vetro, salvo i prodotti che hanno subito modifiche fisiche e quelli menzionati negli Allegati III e IV. Hanno subito modifiche fisiche significa che sono stati tagliati, mondati, ecc.;
- erbe e condimenti secchi non miscelati; eccezioni possono essere previste in altri allegati.

3.3.2. Per quanto riguarda i prodotti alimentari non lavorati, alcuni additivi figuranti all'Allegato I sono necessari dal punto di vista tecnologico, per cui dovrebbero essere esonerati. Il Comitato chiede alla Commissione di autorizzare gli additivi menzionati nei seguenti

«prodotti alimentari non lavorati» e di riprenderli caso per caso in un elenco a parte:

— riso a cottura rapida	E 471: 10 g/kg E 472a: 10 g/kg
— verdura congelata e surgelata non lavorato	E 300: QB E 301: QB
— frutta congelata e surgelata non lavorata	E 302: QB E 330: QB E 331: QB E 332: QB E 333: QB
— pesce surgelato	E 300: QB E 301: QB E 302: QB
— crostacei e molluschi congelati	E 300 — 301 — 302 Ascorbati QB of 750 mg/kg
E 330 — 331 — 332 — 333	Citrata QB of 3000 mg/kg
E 500a — 500b — 501a — 501b	Carbonati QB of 5000 mg/kg
E 530	Ossido di magnesio QB of 500 mg/kg
— Calamari da friggere	E 526 Idrossido di calcio 500 mg/kg

3.4. Prendendo lo spunto dal riesame delle condizioni d'impiego della direttiva annunciato all'articolo 8, il Comitato suggerisce alla Commissione di elaborare una relazione in merito agli sviluppi constatati nel periodo considerato e in particolare sui problemi rilevati. Esso raccomanda alla Commissione di sottoporre tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

4. Osservazioni particolari sugli allegati

4.1. *Allegato I*

4.1.1. Il Comitato può approvare la portata dell'Allegato I e il principio del «quanto basta» applicabile alle sostanze ivi elencate.

4.1.2. In alcuni Stati membri gli ambienti dei consumatori e quelli scientifici⁽¹⁾ nutrono dubbi sui glutammati in quanto è stato segnalato che, a forti dosi, tale sostanza può provocare reazioni indesiderabili. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di non autorizzare il glutammato secondo il principio del «quanto basta», ma di fissare quantitativi massimi d'impiego per determinati prodotti.

(1) Cfr. le seguenti pubblicazioni scientifiche:

1. «Ipersensibilità alimentari: ricerca per un inventario e un orientamento politico» — Ministero per il benessere, la salute pubblica e la cultura — (Health, Rijswijk 1990, p. 45).
2. «Monoglutammato di sodio» *Food Technology* (maggio 1987, p. 143 e seguenti).

4.2. Allegato II

4.2.1. L'Allegato II riprende l'elenco dei prodotti alimentari in cui è autorizzato un impiego limitato degli additivi dell'Allegato I. In tutti gli altri prodotti alimentari possono essere utilizzati gli additivi (più di 100) dell'Allegato I, secondo il principio del «quanto basta». Nella maggior parte degli Stati membri l'impiego di additivi nei prodotti alimentari di base è disciplinato e limitato legalmente. Il Comitato constata che la proposta implica che nella maggior parte degli Stati membri potranno essere autorizzati più additivi di quelli attualmente ammessi in gran parte dei prodotti alimentari di base.

4.2.1.1. Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che per quanto concerne i prodotti alimentari di base il consumatore si aspetta di trovarvi certe caratteristiche. Il Comitato chiede perciò alla Commissione di rivedere la proposta di ammissibilità degli additivi dell'Allegato I nei prodotti alimentari di base.

Questa revisione potrebbe essere realizzata riprendendo nell'Allegato II prodotti alimentari che vengono considerati «di base» in uno o più Stati membri. Possono essere presi in considerazione ad esempio i seguenti prodotti:

- prodotti a base di carne;
- formaggio, formaggio spalmabile e cagliata;
- pane e affini;
- ortaggi lavorati e in conserva;
- frutta lavorata e in conserva;
- prodotti a base di patate;
- birra e vino;
- prodotti lattieri, diversi da quelli dell'articolo 2.3;
- oli e grassi;
- emulsioni grasse come la margarina;
- prodotti d'uova;
- pasta di pomodori e prodotti a base di pomodori;
- dessert a base di frutta.

4.2.2. L'Allegato II della direttiva è la sintesi di tutte le direttive verticali esistenti. Alcuni settori dell'industria sono soddisfatti dell'attuale situazione per quanto riguarda l'impiego di additivi nei loro prodotti, qual è disciplinato dalle direttive verticali. Altri settori ritengono invece che si debba cogliere l'occasione dell'elaborazione di una regolamentazione orizzontale per adeguare le direttive verticali esistenti in materia di utilizzo degli additivi. Il Comitato cita ad esempio la direttiva sulla cioccolata e i prodotti a base di cioccolata e invita la Commissione a ritoccare tali direttive verticali dove ciò sia considerato auspicabile.

4.3. Allegato III

4.3.1. Il Comitato ha appreso dalla Commissione che un'autorizzazione valida per un additivo in un

prodotto alimentare può essere abolita solo con il consenso dello Stato membro in cui vige. Quanto agli additivi attualmente impiegati, si suppone, come di un fatto acquisito, che rispondano ad una necessità di ordine tecnologico. Ora, a causa delle differenze tra gli Stati membri (ad esempio in materia di clima, di metodi di produzione, ecc.) l'impiego di un dato additivo in un prodotto alimentare è a volte necessario in uno Stato membro, mentre non lo è in un altro. Il Comitato insiste presso la Commissione affinché impedisca, nella misura del possibile, che degli Stati membri siano costretti ad autorizzare l'uso di additivi in prodotti alimentari in cui essi non lo hanno mai giudicato necessario. Il Comitato suggerisce alla Commissione di prevedere all'uopo la descrizione precisa nell'ambito di una data categoria di prodotti alimentari dei prodotti che possono contenere un determinato additivo.

4.3.1.1. Il Comitato si compiace peraltro che la Commissione abbia già adottato tale impostazione per alcuni prodotti. Proprio per il fatto che l'impiego di additivi può modificare l'identità dei prodotti alimentari di base, il Comitato considera importante un'accurata normativa in proposito.

4.3.1.2. Un'altra impostazione che il Comitato suggerisce alla Commissione consiste nel definire una politica di autorizzazioni più restrittiva e nel prevedere un periodo transitorio di cinque anni a favore degli Stati membri che non sono in grado di adempiervi immediatamente. Il Comitato gradirebbe sapere dalla Commissione se ciò sia possibile in certi casi. Esso fa osservare che la revisione della direttiva in oggetto, proposta dall'articolo 8, non prevede tale possibilità.

4.3.2. Le proposte di cui all'Allegato III sono basate in certi casi sulle autorizzazioni esistenti in uno o più Stati membri. Il Comitato chiede alla Commissione che per questi casi descriva la categoria in modo tale da concernere soltanto i prodotti per i quali anche la legislazione nazionale consente l'impiego dell'additivo in causa. In base a quanto precede il Comitato chiede alla Commissione di definire con maggior precisione nella proposta le seguenti categorie:

- prodotti a base di carne — cotti, affumicati o essiccati — solo per il trattamento in superficie; riguarda l'acido sorbico;
- latte fermentato, trattato termicamente: riguarda l'acido sorbico;
- dessert a base di latticini: riguarda l'acido sorbico + l'acido benzoico;
- pane a fette preconfezionato: riguarda l'acido sorbico.

4.3.3. Il Comitato constata che, per quanto riguarda il vino, la proposta della Commissione si limita a rimandare alla direttiva verticale relativa al vino. Secondo il Comitato, la dose consentita di SO₂ per il vino dev'essere disciplinata nel quadro di questa direttiva orizzontale sugli additivi.

4.3.4. Il Comitato invita la Commissione a limitare l'ammissibilità della nisina nel formaggio ai tipi per i

quali vi sia una necessità tecnologica. Esso sottolinea che in alcuni Stati membri è momentaneamente vietato l'uso della nisina nei formaggi « comuni ». Il Comitato non ha nulla da obiettare contro l'uso della nisina nei formaggi lavorati.

4.3.5. Il Comitato propone di riferire in tutti i casi il quantitativo massimo autorizzato di BHA e di BHT alla proporzione di grasso nel prodotto alimentare. Il Comitato chiede che vengano esaminate le possibilità di limitare, dopo un periodo transitorio, l'impiego di tali sostanze che sono peraltro autorizzate solo in un numero ristretto di Stati membri.

4.4. *Allegato IV*

4.4.1. L'aggiunta di fosfati al latte sterilizzato e a temperatura ultra alta (UHT) ha anzitutto lo scopo di mascherare la qualità variabile della materia prima. Il Comitato propone che agli Stati membri in cui tale additivo nei prodotti lattieri è considerato necessario, venga concesso un periodo transitorio di cinque anni entro il quale avranno la possibilità di migliorare la qualità della materia prima.

4.4.2. I polifosfati hanno la caratteristica di trattene- re l'acqua, per esempio nei prodotti di carne. Il Comitato chiede alla Commissione di sottoporre a un esame critico l'impiego di tali sostanze nella categoria « altri prodotti alimentari lavorati ».

4.4.3. Il Comitato propone di limitare agli ortaggi bianchi l'impiego dell'etilendiamminotetraacetico acido (EDTA) nella categoria « legumi e ortaggi ».

4.4.4. Quanto all'uso delle carragenine il Comitato chiede che sia specificata la categoria « altri prodotti alimentari ».

4.4.5. Il sorbitolo e alcune sostanze affini, consumati in dosi di 20 gr., può già causare problemi, secondo il Comitato scientifico, nelle persone con una sensibilità al prodotto. In alcuni Stati membri l'impiego di tale sostanza è perciò regolamentato. Il Comitato invita la Commissione a specificare l'uso di tale sostanza per scopi diversi dall'edulcorazione, poiché l'utilizzo del sorbitolo quale riempitivo può determinare il consumo di quantità considerevoli.

4.4.6. Il Comitato propone che l'autorizzazione relativa agli edulcoranti in dosi tali da avere un effetto dolcificante sia disciplinata dalla direttiva sugli edulcoranti. Secondo il Comitato l'autorizzazione delle dosi proposte per la Neoesperidina DC dovrebbe quindi essere concessa nel quadro della direttiva sugli edulcoranti.

4.5. *Allegati V e VI*

4.5.1. Il Comitato si compiace del rigore con cui sono trattati gli additivi alimentari ammessi negli alimenti per lattanti, negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti per lo svezzamento.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla relazione economica annuale per il 1993

(93/C 108/08)

Il Consiglio, in data 18 febbraio 1993, ha deciso in base alla Decisione 90/141/CEE del 12 marzo 1990 sulla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici durante la prima fase dell'Unione politica e monetaria, ed in particolare all'articolo 4, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla relazione economica annuale per il 1993.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Vasco Cal, in data 9 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a maggioranza e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La Commissione ha approvato il 3 febbraio 1993 la relazione sulla situazione economica della Comunità. La presidenza del Consiglio chiede il parere del Comitato per la fine di febbraio. Tali scadenze ravvicinate hanno ovviamente reso difficile l'organizzazione dei lavori e la preparazione del parere.

Nonostante ciò, l'importanza e l'urgenza delle questioni affrontate nella relazione sulla situazione economica della Comunità giustificano l'impegno profuso per far conoscere tempestivamente la posizione del Comitato.

Il Comitato sta predisponendo inoltre un parere d'iniziativa sul tema «Crescita ed occupazione».

1.2. Le conclusioni della Presidenza del Vertice di Edimburgo includono una «Dichiarazione sulla promozione della ripresa economica in Europa» per «rafforzare le determinanti fondamentali della crescita ed incentivare la creazione di posti di lavoro».

1.2.1. Come misure immediate, oltre al rafforzamento dei meccanismi di vigilanza multilaterale, il Vertice ha sottolineato la creazione nell'ambito della Banca europea per gli investimenti (BEI) di un nuovo strumento di prestito temporaneo di 5 miliardi di ECU per accelerare il finanziamento di progetti di infrastruttura relativi alle reti di trasporto transeuropee e l'istituzione di un fondo europeo d'investimenti con un capitale di 2 miliardi di ECU (cifra che va messa in relazione con i mille miliardi di ECU spesi per investimenti ogni anno nella Comunità).

2. Situazione, cause e prospettive della situazione economica secondo la Commissione europea

2.1. Nella relazione economica annuale, la Commissione afferma che, a breve termine, non esiste la possibilità di modificare l'evoluzione economica e rinvia al

medio termine la possibilità che la Comunità ritrovi il suo potenziale di crescita di circa il 3% annuo.

2.2. I quadri macroeconomici inseriti nella relazione economica annuale non possono più nascondere la gravità della situazione economica in cui è immersa la Comunità.

2.2.1. Dopo un periodo di crescita del prodotto interno lordo (PIL) comunitario superiore al 3% annuo nel periodo '88-'90, si constata che, al contrario di quanto era stato previsto e annunciato, la crescita del PIL comunitario nel periodo '91-'93 rallenta in modo tale che nell'arco dei tre anni si ottiene un tasso equivalente al tasso annuo del triennio precedente.

2.2.2. Per quanto riguarda la formazione lorda di capitale fisso, dopo i tassi annui di circa il 7% raggiunti tra l'87 e l'89, la Comunità ha fatto registrare un tasso del 3,8% nel '90, dello 0,5% nel '91, dell'1% nel '92, e si stima ora che nel '93 il tasso sarà negativo (-0,5%). Gli investimenti in beni strumentali hanno avuto un andamento ancora più negativo.

2.2.3. Per quanto riguarda l'inflazione, la media comunitaria si mantiene dall'89 intorno al 5% annuo (il deflatore del consumo privato ha fatto segnare dall'89 i tassi del 4,9%, 4,5%, 5,3% e 4,6%, e anche per il '93 si prevede un tasso del 4,6%). Nel frattempo, nel medesimo periodo, il saggio degli Stati Uniti è diminuito dal 5% dell'89-'90 a circa il 3% del '92-'93 e quello del Giappone si è mantenuto fra il 2% e il 3% all'anno.

2.2.4. Per quanto riguarda il commercio con l'estero della Comunità, il deterioramento dell'avanzo della bilancia commerciale tedesca dall'89 è stato la causa principale dell'aumento del deficit commerciale della Comunità.

La bilancia delle partite correnti in percentuale del PIL è passata, dall'equilibrio raggiunto nell'89 a -0,3% nel '90, a -1% nel '91 e nel '92 e si valuta che anche nel '93 si attesterà al -1%.

2.2.5. La situazione di bilancio negli Stati membri si è ancora allontanata dagli obiettivi fissati nel Protocollo allegato al Trattato di Maastricht: il fabbisogno finanziario delle amministrazioni pubbliche dell'insieme della Comunità, in percentuale del PIL, che era del -2,9%

nell'89, è passato a -4,1% nel '90, a -4,6 nel '91, al -5,3 nel '92 e si prevede -5,75% per il '93.

2.2.6. Il totale dei nuovi posti di lavoro nella Comunità era aumentato al saggio dell'1,5 nell'89-'90, determinando la riduzione del livello di disoccupazione nella Comunità all'8,3% alla fine del '90. Però, a partire da quella data il numero di posti di lavoro si è incrementato solo dello 0,1% nel '91 per scendere dello 0,5% nel '92 e, secondo le previsioni, passare allo -0,8% nel '93, cosa che determinerebbe nel '93 un saggio di disoccupazione dell'11%, percentuale che corrisponde a circa 15 milioni di disoccupati.

Il grado di utilizzazione della capacità produttiva nell'industria di trasformazione, che era di circa l'85% nel '90, è passato all'82% nel '91 e a meno dell'80% nel '92.

2.2.7. L'aumento annuo della retribuzione reale pro capite dei lavoratori (depurato dell'inflazione per mezzo dell'indice dei prezzi al consumo) che era stato del 2,8% nel 1980 è passato all'1,8% nel '91, all'1,3% nel '92 e si valuta che avrà una variazione nulla nel '93.

La redditività del capitale fisso è ancora aumentata fino al periodo '90-'91 avvicinandosi ai livelli storici del periodo '61-'73.

2.3. Le ragioni avanzate dalla Commissione per giustificare un andamento tanto negativo della situazione economica negli ultimi anni e gli errori successivi commessi nelle previsioni sono:

2.3.1. l'evoluzione ciclica dell'economia, dopo un periodo di crescita « anormale » come quello verificatosi nell'88-'89 che ha superato il potenziale di crescita e ha determinato una pressione inflazionistica che è stato necessario correggere (sia per quanto riguarda i salari, sia per quanto riguarda i bilanci) per mezzo di una politica monetaria restrittiva a partire dall'89-'90;

2.3.2. l'evoluzione della situazione negli Stati Uniti (con una crescita del PIL del +0,7% nel '90 e una diminuzione di -1,3% nel '92) e in Giappone (la cui crescita è rallentata dal 5,2% nel '90, al 4,4% nel '91 e all'1,5% nel '92) nonché la quotazione del dollaro che ha causato difficoltà agli esportatori della Comunità;

2.3.3. l'unificazione tedesca che in una prima fase ha stimolato la domanda interna (5% all'anno nel '90-'91), ha determinato però situazioni di squilibrio (inflazione più alta di quella solita, deficit di bilancio dell'ordine del 3,5% del PIL, senza considerare inoltre elementi che sono ancora fuori bilancio e che saranno inclusi a partire dal '95);

2.3.4. la speculazione sui mercati monetari che si è scatenata nell'estate del '92, comportando l'uscita della Sterlina e della Lira dal meccanismo di tassi di cambio e la svalutazione delle monete più esposte (peseta, escudo, sterlina irlandese);

2.3.5. la situazione politica in Europa, dopo i referendum danese e francese, si è aggravata in tutti gli Stati membri, creando un'incertezza generale sui progressi dell'Unione politica e dell'Unione economica e monetaria;

2.3.6. infine, come risultato della congiunzione dei fattori summenzionati, gli indicatori della fiducia dei consumatori e delle imprese sono diminuiti costantemente dall'89, raggiungendo alla fine del '92 i valori più bassi finora mai registrati.

2.4. Le prospettive economiche per il '93, presentate dalla Commissione, non sono molto incoraggianti. Si ritiene che la politica seguita non abbia alternative e che sia necessario proseguire con la stessa politica economica e finanziaria.

2.4.1. Per quanto riguarda gli elementi condizionanti inclusi nel Trattato di Maastricht, si considera necessario riaffermare l'impegno degli Stati membri nei confronti degli obiettivi fissati in termini di convergenza nominale, in modo da creare le condizioni per una futura ripresa economica sana e contribuire all'aumento della fiducia delle imprese e dei consumatori.

2.4.2. Le tensioni inflazionistiche, il consolidamento dei bilanci, la moderazione salariale, soprattutto nel settore pubblico, costituiscono ancora, secondo la Commissione, i principali problemi a breve termine, considerando che le eventuali deviazioni metterebbero in questione le condizioni in base alle quali a partire dal '95-'96 la Comunità può riprendere un saggio di crescita più elevato.

3. Osservazioni sulla situazione economica e sulle misure che s'impongono

3.1. I criteri di convergenza nominale stabiliti nel Trattato di Maastricht devono essere considerati criteri con una validità di medio periodo volti a creare le condizioni di una crescita senza tensioni inflazionistiche e a consentire la realizzazione della Unione economica e monetaria (UEM). Essi vanno ora completati affiancando loro l'obiettivo di una crescita reale più sostenuta, in assenza della quale il deterioramento della situazione economica e della disoccupazione potranno pregiudicare la coesione economica e sociale ed il progressivo miglioramento del tenore di vita così come vengono stabiliti nell'articolo 2 del Trattato.

3.2. L'iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione è stata una decisione positiva dei Capi di Stato e di governo in quanto ammette la gravità della situazione e le sue ripercussioni negative sull'occupazione e fa della crescita e della creazione di posti lavoro la politica comunitaria prioritaria.

Nondimeno ci si attendeva, vista la gravità della situazione, decisioni più rapide ed efficaci perché le azioni decise a livello comunitario avessero un impatto sull'opinione pubblica.

3.3. L'iniziativa per la crescita e l'occupazione va integrata con un'azione concertata a livello delle relazioni economiche internazionali che impedisca la lievi-

tazione delle tensioni protezionistiche e che assicuri un clima internazionale favorevole alla strategia comunitaria di crescita.

3.4. La strategia per la crescita e l'occupazione non va messa in pericolo attraverso politiche di bilancio restrittive che potrebbero avere conseguenze negative per l'espansione economica. Pur rispettando gli obiettivi di convergenza nominale a medio termine si devono comunque adottare misure urgenti perché la crescita possa riprendere.

La riduzione dei tassi d'inflazione è una misura necessaria, specialmente nel contesto di concorrenza mondiale in cui la CEE si inserisce, in modo da farle recuperare il suo livello di competitività sulla scena internazionale.

3.5. Occorre potenziare il coordinamento comunitario e le misure economiche che gli Stati membri adotteranno nell'ambito dell'iniziativa per la crescita e l'occupazione vanno coordinate e annunciate a livello comunitario e non presentate soltanto come una conseguenza della situazione contingente a livello nazionale.

3.6. I conflitti tra gli obiettivi interni e gli obiettivi esterni della politica economica nei diversi paesi europei vanno esplicitati e risolti il più rapidamente possibile, specie per quanto riguarda il mantenimento delle parità monetarie, l'erosione della competitività, il deficit di bilancio e i debiti pubblici.

3.6.1. Il Comitato raccomanda che vi sia un rinnovato impegno per un'azione comune, coordinata e tempestiva da parte di tutti gli Stati membri in materia di tassi di cambio.

3.7. Il livello dei tassi d'interesse reali, soprattutto a breve termine, è uno dei più alti finora mai registrati in tutti i paesi industrializzati. Come ammette l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) nell'ultima relazione annuale (dicembre 1992), «in Europa, il livello elevato dei tassi d'interesse ha frenato la crescita». Nonostante un arretramento dei tassi d'inflazione nella maggior parte degli Stati membri con una conseguente riduzione dei tassi d'interesse creditor, gli interessi debitori non hanno seguito tale andamento.

3.7.1. Occorre sempre distinguere tra i tassi a breve termine che sono direttamente influenzati dalle Banche centrali, e i tassi a lungo termine che dipendono essenzialmente dall'equilibrio risparmio/investimenti e soprattutto dalle aspettative d'inflazione.

3.7.2. Nel caso della Repubblica federale di Germania per esempio il tasso di credito a lungo termine è in questo momento inferiore di circa 0,3 punti percentuali al tasso praticato negli Stati Uniti, mentre per il credito a breve la differenza è di circa 5,4 punti percentuali a sfavore della Repubblica federale di Germania.

Bisogna sperare che l'abbassamento del tasso Lombard e del tasso di sconto, rispettivamente dello 0,5% e dello

0,25%, deciso recentemente dalla Bundesbank, inneschi un movimento generale di riduzione del costo del denaro in Europa.

3.7.3. È proprio la flessione dei tassi d'interesse che consentirà di creare le condizioni per far aumentare gli investimenti ed il consumo privato e far diminuire gli oneri del debito pubblico.

3.7.4. Con un tasso d'interesse implicito del debito superiore al tasso di crescita nominale del PIL (e quest'ultimo è dato dalla crescita in termini reali e dall'aumento dei prezzi, ambedue in deciso rallentamento), si è generato un effetto a valanga che ha condotto ad un appesantimento del tasso d'indebitamento, malgrado il miglioramento verificatosi nei saldi primari dei bilanci dei paesi che si stanno impegnando a rafforzare la disciplina di bilancio.

3.8. Le istituzioni finanziarie in molti paesi dell'OCSE hanno privilegiato negli ultimi anni il credito immobiliare, dal momento che le attività immobiliari sembravano offrire buone garanzie per i prestiti concessi.

3.8.1. L'accresciuta concorrenza, talvolta in mancanza di una vigilanza adeguata sugli istituti di credito, ha indotto una crescita smisurata dei prezzi dei beni immobili che appariva, agli occhi di questi istituti, un rafforzamento di tali garanzie.

3.8.2. Il crollo dei prezzi dei beni immobili si è diffuso in una serie di paesi e ha provocato fallimenti, obbligando enormi iniezioni di fondi pubblici e, più in generale, mettendo in questione la qualità degli attivi.

3.8.3. La gravità di questa situazione sta avendo conseguenze importanti, che occorre studiare a fondo, sul ritmo della ripresa economica che è palesemente più lenta e più debole di quella verificatasi in passato in periodi simili.

3.8.4. Con gli attuali livelli d'indebitamento a livello delle famiglie, delle imprese e del settore pubblico, la diminuzione dei tassi d'interesse soltanto non sarà sufficiente ad assicurare un maggior dinamismo economico. Per questo è altresì necessario che si adottino misure di allocazione più efficiente e produttiva del capitale in modo da aumentare i crediti per gli investimenti produttivi invece che per i progetti di speculazione immobiliare, per esempio.

3.9. Gli investimenti in infrastrutture, soprattutto nelle reti transeuropee dei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, passeranno ad essere di competenza comunitaria con l'inserimento di un nuovo titolo nel Trattato allo scopo di assicurare i vantaggi reali della creazione del mercato interno.

3.9.1. I lavori preparatori per l'avvio dei progetti, molti dei quali sono già individuati, dovrebbero essere accelerati e sia gli Stati membri, sia le istituzioni comu-

nitarie dovrebbero sin da ora annunciare quali progetti dovrebbero avere inizio prima del previsto.

3.9.2. Il Fondo di coesione dovrebbe anch'esso entrare in vigore il più rapidamente possibile.

3.9.3. Oltre agli effetti diretti di tali decisioni sul settore che è profondamente colpito dalla crisi attuale, l'accelerazione dei calendari permetterà di mostrare l'impegno e la fiducia nella ripresa economica.

3.10. Gli effetti macroeconomici delle decisioni del Vertice di Edimburgo relative alle prospettive finanziarie della Comunità fino al '99 comprendenti l'aumento dei fondi strutturali non figurano neanche nella relazione economica annuale della Commissione, ma andrebbero inseriti tra i fattori favorevoli alla ripresa.

3.10.1. Malgrado le prospettive approvate siano rimaste al di qua delle proposte iniziali della Commissione, è stato aumentato il limite massimo delle risorse proprie, sono stati potenziati i fondi strutturali in modo rilevante, sono stati garantiti gli aumenti delle voci destinate alle politiche interne ed all'azione esterna, segnatamente verso l'Europa centrorientale.

3.10.2. Nel complesso, il bilancio comunitario passerà da circa 70 miliardi di ECU nel 1993 a circa 84 miliardi di ECU nel 1999, dei quali 30 saranno destinati ad azioni strutturali.

3.10.3. Gli importanti effetti diretti ed indiretti di tali trasferimenti nei paesi beneficiari, nonché l'aumento della domanda diretta ai fornitori originari di altri Stati membri, costituiranno certamente un contributo importante alla creazione di un clima di fiducia, tanto più che l'esistenza di un quadro pluriennale eviterà le incertezze derivanti dai bilanci annuali.

3.11. Il ruolo delle parti sociali ed il loro contributo per uscire dalla crisi attuale sono stati una costante dei documenti comunitari da quando si è cominciato a constatare che la situazione economica si era aggravata al di là di tutte le aspettative.

3.11.1. Alle parti sociali viene chiesto di assicurare la moderazione salariale, considerata una condizione di stabilità finanziaria, e di accettare la flessibilità del mercato del lavoro per aumentare la propensione ad assumere nuovi lavoratori.

Quanto all'evoluzione salariale, la Commissione precisa ancora che l'incremento dei salari reali dovrebbe limitarsi alla metà dell'aumento della produttività, mentre l'altra metà dovrebbe servire a far crescere la redditività.

3.11.2. Le richieste delle parti sociali agli organi decisionali comunitari, in base specificamente alla dichiarazione approvata il 3 luglio 1992 sul dialogo sociale comunitario, non hanno avuto lo stesso rilievo, in particolare per quanto si riferisce alla necessità di una politica economica più dinamica, di una flessione dei tassi d'interesse, di un aumento degli investimenti, di una stabilità monetaria, nonché della creazione di impieghi stabili.

3.11.3. Il maggior intervento dei lavoratori nella situazione delle imprese, particolarmente per migliorare i metodi di lavoro, introdurre nuove tecnologie e innovare il processo produttivo, è essenziale per ricostituire e potenziare la competitività a lungo termine dell'economia europea. I ritardi nella modernizzazione delle relazioni sindacali in alcuni paesi europei sono una delle ragioni che spiegano l'esistenza di gravi carenze di mano d'opera specializzata e del mancato soddisfacimento dei fabbisogni delle imprese insieme all'elevato livello della disoccupazione (l'altra ragione importante che spiega tali fenomeni consiste nell'insufficienza di sistemi di formazione professionale, lontani dalla realtà e dalle esigenze delle imprese).

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e la Direttiva 91/683/CEE che modifica la Direttiva 77/93/CEE ⁽¹⁾

(93/C 108/09)

Il Consiglio, in data 7 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Gardner, in qualità di relatore generale, l'incarico di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

Le date di entrata in vigore della direttiva dovranno essere rinviate di 6 mesi, in quanto le decisioni necessarie non sono state prese in tempo per rispettare le scadenze inizialmente fissate.

Il Comitato accetta pertanto la proposta.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

⁽¹⁾ GU n. C 15 del 21. 1. 1993, pag. 3.

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾

(93/C 108/10)

Il Consiglio, in data 21 ottobre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Strauss, in data 5 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, con 67 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astensioni il seguente parere.

1. Osservazioni di ordine generale

1.1. Il Comitato sostiene gli obiettivi della proposta della Commissione. Tuttavia, una applicazione integrale delle misure di controllo della politica comune della pesca (PCP) necessita un maggiore impegno da parte della Comunità rispetto a quanto previsto.

1.2. L'osservanza delle regole della PCP lascia molto a desiderare. Il successo della politica dipende dalla sua accettazione da parte del settore della pesca e degli Stati membri. I pescatori dovranno essere convinti che le norme restrittive sono applicate su base equa nella Comunità, ossia in modo analogo. Fintantoché i metodi di applicazione continuano a differire in modo significativo, i pescatori saranno inevitabilmente portati a considerare che i loro colleghi negli altri Stati membri siano soggetti ad un trattamento meno rigoroso.

1.2.1. Attualmente, l'urgenza di garantire l'osservanza delle norme varia in funzione dei diversi Stati membri.

1.3. Per le suddette ragioni la Commissione dovrebbe rivedere le proprie proposte. Anziché limitarsi a chiedere agli Stati membri di adottare misure adeguate per garantire l'efficacia del sistema, le proposte dovrebbero definire, all'interno di una normativa quadro, delle norme rigorose ed efficaci che possano essere applicate in modo uniforme nella Comunità.

1.4. Il controllo della PCP richiede adeguati servizi di ispezione. Gli attuali servizi dispongono di mezzi tecnici assolutamente inadeguati in relazione alla funzione che devono svolgere. Le dimensioni dei servizi di ispezione nazionali non sono proporzionate a quelle della flotta peschereccia o delle aree da ispezionare.

1.5. La proposta chiede agli Stati membri di mettere sufficienti fondi a disposizione dei loro servizi di ispezione, il che non solo è troppo vago, ma attualmente è irrealizzabile. La Commissione dovrebbe definire un rapporto operativo ispettori/pescherecci ed avere il potere di garantirne l'osservanza, se necessario con l'aiuto dei fondi comunitari. I controlli sia in mare che a terra dovrebbero poter fruire di tale aiuto.

1.6. È altresì necessario rafforzare i poteri d'intervento della Commissione, potenziando gli organici e definendone con maggiore chiarezza le funzioni, affinché possano garantire il controllo e l'adeguata applicazione delle norme PCP.

1.7. L'ispezione delle catture in mare ed allo sbarco può coprire solo una parte del pesce pescato nelle acque comunitarie. Il Comitato appoggia quindi le proposte di cui all'articolo 12 che consentirebbero alle autorità di controllare l'origine delle catture durante il trasporto dopo il primo sbarco.

1.8. Il costo del controllo e dell'attuazione della PCP sarà relativamente elevato rispetto al valore del pesce sbarcato. Tuttavia, deve essere accettato considerata l'importanza che la conservazione del patrimonio ittico riveste per i pescatori ed i consumatori.

1.9. I servizi di ispezione nazionali dovranno continuare ad essere responsabili per l'applicazione diretta ed il controllo della PCP, ma l'impegno comunitario dovrà essere assai superiore a quanto previsto. Il Comitato conviene che gli ispettorati della pesca della Commissione non dovrebbero più essere tenuti a preannunciare le loro missioni di controllo.

2. Osservazioni di ordine particolare

Articolo 1 — paragrafo 2

2.1. Vedi osservazioni di ordine generale.

⁽¹⁾ GU n. C 280 del 29. 10. 1992, pag. 5.

Articolo 1 — paragrafo 3

2.2. È altresì necessario controllare le attività delle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi operanti nei pressi del limite comunitario di 200 miglia, onde garantire che queste non effettuino catture nelle acque territoriali comunitarie. Ciò richiederà una gestione del controllo internazionale. La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di adottare misure di controllo adeguate con i paesi terzi interessati.

Titolo I

Articolo 2 — paragrafo 2

2.3. Dovrebbe essere data comunicazione dei movimenti e delle catture detenute a bordo dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati cosicché possano, se necessario, procedere con rapidità ed efficacia all'ispezione dei pescherecci.

Articolo 2 — paragrafo 4

2.4. Gli Stati membri dovrebbero inoltre coordinare le loro attività di controllo con gli ispettorati dei paesi terzi onde garantire che tutte le navi che operano in alto mare rispettino le norme che regolano la pesca in queste acque.

Articolo 3 — paragrafo 1

2.5. Tanto il settore interessato quanto gli Stati membri mantengono dubbi a proposito dell'instaurazione di un sistema di localizzazione continua. Tuttavia, qualora si riveli fattibile, questo sistema dovrebbe essere installato su tutti i pescherecci di cui si ritenga necessaria la sorveglianza via satellite. È importante controllare i limiti territoriali, le aree protette ed i movimenti nelle zone Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

2.5.1. Il controllo via satellite sarebbe complementare ad altre forme di controllo. Si afferma che la sorveglianza via satellite aumenterebbe notevolmente l'efficacia di questi controlli. Ciò avvalorata la tesi secondo cui il costo dell'installazione e del funzionamento dell'attrezzatura via satellite non dovrebbe ricadere sui proprietari.

Articolo 3 — paragrafo 4

2.6. I computer utilizzati negli Stati membri dovrebbero essere tutti compatibili. Al fine di garantire ed incoraggiare il coordinamento tra i diversi servizi di ispezione, questi dovrebbero avere accesso a tutti i dati di ispezione raccolti dai rispettivi satelliti.

Titolo II

Articolo 6 — paragrafo 5

2.7. Le disposizioni relative al giornale di bordo che figurano nei paragrafi da 1 a 4 dovrebbero essere appli-

cate in linea di principio a tutti i pescherecci. La corrispondenza tra le voci notate nel giornale di bordo e le ispezioni fisiche effettuate in mare sugli sbarchi effettivi formano parte integrante del controllo dello PCP.

Articolo 7 — paragrafo 1

2.8. Pur convenendo con la necessità che la comunicazione venga fatta con un certo anticipo, è irragionevole che un peschereccio battente bandiera di un altro Stato membro debba informare le autorità circa i luoghi di sbarco e l'ora di arrivo con sei ore di anticipo. I pescherecci dovrebbero poter sbarcare le catture rapidamente in qualunque porto corrisponda loro i massimi profitti.

Articolo 7 — paragrafo 3

2.9. Al fine di operare un adeguato controllo sulle risorse della pesca i capitani dovrebbero essere tenuti, in linea di principio, a redarre dichiarazioni dettagliate. Tuttavia potrebbe essere necessario esentare da tale obbligo i capitani di pescherecci molto piccoli in talune regioni della Comunità.

Articolo 7 — paragrafo 7

2.10. La disposizione dovrebbe essere applicata solo alle dichiarazioni la cui inesattezza è dovuta ad un abuso deliberato ed irresponsabile.

Articolo 10 — paragrafo 2

2.11. Per garantire l'efficacia dell'operazione il capitano della nave ricevente dovrebbe essere tenuto a dare informazione solo immediatamente prima di entrare in porto.

Articolo 13

2.12. Gli Stati membri non dovrebbero poter disporre che la prima immissione sul mercato avvenga mediante asta pubblica. Sebbene ciò possa semplificare il controllo, può anche condurre a distorsioni di commercio ed entrare in conflitto con metodi di commercializzazione più moderni ed efficienti, specie la pesca a contratto.

Titolo III

Articolo 20

2.13. La norma sulla rete unica ridurrebbe la mobilità dei pescherecci all'interno delle zone CIEM e ne ostacolerebbe la capacità di pesca per le altre specie durante lo stesso viaggio. Prima di imporre limiti così generali, la Commissione dovrebbe esaminare se siano opportune delle deroghe per operazioni specifiche e delle proposte alternative relative allo stivaggio purché, naturalmente, vi siano garanzie contro il rischio di abusi.

Articolo 23 — paragrafo 1

2.14. Per i pescherecci attrezzati con il sistema di sorveglianza via satellite non dovrebbe essere necessario notificare all'autorità le informazioni qui elencate.

Articolo 28 — paragrafo 1

2.15. Il controllo della potenza motrice è subordinato alla fissazione di una definizione concreta di potenza.

Sarà quindi necessario applicare il controllo non solo ai pescatori ma anche ai fabbricanti di motori affinché le certificazioni siano conformi alla realtà.

Articolo 32

2.16. L'elenco delle sanzioni previste sembra adeguato.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

ALLEGATO 1

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti membri, presenti o rappresentati, hanno espresso voto favorevole al parere del Comitato:

ARENA, ATAÍDE FERREIRA, BELTRAMI, BREDIMA SAVOPOULOU, BRIESCH, Vasco CAL, CARROLL, CHEVALIER, CHRISTIE, CUNHA, van DAM, van DIJK, DONCK, DOUVIS, DRAIJER, DRILLEAUD, ELSTNER, ENGELN KEFER, ETTY, FLUM, GARDNER, GEUENICH, GIACOMELLI, GIATRAS, HILKENS, JENKINS, de KNEGT, LAUR, LITTLE, LIVERANI, LYONS, MADDOCKS, McGARRY, MERCIER, MEYER-HORN, MOBBS, MORIZE, MORRIS, NIERHAUS, OVIDE ETIENNE, PANERO FLOREZ, PARDON, PEARSON, PERRIN PELLETIER, PETERSEN, POMPEN, PRICOLO, PROUMENS, REA, SANTIAGO, SANTOS, SAUWENS, SCHMITZ, SCHNIEDERS, von SCHWERIN, SEQUEIRA, SILVA, SMITH, SOLARI, STECHER NAVARRA, STOKKERS, STRAUSS, TESORO OLIVER, TUKKER, VANDERMEEREN, WICK, ZUFIAUR NARVAIZA.

I seguenti membri, presenti o rappresentati, hanno espresso voto contrario al parere del Comitato:

CEBALLO HERRERO, MARGALEF MASIA, MAYAYO BELLO, MUÑIZ GUARDADO, QUEVEDO ROJO.

I seguenti membri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

ASPINALL, FORGAS I CABRERA, PASQUALI, RODRIGUEZ DE AZERO Y DEL HOYO, RODRIGUEZ GARCIA-CARO.

ALLEGATO 2

del parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, formulato sulla base del parere della Sezione e presentato conformemente al Regolamento interno, è stato respinto nel corso della discussione.

Punto 1.5

Riformulare come segue:

« Il Comitato condivide la proposta della Commissione volta a far sì che gli Stati membri pongano sufficienti mezzi a disposizione dei loro servizi di ispezione. »

Motivazione

Il Comitato non dovrebbe dettare alla Commissione il numero di ispettori da impiegare in ogni Stato membro.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 21, voti contrari: 45, astensioni: 5.

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

(93/C 108/11)

Il Consiglio, in data 11 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Ovide Etienne il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a larga maggioranza, 19 voti contrari e 8 astensioni, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Introduzione

1.1. L'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore delle banane crea nuovi obblighi, specie in materia di qualità, per i fornitori del mercato comunitario.

1.2. Alcuni produttori tradizionali dei Stati dell'Africa, dei Caraibi y del Pacifico (ACP) rischiano di trovarsi in difficoltà, specie quelli le cui risorse dipendono in ampia misura dai proventi ricavati dalle banane.

1.3. La proposta della Commissione mira, conformemente alla IV Convenzione ACP/CEE e al Protocollo n° 5 di tale Convenzione, ad evitare che l'OCM nel settore delle banane determini per i fornitori ACP tradizionali una situazione meno favorevole di quella precedente all'attuazione dell'OCM.

2. Regime interno

2.1. La Commissione intende stabilire un regime che consenta nel contempo:

- il mantenimento delle esportazioni dei produttori ACP tradizionali,
- il rispetto degli accordi di Lomé,
- l'attuazione armoniosa dell'OCM del settore delle banane fornendo assistenza ai produttori associati che ne risultino lesi.

3. Disposizioni generali

3.1. Il sistema di assistenza concepito dalla Commissione presenta due aspetti:

- a) l'assistenza tecnica e finanziaria,
- b) il sostegno delle entrate.

3.2. Tale sistema riguarda gli ACP tradizionali.

3.3. L'assistenza tecnica è finalizzata a migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti. Si tratta in particolare di consentire ai fornitori ACP tradizionali di adeguarsi rapidamente alle nuove norme stabilite nel quadro dell'OCM del settore delle banane.

3.4. Tale assistenza si fonderà su organizzazioni di produttori che verranno costituite all'uopo o su pro-

grammi già avviati e aventi la stessa finalità.

3.5. Il sostegno delle entrate risulta complementare rispetto al meccanismo dello STABEX, qualora non riesca a compensare interamente le perdite di entrate subite dai fornitori ACP tradizionali.

4. Osservazioni particolari

4.1. Articolo 5, paragrafo 2

4.1.1. Il Comitato sottolinea che non è opportuno legare il sostegno alle entrate agli effetti dell'OCM della banana per mantenere la conformità allo STABEX.

4.1.2. Secondo il Comitato sarebbe opportuno precisare che il sostegno alle entrate:

- non si applica al di là del contingente riservato agli ACP tradizionali,
- non si applica qualora i crolli dei prezzi siano dovuti al superamento del contingente da parte degli ACP tradizionali,
- dovrebbe corrispondere alla durata prevista per l'OCM nel settore della banana.

4.2. Articolo 6, paragrafo 5

4.2.1. Il Comitato propone che la prevista eccezione non sia considerata come tale. A suo avviso gli anticipi vanno versati regolarmente e anche al di là del primo anno d'applicazione del regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un programma di diversificazione e di sviluppo a favore di alcuni paesi latino-americani produttori di banane

(93/C 108/12)

Il Comitato economico e sociale, in data 26 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, comma 4, del Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Ovide Etienne il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, senza voti contrari e 8 astensioni, il seguente parere.

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione fa seguito all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore delle banane.

1.2. Si tratta di istituire un programma di diversificazione a favore dei paesi latino-americani produttori di banane.

1.3. La proposta è conforme all'impegno politico assunto dalla Commissione di sorvegliare l'attuazione dell'OCM nel settore delle banane considerati i rischi che incontrano i paesi latino-americani, e cioè:

- difficoltà di ordine finanziario per i paesi che dipendono in ampia misura dall'esportazione delle banane;
- aumento del traffico di droga.

2. Regime interno

2.1. Si tratta dei seguenti obiettivi:

- ridurre la dipendenza dei paesi interessati da un numero limitato di produzioni da destinare all'esportazione, in particolare le banane;
- rafforzare la cooperazione la Comunità e i paesi latino-americani;
- attenuare gli effetti negativi dell'istituzione dell'OCM nel settore delle banane;
- prevenire in tal modo gli effetti di tale OCM sul traffico di droga.

2.2. Il metodo raccomandato dalla Commissione è la diversificazione delle produzioni.

3. Disposizioni generali

3.1. Il programma di diversificazione è previsto per cinque anni.

3.2. S'iscrive nel quadro della cooperazione tra le Comunità e gli Stati latino-americani.

3.3. Le azioni riguardano:

- la fattibilità dei progetti,
- la realizzazione dei progetti,
- i mezzi materiali,
- le risorse umane.

3.4. La partecipazione europea è prevista sotto forma di sovvenzioni, di prestiti speciali o di una combinazione delle due forme. Una linea specifica di bilancio dovrà essere creata a tal fine nel quadro di una rettifica al bilancio 1993.

3.5. La Commissione intende rivolgersi agli organismi locali pubblici o privati per portare a termine l'azione.

4. Osservazioni particolari

4.1. Articolo 4

Il paragrafo 2 va completato con le azioni contemplate per la fase di commercializzazione, sia nell'organizzazione dei mercati locali e internazionali, sia nella conquista di nuovi sbocchi per l'esportazione.

4.2. Tenuto conto della preoccupazione della Commissione di mobilitare il risparmio locale e dell'entità del debito esterno dei paesi interessati, i prestiti devono essere riservati alle azioni che consentano di ottenere direttamente delle entrate.

4.3. In base a ciò, l'articolo 7 deve precisare la natura delle azioni che possono beneficiare di una sovvenzione del 100%.

5. Conclusione

5.1. Ai fini dell'efficacia del programma occorre esaminare attentamente le reali possibilità di diversificazione, e in particolare le possibilità di sbocchi per le nuove produzioni.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate⁽¹⁾

(93/C 108/13)

Il Consiglio, in data 10 dicembre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Stokker il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a larga maggioranza, 3 voti contrari e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le patate sono un prodotto agricolo per il quale, a differenza della maggior parte degli altri prodotti del settore, non è stata istituita sinora alcuna organizzazione comune di mercato.

1.2. Gli Stati membri pertanto possono stabilire liberamente le normative relative al mercato delle patate, libertà di cui usufruiscono in modo molto eterogeneo.

1.3. La Commissione reputa che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel 1993, una simile situazione in cui le norme che attualmente disciplinano il mercato delle patate nei vari Stati membri divergono, non possa più continuare.

1.4. La Commissione propone quindi di creare un'organizzazione comune di mercato nel settore delle patate basata sui seguenti principi:

- l'organizzazione comune di mercato non deve interferire con le forze di mercato,
- è necessario migliorare la posizione di mercato dei produttori di patate,
- occorre definire una politica comune per quanto attiene al commercio con i paesi terzi,
- le importazioni dai paesi terzi non dovrebbero essere soggette a restrizioni diverse dall'applicazione della tariffa doganale comune (TDC),
- in caso di una grave perturbazione del mercato comunitario dovrebbero essere richiesti titoli d'importazione per rafforzare il controllo dell'andamento del mercato.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 17. 12. 1992, pag. 19.

1.5. Nella proposta della Commissione i suddetti principi vengono concretizzati nelle seguenti misure:

- aiuti finanziari temporanei e degressivi per la creazione ed il funzionamento di associazioni di produttori che possono contribuire alla convergenza dell'offerta di patate fresche sul mercato,
- per quanto concerne l'importazione di patate e di prodotti a base di patate da paesi terzi, in linea di massima, deve bastare l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune,
- prevedere la possibilità di esigere il rilascio di titoli d'importazione in caso di perturbazione o di grave perturbazione del mercato delle patate a seguito dell'importazione da paesi terzi.

1.6. La proposta in esame prevede un costo a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», pari in totale a 1,5 milioni di ECU, ripartiti su un periodo di cinque esercizi di bilancio.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato concorda con il giudizio della Commissione, secondo il quale, nella prospettiva del completamento del mercato interno, è auspicabile creare l'organizzazione comune di mercato per il settore delle patate. A condizione tuttavia che attraverso tale organizzazione il mercato diventi più stabile di adesso. Un'adeguata sintonizzazione alle esigenze del mercato della qualità e dell'entità della produzione delle patate è nell'interesse sia dei produttori e degli addetti al settore della trasformazione, sia dei consumatori.

2.2. Il Comitato concorda, in linea di massima, con gli obiettivi che si prefigge la proposta della Commissione e con i principi su cui si basa l'organizzazione di mercato proposta per il settore delle patate. Solleva tuttavia una serie di obiezioni sul modo minimalista con cui vengono elaborati i principi basilari della proposta di regolamento.

2.3. Gli strumenti proposti, ossia: aiuti per la creazione di associazioni di produttori e l'introduzione di un sistema di titoli d'importazione sono insufficienti per garantire la stabilità auspicata per il mercato delle patate ed un adeguato reddito per i produttori interessati.

2.3.1. La coltura delle patate, in confronto a quella di altri prodotti agricoli, risente in modo particolare di determinate condizioni di produzione dovute al clima; ne consegue che l'entità complessiva dell'offerta di patate sul mercato interno della Comunità varia annualmente. Ciò dà luogo ad oscillazioni nella formazione dei prezzi e nelle superfici coltivate a patate.

2.3.2. A prescindere dell'importazione da paesi terzi, l'offerta interna di patate è fluttuante a causa dei suddetti fattori e crea quindi di per sé una costante minaccia alla stabilità del mercato comune. Le misure proposte ora dalla Commissione non lasciano sufficiente spazio all'instabilità dell'offerta, dovuta a fattori naturali e di mercato.

2.3.3. La proposta della Commissione non tiene altresì sufficiente conto del rapporto che esiste e dell'equilibrio che deve sussistere fra un'organizzazione comune di mercato delle patate e la recente riforma della politica comune relativa ad altri prodotti agricoli.

2.3.4. Il Comitato teme che la mancanza di misure per la strutturazione del mercato per il settore delle patate, da un lato, e l'applicazione di misure che limitano la produzione di taluni altri importanti prodotti agricoli, dall'altro, porterà ad uno sviluppo irregolare della coltura della patata nella Comunità. Anche per questa ragione la stabilità del mercato sarà costantemente minacciata.

2.3.5. Tale effetto destabilizzante aumenterà ancora di più poiché, a seguito dell'introduzione della politica comune nel settore delle patate, verranno soppresse varie misure che disciplinano il mercato e sono ancora applicate in alcuni Stati membri.

2.4. Per tali ragioni è necessario che la Commissione esamini quali delle misure, attualmente in vigore negli Stati membri, che disciplinano il mercato delle patate, possano essere riprese nella nuova organizzazione comune di mercato del settore, sempre che non siano in contrasto con gli obiettivi ed i principi del mercato comune.

2.5. In ogni caso, l'organizzazione di mercato proposta dev'essere estesa attraverso l'applicazione di una normativa, valida per l'intera Comunità, che preveda norme di qualità per la vendita di patate fresche ai consumatori.

2.6. Il Comitato inoltre insiste affinché venga ampliata l'organizzazione di mercato mediante una normativa comunitaria, applicando quanto previsto per la promozione della frutta in guscio [Regolamento (CEE) n. 789/89 — Art. 14, sexties].

2.6.1. In particolare sarebbero utili interventi per favorire il consumo attraverso azioni promozionali, ricerche di nuove varietà, adattamento di queste in campi sperimentali per i vari ambienti pedoclimatici, anche presso l'industria.

2.7. Per quanto concerne gli scambi commerciali con i paesi terzi, la proposta della Commissione prevede la possibilità di rendere obbligatorio il rilascio di titoli d'importazione, qualora l'importazione da paesi terzi e l'andamento del mercato lo rendano necessario.

2.7.1. Il Comitato reputa che tale misura non sia sufficiente per prevenire gravi perturbazioni di mercato.

2.7.2. Per favorire la trasparenza del mercato e rafforzare il controllo dell'andamento del mercato è necessario istituire un osservatorio permanente, che rilevi con statistiche l'andamento del mercato comune delle patate e quello delle importazioni dai paesi terzi e pubblichi i relativi dati.

2.8. Tenuto conto dell'importanza abbastanza rilevante che ha il settore in parola, il Comitato auspica che venga istituito un comitato consultivo per il settore delle patate con un'ampia composizione, che possa presentare alla Commissione il proprio parere sulle modalità di attuazione dell'organizzazione comune di mercato.

3. Osservazioni di carattere particolare

Titolo I

3.1. In questo Titolo è necessario aggiungere un articolo che preveda la fissazione di norme di qualità, non solo per il prodotto interno, ma anche per quello importato da paesi terzi, valide per tutta la Comunità, relative alla vendita di patate fresche ai consumatori.

Articolo 3

3.2. È opportuno che questo articolo faccia riferimento non solo ai produttori di patate fresche, ma anche a quelli di patate da semina.

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

3.3. Non ci si può aspettare che la creazione di associazioni di produttori sia sufficiente a contribuire in modo adeguato alla stabilizzazione del mercato.

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

3.4. Il requisito che l'associazione di produttori « dimostri una sufficiente attività economica » è un criterio troppo vago, il cui adempimento non deve portare ad escludere dalla regolamentazione i produttori più piccoli delle zone periferiche della Comunità.

Titolo II

Articolo 5, paragrafo 2

3.5. È necessario modificare la stesura del testo per mettere in rilievo più chiaramente che in futuro sarà applicabile soltanto la tariffa doganale comune.

Articolo 6

3.6. Il Comitato, in linea con l'osservazione di cui al punto 2.7.2, caldeggia la creazione di un osservatorio permanente, che raccolga i dati relativi all'andamento del mercato comunitario delle patate e dell'importazione dai paesi terzi e li pubblichi.

Titolo III

Articolo 15

3.7. La data di entrata in vigore del regolamento deve essere modificata.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al reciproco riconoscimento delle licenze e delle altre autorizzazioni nazionali per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione, all'istituzione di una licenza comunitaria unica per le telecomunicazioni, e alla costituzione di un comitato comunitario per le telecomunicazioni ⁽¹⁾

(93/C 108/14)

Il Consiglio, in data 21 settembre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Dame Jocelyn Barrow, in data 12 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni introduttive

In generale, il Comitato accoglie la proposta di reciproco riconoscimento, fatte salve alcune considerazioni in merito alla formulazione di alcuni punti della proposta, come indicato nel presente parere.

2. La proposta di reciproco riconoscimento: contenuti

2.1. I punti essenziali della proposta di reciproco riconoscimento sono i seguenti:

- (i) I capi I e II fissano lo scopo generale della direttiva, vale a dire stabilire una procedura che consenta la fornitura su tutto il territorio comunitario di servizi autorizzati in uno Stato membro;

I capi III e IV trattano del reciproco riconoscimento a due livelli: il primo, caso per caso, in base alla domanda individuale di cui al capo III, il secondo, in base alle categorie di servizi al capo IV;

- (ii) Il capo III garantisce il diritto alla domanda di reciproco riconoscimento di tutte le autorizzazioni nazionali che rientrano nel campo di applicazione della proposta e chiede che gli Stati membri provvedano ad adottare delle procedure che attuino tale diritto.

Le disposizioni contenute in questo capo stabiliscono la procedura per il reciproco riconoscimento di licenze o altre autorizzazioni emesse dagli Stati membri per la fornitura di servizi. Tale procedura prevede l'inoltro della domanda da parte del richiedente che opera nel settore delle telecomunicazioni, accompagnata dalle necessarie informazioni. Il capo prevede inoltre una procedura d'opposizione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione (NRA); in caso di opposizione presentata da un'autorità nazionale, le norme definiscono la procedura di conciliazione e, successivamente, la procedura per la concessione dell'autorizzazione e la notifica agli Stati membri;

- (iii) Il capo IV stabilisce, ove possibile, una procedura semplificata per il riconoscimento per categorie di servizi sulla base di condizioni armonizzate;

- (iv) Il capo V definisce, se del caso, la procedura di revoca e di modifica delle licenze;

- (v) I capi VI e VII prevedono l'istituzione di un nuovo comitato — il Comitato comunitario per le telecomunicazioni o CCT — avente il compito di affiancare la Commissione nell'attuazione delle procedure di cui sopra e di stabilire le norme riguardanti la riservatezza delle informazioni e l'applicazione della direttiva.

2.2. È opportuno rilevare che la proposta verrà applicata unicamente alle autorizzazioni nazionali relative alla fornitura di servizi di telecomunicazioni su reti pubbliche: essa non si applicherà alle autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi radiomobili e per i servizi via satellite. Tali aspetti andranno trattati separatamente dalla Commissione.

3. La proposta di reciproco riconoscimento: considerazioni pratiche

3.1. Come riferito al precedente punto 2.1, il capo III della proposta definisce in dettaglio la procedura da seguire per le domande di licenze e la presa in esame di tali domande. Il testo delle disposizioni non è del tutto chiaro e la « procedura equilibrata ed efficiente » che la Commissione intende istituire andrebbe definita con termini più precisi.

3.2. Il capo VI della proposta di reciproco riconoscimento stabilisce la creazione di un CCT, composto di rappresentanti delle autorità di regolamentazione degli Stati membri (le « NRA ») e presieduto da un rappresen-

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 25. 9. 1992, pag. 4.

tante della Commissione. Il Comitato rileva che la proposta prevede per il CCT un ruolo puramente consultivo, il che può non sempre essere appropriato.

3.3. Da qui un aspetto fondamentale della questione: la Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 («la decisione del Consiglio») definisce i poteri della Commissione nell'istituire i comitati nonché i poteri da attribuire a questi ultimi.

La Commissione è dell'avviso che il CCT debba essere istituito in modo analogo al comitato previsto dalla direttiva ONP. Ai fini della proposta in esame, dato in particolare il suo carattere normativo, si ritiene opportuno che il CCT abbia la forma di un comitato di regolamentazione, disciplinato dalle direttive contenute nella decisione del Consiglio in base alla procedura III, lettera b).

Considerato che la proposta non prevede alcun provvedimento riguardante il problema della responsabilità pubblica del CCT, un comitato istituito in base alla procedura III, lettera b), consentirebbe al Consiglio di rivedere, se del caso, le decisioni del CCT. Il ricorso alla Corte di giustizia europea da parte delle parti lese è ovviamente possibile, ma potrebbe trattarsi di un processo macchinoso, costoso e particolarmente lento.

3.4. Il Comitato prende nota di quanto asserito al paragrafo 7 della relazione introduttiva, in particolare del fatto che la proposta «tiene nel debito conto il ruolo primario che svolgono gli enti nazionali di regolamentazione conformemente al principio di sussidiarietà». Il tema della sussidiarietà desta particolari preoccupazioni in alcuni Stati membri e il Comitato accoglie favorevolmente l'attenzione che la proposta dedica a tale problema.

4. La proposta di reciproco riconoscimento

4.1. Articolo 2

- (i) L'articolo riporta quattro definizioni e stabilisce che le definizioni enunciate dalla direttiva ONP si applicano alla proposta di reciproco riconoscimento all'esame, quando compatibili. Da ciò deriva, tuttavia, che la proposta in parola possa forse contenere delle lacune. Nel caso si faccia uso di alcuni termini senza che questi siano definiti, si applicano le definizioni della direttiva ONP.
- (ii) Il Comitato prevede che tale approccio desterà alcuni problemi che la stessa Commissione ha riconosciuto in riferimento ad un altro contesto di cui al punto 4.2 seguente. Il termine «requisiti essenziali» appare all'articolo 13, nella relazione introduttiva e nei considerandi. Sebbene definito all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva ONP, il termine viene illustrato in modo alquanto generale.

La Direttiva 91/263/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, (che costituisce un altro esempio di direttiva del tipo «reciproco riconoscimento») definisce nei dettagli i requisiti essenziali validi per quella particolare direttiva (art. 4). Per chiarezza, un simile modo di procedere andrebbe applicato anche alla proposta di reciproco riconoscimento. Il Comitato ritiene proprio necessaria un'interpretazione dei requisiti essenziali più ampia di quella fornita dalla direttiva ONP o Direttiva 91/263/CEE.

4.2. Articolo 2, paragrafo 1

4.2.1. In riferimento al precedente punto 4.1, il Comitato approva le definizioni di cui all'articolo 2, ed in particolare all'articolo 2, paragrafo 1. Viene fatto notare come quest'ultima definizione escluderà dal CCT i rappresentanti degli Stati membri che non hanno ancora dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 90/388/CEE sulla concorrenza nel mercato dei servizi delle comunicazioni (la «direttiva servizi») mediante l'istituzione di un'autorità nazionale di regolamentazione.

4.2.2. Si prende nota della definizione «autorizzazione nazionale» contenuta all'articolo 2, paragrafo 2, ed in particolare il riferimento alle licenze rilasciate per categorie. Queste ultime verranno discusse al punto 4.8.

4.3. Articolo 5, paragrafo 3

(i) Questo articolo prevede che l'impiego della licenza comunitaria unica per le telecomunicazioni

«non impedisce agli Stati membri di assoggettare la fornitura dei servizi oggetto della licenza comunitaria unica alla normativa nazionale non specificatamente attinente ai servizi di telecomunicazione» (grassetto aggiunto).

L'attenzione del Comitato è rivolta in particolare a quanto formulato nel testo in grassetto. Resta inteso che scopo della proposta è ridurre il più possibile le ragioni in base alle quali vengono attuate delle restrizioni al diritto ad operare dei fornitori: essa è inoltre concepita per essere applicata ai casi riguardanti la protezione del consumatore — in particolare la protezione dei dati — e la decenza pubblica. L'articolo 5, paragrafo 3, non dovrebbe in alcun caso essere impiegato per discriminare i fornitori di servizi non appartenenti ad un determinato Stato membro.

4.4. Articolo 7

(i) Articolo 7, paragrafo 2

Per promuovere l'efficacia e la trasparenza, il Comitato ritiene che l'articolo in esame debba essere modificato, stabilendo che l'autorità nazionale di regolamentazione opponente ha l'obbligo di informare nel contempo la Commissione e l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

(ii) Articolo 7, paragrafo 3

Per chiarezza, tale articolo andrebbe riformulato: si propone il seguente testo delle disposizioni:

«Le autorità nazionali di regolamentazione che hanno informato la Commissione della loro intenzione di presentare opposizione ai sensi del paragrafo 2 e che intendono insistere, debbono trasmettere le loro obiezioni per iscritto...»

4.5. *Articoli dal 9 al 13*

Il Comitato rileva alcuni punti di discussione in merito alle procedure di cui agli articoli dal 9 al 13, commentati qui di seguito:

4.5.1. *Articolo 9*

Il Comitato accoglie favorevolmente le intenzioni dalla Commissione espresse nelle disposizioni di cui all'articolo in esame, ma afferma che, in particolare all'articolo 9, maggior attenzione deve essere prestata alle questioni procedurali. In base all'attuale formulazione, la Commissione può assumere un ruolo normativo che, si presume, non rientra nello spirito della proposta. Per chiarire la procedura occorre quindi una riformulazione del testo.

4.5.2. *Articolo 12, paragrafo 5*

Per quanto riguarda l'articolo 12, il Comitato esprime la sua preoccupazione circa gli alti costi che la procedura di conciliazione comporterà per il richiedente, scoraggiandone ingiustamente il ricorso. Si suggerisce che la proposta in questione tenga conto di tale fattore e che si consideri la possibilità di attuazione di misure nell'ambito della politica comunitaria riguardante le piccole e medie imprese.

4.5.3. *Articolo 13, paragrafo 1*

(i) L'articolo 13, paragrafo 1, andrebbe riformulato così da prevedere l'avvio delle condizioni supplementari da parte di entrambe le parti e questo per facilitare, nei casi in cui le parti dichiarano il proprio accordo, il rapido raggiungimento di un'intesa. Inoltre, al fine di evitare errate interpretazioni, il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, andrebbe modificato in modo da contemplare la situazione in cui la procedura definita all'articolo 12 venga seguita senza ricorso a votazione.

Nella consapevolezza che l'articolo intende applicarsi a tale situazione, va detto che la sua formulazione al riguardo non è chiara. In particolare, sembrerebbe che il termine « may » (« possa ») nel testo inglese vada inteso nel senso di « shall » (« debba »). In altre parole, quello che si vuole indicare è che la procedura di conciliazione deve essere avviata in base a quanto disposto dall'articolo 12 o dall'articolo 13, ignorando qualsiasi altra procedura che possa istaurarsi tra le parti.

(ii) Se si considera la proposta nell'attuale versione, l'«organismo di conciliazione» a cui fa riferimento

l'articolo 12 sarebbe incaricato di convocare un gruppo di lavoro formato da due componenti del CCT. Nulla vieta, però, che questi due componenti provengano in realtà da due delle autorità nazionali coinvolte nella disputa. Ciò conduce potenzialmente ad un conflitto di interessi.

(iii) Viene inoltre sottolineata la necessità della responsabilità pubblica per chi detiene il potere decisionale e della chiarezza e trasparenza del processo di conciliazione. L'attenzione del Comitato è rivolta in particolare all'elezione dei membri del gruppo di lavoro in casi particolari ed alla selezione degli esperti. Si sottolinea la necessità di ricorrere ad esperti indipendenti.

L'ente conciliatore ha facoltà di invitare «esperti» in grado di fornire consulenza, mentre spetterebbe ai membri decidere chi nominare esperto indipendente incaricato di tale compito.

4.6. *Articolo 15*

4.6.1. L'articolo prevede la procedura di riconoscimento per categorie di servizi, registrando potenziali ramificazioni per le licenze rilasciate per gruppi. Le licenze per categoria sono state introdotte da alcuni Stati membri, vale a dire il Regno Unito, quale strumento per la «deregulation» dei servizi di telecomunicazioni. Il Comitato fa notare che tali Stati membri esprimono la loro preoccupazione nei confronti della possibilità che le disposizioni di cui all'articolo 15 portino ad una nuova regolamentazione. La ragione è che i fornitori di servizi operanti in sistemi in cui le licenze vengono riconosciute per categoria oppure che non richiedono alcuna licenza (come ad esempio nei Paesi Bassi) non trarrebbero alcun vantaggio dal reciproco riconoscimento in altri Stati membri, poiché non sarebbero in grado di esibire alcuna licenza nazionale. Questo significherebbe, in pratica, che l'autorità nazionale di regolamentazione si trova nella condizione di dover stabilire un meccanismo volto a verificare che il fornitore di servizi risponda ai requisiti richiesti dalla Commissione in merito alla categoria di servizi, reintroducendo, in pratica, una licenza per suddetta categoria e, quindi, stabilendo una nuova regolamentazione del sistema nazionale.

4.6.2. La Commissione ha assicurato al Comitato che non è questo il significato da dare alla proposta e che le procedure di cui all'articolo 15 non impediranno ad un operatore di continuare a fornire un servizio già in atto. Scopo della proposta è armonizzare le condizioni di autorizzazione e uniformare il reciproco riconoscimento delle licenze. La Commissione riconosce che tale armonizzazione possa, in alcuni Stati membri, non essere necessaria per determinati tipi di servizi: ad esempio, servizi a valore aggiunto o messaggerie vocali, i quali possono essere riconosciuti senza dover essere armonizzati.

4.6.3. La proposta andrebbe modificata al fine di rendere del tutto chiaro che non v'è alcuna intenzione di procedere ad una nuova regolamentazione dei servizi

forniti in base a ciascun tipo di licenza per categoria. Per quanto riguarda i servizi non soggetti ad obbligo di licenza (ad esempio alcuni servizi nei Paesi Bassi) per i quali non è chiaro come si debba procedere, la Commissione dovrebbe esaminare l'argomento in maggior dettaglio per evitare che si passi alla regolamentazione di servizi non regolamentati.

4.7. *Articolo 16*

Si è espressa la preoccupazione che la «tassa ragionevole» sia tale da far sì che, ad esempio, le piccole e medie imprese non possano sostenerla. Ciò che è ragionevole per alcuni può rivelarsi proibitivo per altri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito al progetto di proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti

(93/C 108/15)

La Commissione, in data 8 luglio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del Trattato CEEA (Euratom), di consultare il Comitato economico e sociale in merito al progetto di proposta di cui sopra.

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Beale, in data 11 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. In base al disposto del Capo III «Protezione sanitaria» del Trattato CEEA («Euratom») «Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti»

4.8. *Articolo 22*

L'articolo stabilisce le disposizioni che garantiscono la sicurezza delle informazioni in base a quanto disposto dalla proposta. Dato che le informazioni relative alle procedure previste dalla proposta di reciproco riconoscimento sono particolarmente delicate in termini economici per le parti coinvolte, se ne deduce che la proposta attualmente in discussione farà ricorso a norme di sicurezza analoghe a quelle impiegate in simili circostanze per le informazioni raccolte dalla Direzione generale IV della Commissione.

5. **Calendario**

È chiaro che la Commissione spera di veder adottata la proposta in esame nel corso del 1993. Il Comitato gradirebbe che essa fosse adottata in tempi più brevi.

(art. 30). Più avanti si afferma inoltre che «Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate» (art. 31).

1.2. Le citazioni di cui sopra mostrano chiaramente che la responsabilità dell'introduzione di norme relative alla protezione sanitaria ricade in primo luogo su altri organismi comunitari. Si tratta di un argomento per il quale la perizia scientifica e tecnica è di fondamentale importanza. La definizione delle norme fondamentali attualmente in vigore risale al 1980⁽¹⁾, mentre alcune modifiche, relative principalmente agli allegati tecnici, sono state apportate nel 1984⁽²⁾.

1.3. Il Comitato ha beneficiato di una serie di consigli scientifici e tecnici che ora intende trasmettere alla Commissione affinché questa possa avvalersene nelle future discussioni con il Parlamento europeo ed il Consiglio. Il Comitato reputa suo compito precipuo elaborare un parere sulle probabili implicazioni economiche, sociali ed ambientali della nuova direttiva. Tuttavia, se del caso, vengono presentate osservazioni anche di carattere più marcatamente scientifico e tecnico.

1.4. Precedenti pareri del Comitato sull'argomento recano le date: 24 maggio 1973, 12 luglio 1978, 20 dicembre 1978 e 7 luglio 1983. Nel parere del 7 luglio 1983⁽³⁾, l'ultimo in ordine di tempo, il Comitato ha chiesto l'aggiornamento periodico delle norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria e si è dichiarato a favore di un adeguamento delle norme Euratom alle più recenti raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (CIPR), pur ammettendo che «ciò non dovrebbe tuttavia impedire alla Commissione di tener conto di altre fonti scientifiche che potrebbero fornire dati ancora più completi».

2. Attuale situazione nella Comunità

2.1. Il Comitato si rende conto del fatto che taluni Stati membri non hanno ancora dato piena attuazione alle disposizioni comunitarie in materia. La Commissione deve pertanto garantire per prima cosa l'attuazione della legislazione esistente. Inoltre viene fatto sapere che, fatta eccezione per sporadici incidenti, i livelli di radiazione ai quali i lavoratori e la popolazione sono normalmente esposti all'interno della Comunità sono al di sotto dei livelli stabiliti. Numerosi Stati membri hanno già stabilito limiti di esposizione alla radiazione più bassi di quelli ammessi dalle più recenti proposte della Commissione.

3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Il Comitato fa notare che l'articolo 2, lettera b), del Trattato CEEA («Euratom») prevede che la Comunità deve: «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione». D'altro canto, l'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede che uno Stato membro — nell'ambito delle misure relative al ravvicinamento

delle disposizioni legislative per il mercato interno — «può applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste dall'articolo 36». È opportuno chiarire l'eventuale contraddizione tra le due norme. Una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 novembre 1992 sembra tuttavia aver stabilito che gli Stati membri hanno facoltà di definire limiti più severi di quelli vigenti a livello comunitario. La Commissione esaminerà le implicazioni della decisione.

3.2. Come affermato dalla Commissione nella motivazione, le norme fondamentali di sicurezza adottate dalla Comunità hanno sempre tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica. I continui studi condotti sui sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki hanno portato a formulare raccomandazioni più severe: di ciò reca traccia la proposta di direttiva.

3.3. Per l'uomo comune il fatto che le raccomandazioni del CIPR siano in larga misura basate sulle più recenti considerazioni risultanti da studi condotti sui sopravvissuti alla bomba atomica pone alcuni problemi. Gli effetti, sul corpo umano, dell'esposizione a basse concentrazioni di dosi radioattive per un periodo di anni non sono necessariamente paragonabili alle alte dosi di radiazioni assorbite in pochi secondi e accompagnate da intenso calore e da conflagrazione, e questo, considerando che la dose totale assorbita sia la stessa. Il Comitato rileva tuttavia che si è tenuto conto del problema, essendo stato ammesso in particolare che una bassa dose di radiazioni emessa per un lungo periodo è meno dannosa della stessa dose assorbita in seguito ad uno scoppio improvviso.

3.4. Inoltre, si sono resi disponibili numerosi altri dati. La prima reazione a catena prolungata è stata ottenuta a Chicago nel 1942, all'inizio del programma di armamento americano durante la seconda guerra mondiale. Successivi sviluppi nell'ambito dell'energia nucleare per scopi militari e civili in numerosi paesi fanno sì che attualmente siano reperibili un insieme di conoscenze relative agli effetti delle radiazioni che abbracciano l'arco di mezzo secolo, senza contare i precedenti lavori condotti da pionieri della scienza. Sono inoltre disponibili dati, risalenti ai primi anni di questo secolo, relativi agli effetti medici delle dosi assorbite dai tecnici radiologi e dai loro pazienti, anche se l'utilizzazione di tali dati è limitata.

3.5. Secondo il Comitato la radioprotezione è un campo che richiede una ricerca continua. Ciò non vuol dire che siano sempre necessari limiti più severi; in alcuni casi potrebbe anche essere possibile una loro maggior flessibilità. È tuttavia deplorabile, come il Comitato ha di recente sottolineato nel parere del 28 gennaio 1993 sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare⁽⁴⁾, che importanti programmi di ricerca, a livello sia di Stati membri sia comunitario, abbiano subito tagli drastici.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 286 del 24. 10. 1983, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 78.

3.6. Se i nuovi limiti di dose dovessero risultare inferiori alle dosi realmente assorbite dai lavoratori in qualsivoglia regione della Comunità, si renderanno necessarie delle soluzioni nel caso in cui non si possa operare la chiusura dell'impianto in questione. La risposta potrebbe essere fornita dall'investimento di capitali per una maggiore protezione, fatto che, se attuato, potrà ridurre i rischi di cancro. D'altra parte, una simile situazione potrebbe condurre all'impiego di un maggior numero di persone con turni di lavoro più brevi. In quest'ultima ipotesi i casi di cancro potrebbero non diminuire in quanto la dose complessiva assorbita rimarrebbe invariata. Minori sarebbero, invece, i rischi per le singole persone in seguito alla riduzione delle dosi individuali.

3.6.1. Probabilmente non esiste alcuna soluzione universalmente applicabile. Inoltre, l'introduzione dei nuovi livelli potrebbe in teoria svantaggiare, sul piano della concorrenza, le industrie della Comunità rispetto a quelle di altri paesi. Tenendo conto del probabile ritardo con cui la proposta di direttiva verrà adottata dal Consiglio e quindi inserita nell'ordinamento giuridico nazionale, la scadenza proposta del 30 giugno 1994 è senza dubbi irrealistica.

3.7. Se si considera la portata internazionale del problema delle radiazioni, il Comitato è consapevole del fatto che — come ampiamente dimostrato dalla catastrofe di Chernobyl — le radiazioni non si fermano alle frontiere. Il trasporto su nave di sostanze radioattive costituisce esso stesso oggetto di una distinta proposta di regolamento del Consiglio⁽¹⁾.

3.8. Il Comitato si compiace delle disposizioni di cui all'articolo 50 della proposta di direttiva in esame, relative alla cooperazione con altri Stati. Tuttavia, in base alla formulazione del testo, tale normativa sembra concernere relazioni bilaterali con altri Stati — sia all'interno sia all'esterno della Comunità — piuttosto che accordi multilaterali come quelli attuati tramite l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte di tale organismo.

4. Osservazioni di carattere particolare

4.1. Considerando

4.1.1. Il Comitato fa notare che il testo dei considerando potrebbe dover essere corretto in seguito alle modifiche suggerite ai vari articoli: es. «immissione sul mercato».

4.2. Titolo I — Definizioni — Articolo 1

4.2.1. Incidente

È opportuno stabilire un limite minimo per la definizione di incidente nonostante le difficoltà che ciò può presentare.

4.2.2. Attivazione

Tale definizione dovrebbe comprendere un riferimento alle particelle.

4.2.3. Servizio autorizzato di medicina del lavoro

Sostituire «preposto alla» con «che interviene nella».

4.2.4. Danno

A meno di non ricorrere all'espressione «danno alla salute», i termini «rilevabili clinicamente» dovrebbero essere soppressi, come pure l'intera frase finale «Il termine comprende la probabilità di tali effetti».

4.2.5. Sostanza radioattiva

Tale definizione è troppo vaga. Non viene indicato alcun limite minimo.

4.2.6. Autorità competenti

Una definizione di tale termine dovrebbe essere inserita in modo da chiarire che si tratta delle autorità preposte alla protezione dalle radioazioni negli Stati membri e non degli organi di gestione operativa degli impianti nucleari.

4.3. Titolo II — Campo di applicazione — Articolo 2

4.3.1. Il Comitato accoglie con favore l'introduzione, nella proposta di direttiva, della formula «esposizione a sorgenti di radiazioni naturali sul luogo di lavoro». Tuttavia, nel caso di miniere di uranio attualmente operative, dovrebbe, in talune circostanze, essere accordato un ragionevole lasso di tempo per permettere la graduale diminuzione dei limiti di dose annualmente consentiti, fino al raggiungimento dei limiti prescritti. L'entità di tale periodo, nonché le fasi necessarie perché vengano infine introdotti i limiti previsti, debbono essere decise dalle autorità nazionali competenti dopo aver consultato i principali sindacati ed i datori di lavoro. Le decisioni di tali autorità nazionali vanno poi comunicate alla Commissione.

4.4. Titolo III — Dichiarazione e autorizzazione

4.4.1. Articolo 4

Sostituire i termini «la loro immissione sul mercato» con «la loro libera circolazione». L'articolo non dovrebbe venire utilizzato per vietare l'attivazione di tali elementi a fini di analisi.

4.4.2. Articoli 5 e 6

Il Comitato rileva che la Commissione intende chiarire

⁽¹⁾ GU n. C 347 del 31. 12. 1992, pag. 17.

il testo dei summenzionati articoli. Nel frattempo, vorrebbe tuttavia suggerire alcune modifiche.

4.4.3. Articolo 5

All'articolo 5, lettera c), i termini «beni di consumo» andrebbero sostituiti con «beni di consumo durevoli». Alla lettera e) inserire «e il maneggiamento» tra «o il trattamento» e «di prodotti». Alla lettera f) inserire una virgola seguita dal termine «diagnosi» tra «a fini di terapia» e «o ricerca medica».

4.4.4. Articolo 6

I valori che compaiono all'allegato I, al quale fa riferimento l'articolo 6, lettere a) e b), non sono accompagnati da dati tecnici che rendano possibile verificarne la fondatezza. Inoltre, le attività per unità di massa proposte per diversi radionuclidi sono elevate. Nel caso venissero impiegati per eliminare senza particolari precauzioni le scorie radioattive, tali valori potrebbero causare problemi in diversi Stati membri.

4.5. Titolo IV — Sistema di protezione radiologica relativo alle pratiche

4.5.1. Capo I — Principi generali

4.5.1.1. Articolo 7

Nelle osservazioni relative all'articolo 1 si è già fatto cenno alla necessità di definire «autorità competente».

4.5.2. Capo II — Limitazioni delle dosi per i lavoratori esposti

4.5.2.1. Articolo 9

Il Comitato ritiene che il «passaporto radiazioni» — previsto dalla Direttiva del Consiglio 90/641/Euratom del 4 dicembre 1990⁽¹⁾ e sul quale viene annotata per ciascun individuo l'entità dell'esposizione, dovrebbe venire esteso a tutti i lavoratori esposti a radiazioni: ciò costituirebbe un utile strumento per la mobilità dei lavoratori tra i vari impianti nucleari, sia all'interno di uno Stato membro sia oltrefrontiera.

4.5.2.2. Articolo 10

Sostituire, nel testo inglese, le parole «as soon as the pregnancy is declared to the management» (non appena la gravidanza viene dichiarata alla direzione di impresa) con «as soon as the management is informed of the pregnancy» (non appena la direzione dell'impresa è informata della gravidanza), poiché in alcuni paesi la dichiarazione iniziale viene inoltrata al personale medico piuttosto che direttamente alla direzione d'impresa.

Le ultime due righe dovrebbero essere modificate come segue: «tali da assicurare che l'equivalente di dose per il feto non eccederà 1 msv durante il restante periodo di gravidanza».

4.5.3. Capo IV — Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale

4.5.3.1. Articolo 13

Il Comitato rileva che tale articolo fa riferimento non già a casi di emergenza, bensì ad altre circostanze eccezionali che con tutta probabilità richiedono limiti di dose più elevati, come ad esempio i lavori di riparazione. Tale situazione andrebbe maggiormente chiarita. Inoltre, il paragrafo 2 di questo articolo andrebbe modificato al fine di precisare che sebbene sussista la possibilità di «esclusione del lavoratore dalla sua abituale attività di lavoro» dopo aver ricevuto una dose eccessiva di radiazioni, questo non giustifica il suo licenziamento.

4.6. Titolo V — Limiti derivati

4.6.1. Articolo 16

La seconda frase del paragrafo 1 di tale articolo dovrebbe avere la seguente formulazione: «Per il conseguimento di questo scopo è ammesso l'uso di altri metodi, quali le tecniche di modelli, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti».

4.7. Titolo VI — Principi fondamentali di protezione operativa dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti

4.7.1. Capo I — Misure per la restrizione dell'esposizione — Sezione I — Classificazione e delimitazione delle zone

4.7.1.1. Articolo 21

La definizione della categoria B dei lavoratori è troppo imprecisa.

4.7.1.2. Articolo 22

Si dovrebbe provvedere ad inserire l'aggiornamento della formazione per le donne non appena la direzione dell'impresa è informata della gravidanza.

4.7.2. Capo II — Valutazione dell'esposizione

4.7.2.1. Articolo 25

Ciascun lavoratore della categoria B deve essere sottoposto a sorveglianza quando entra nelle zone controllate.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 21.

4.7.2.2. Articolo 28

Al secondo trattino del paragrafo 1, sostituire « presentati » con « inoltrati ».

4.7.3. Capo III — Sorveglianza medica dei lavoratori esposti

4.7.3.1. Articolo 32

La visita medica prima dell'assunzione a cui si fa riferimento nel paragrafo 2, lettera a), dovrebbe essere effettuata non solo in caso di primo impiego, ma anche nel caso in cui si tratti di primo posto di lavoro per il quale è prevista l'esposizione alle radiazioni.

4.7.4. Capo IV — Compiti degli Stati membri in materia di protezione dei lavoratori esposti

4.7.4.1. Articolo 39

La norma che prevede l'informazione dei lavoratori circa le dosi personali di radiazioni dovrebbe essere automatica. Il Comitato sottolinea inoltre che la propria proposta (avanzata al precedente articolo 9) di un documento sanitario per le radiazioni faciliterebbe lo scambio di informazioni richieste all'articolo 39, paragrafo 5.

4.8. Titolo VIII — Principi fondamentali di protezione operativa della popolazione in situazione normale

4.8.1. Articoli 45 e 48

Il termine « imprese » all'articolo 45, lettere a) e b), e all'articolo 48 andrebbe sostituito con « impianti ».

L'articolo 45, lettera c), andrebbe esteso in modo da comprendere considerazioni circa la riduzione della quantità e dell'attività dei residui prodotti.

4.9. Titolo IX — Esposizioni potenziali, accidentali e di emergenza

4.9.1. Articolo 49

Sarebbe auspicabile che la direttiva includesse un allegato recante i livelli di intervento « definiti dalla legislazione comunitaria » di cui all'articolo 49, lettera c).

4.9.2. Articolo 50

Non va tralasciato il riferimento all'Agenzia internazionale per l'energia atomica quando si parla delle norme per la « collaborazione con altri Stati ».

4.9.3. Articolo 53

Il testo di cui all'articolo 13 « il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale » andrebbe ripetuto là dove si parla di casi di emergenza, in quanto il Comitato ribadisce la raccomandazione che questo non giustifichi il licenziamento.

4.10. Allegati

4.10.1. Allegati I e III

Resta inteso che la Commissione riveda tali valori, i quali, in base a quanto riferito al Comitato, sono troppo alti in alcuni casi e troppo bassi in altri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Susanne TIEMANN

Parere in merito:

- alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione, e
- al progetto riveduto di proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione⁽¹⁾

(93/C 108/16)

Il Consiglio, in data 1° febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Giesecke, in data 16 febbraio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a maggioranza, 1 voto contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Principali raccomandazioni del Comitato

1.1. Il Comitato approva le proposte della Commissione e suggerisce di apportarvi in particolare le seguenti aggiunte:

Il Comitato

- esige criteri chiari per il settore ambientale (2.2.4),
- per i casi di sospensione degli aiuti, esige che venga fornita una definizione più chiara dei progetti in più fasi (2.3.1),
- completa i criteri per i progetti ammissibili definiti ad Edimburgo (3.1.2),
- propone una chiara suddivisione del lavoro nelle procedure di decisione (3.3.3),
- raccomanda di consultare tempestivamente:
 - * le regioni,
 - * gli interlocutori sociali (3.3.4),
- propone di anticipare la scadenza per il riesame del regolamento che istituisce il Fondo di coesione (3.5.2).

2. Osservazioni generali sulle finalità del Fondo**2.1. Rafforzamento dell'obiettivo di coesione**

2.1.1. Il Consiglio europeo di Edimburgo ha nuovamente sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza dell'obiettivo di coesione. Il Comitato approva il particolare risalto dato a questo obiettivo.

2.1.2. Il Comitato accoglie favorevolmente l'intenzione di introdurre rapidamente uno strumento finanziario, valido fino a quando non verrà istituito il Fondo di coesione sulla base della ratifica delle decisioni di Maastricht.

2.1.3. Con il nuovo Fondo saranno favoriti gli Stati aventi un prodotto nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media comunitaria. Il Fondo contribuisce così ad una concentrazione geografica delle misure d'incentivo della Comunità, il che fa sperare un effetto più sensibile delle misure comunitarie di sostegno su scala regionale. Il Comitato approva tale impostazione.

2.1.4. L'effetto delle misure d'incentivo su scala regionale dipende in ampia misura dal loro coordinamento. La creazione del nuovo Fondo accresce dunque la necessità di un coordinamento. Nell'ambito del Fondo di coesione occorrerà tener presente tale aspetto al momento della selezione dei progetti ammissibili.

2.1.5. Lo sviluppo regionale è influenzato anche da altre politiche comunitarie. Il Comitato sottolinea a questo proposito l'importanza delle disposizioni in materia riprese all'articolo 130 B del Trattato.

2.1.6. Il nuovo Fondo, contrariamente ai fondi strutturali, non è diretto alle regioni, bensì agli Stati membri. Il Comitato ritiene che ne risultino possibilità supplementari di orientare le misure d'incentivo dei fondi strutturali sui problemi specifici di determinati territori degli Stati membri beneficiari. Dette possibilità dovrebbero essere utilizzate nel quadro della riforma dei regolamenti riguardanti i fondi strutturali e al momento in cui vengono fissati i programmi di sostegno dei fondi strutturali per gli Stati membri destinatari degli aiuti del nuovo Fondo.

⁽¹⁾ GU n. C 38 del 12. 2. 1993, pag. 18-21.

2.2. *Promozione degli obiettivi comunitari nei settori delle reti (di trasporto) transeuropee e dell'ambiente*

2.2.1. Nel quadro del Fondo di coesione il rafforzamento della coesione economica e sociale è collegato con la realizzazione degli obiettivi comunitari nei settori delle reti (di trasporto) transeuropee e dell'ambiente. Il Comitato è convinto che lo sviluppo di reti transeuropee e il sostegno agli Stati membri meno favoriti tramite investimenti nel settore dell'ambiente possono promuovere considerevolmente lo sviluppo delle regioni beneficiarie. Qualora all'interno di uno Stato beneficiario dovesse verificarsi un aumento delle disparità regionali a seguito degli aiuti del Fondo di coesione, dovrebbero anche essere adottate appropriate misure di compensazione, compreso il ricorso ai mezzi del Fondo strutturale.

2.2.2. L'istituzione del Fondo di coesione determina una più ampia gamma di possibilità di aiuti comunitari nei due succitati settori. Accanto ai fondi strutturali, esistono anche specifici strumenti e possibilità d'incentivo inerenti ad altre politiche comunitarie. Coordinando queste attività è possibile accrescere notevolmente l'efficacia dei provvedimenti del Fondo.

2.2.3. Gli aiuti nel settore delle reti transeuropee riguardano soltanto i trasporti (non solo stradali e ferroviari, ma anche marittimi e aerei). L'innovazione costante e l'internazionalizzazione dell'economia rendono necessario lo sviluppo di reti integrate. Di conseguenza, parallelamente alle reti di trasporto incentivate dal Fondo di coesione, dovranno crearsi anche collegamenti a rete in altri settori (telecomunicazioni, energia). Dovranno essere presi in considerazione nell'ambito dell'incentivo dei Fondi strutturali e degli sforzi effettuati dagli Stati membri stessi.

2.2.4. Nel settore dell'ambiente vanno stabiliti criteri chiari per i progetti ammissibili, altrimenti vi è il rischio che tali progetti non raggiungano gli obiettivi di tutela ambientale. Tali criteri devono peraltro essere sufficientemente flessibili per potersi adeguare alle condizioni peculiari degli Stati beneficiari. Il Comitato parte dall'ipotesi che il rispetto dei criteri ambientali viene garantito anche dalle reti transeuropee promosse dal Fondo di coesione.

2.2.5. Il nuovo Fondo offre possibilità supplementari di raccogliere esperienze quanto all'azione e all'applicazione delle politiche comunitarie nei due settori da promuovere. Perciò le esperienze compiute con le misure d'incentivo devono essere valutate anche dal punto di vista di queste politiche specifiche. Va tenuto presente in proposito che la realizzazione degli obiettivi nei due settori considerati può essere incoraggiata in diverse maniere, ad esempio tramite incentivi fiscali. Il Comita-

to intravede in tale contesto la possibilità di applicare adeguatamente le priorità che aveva raccomandato nel parere⁽¹⁾ in merito al programma comunitario per la politica ambientale.

2.3. *Incentivi condizionati da un programma nazionale di convergenza*

2.3.1. Nel Fondo di coesione gli incentivi sono subordinati all'esistenza di un programma dello Stato membro destinatario, che risponda ai criteri di convergenza di cui all'art. 104 C (Maastricht). La proposta della Commissione relativa alla sospensione del finanziamento in certe circostanze implica tuttavia il pericolo che le misure di sostegno del Fondo di coesione possano essere sospese in un momento inopportuno, annullandone così l'effetto. La proposta di regolamento in esame prevede però che la condizione della convergenza è applicabile solo all'adozione di nuovi progetti o di nuove fasi di progetti in più fasi. Qualora lo Stato membro si conformi nuovamente alla condizione della convergenza, la sospensione del finanziamento di nuovi progetti o fasi di progetti dev'essere abrogata. Il Comitato considera opportuna tale procedura, ma a suo avviso è necessario definire più precisamente i «progetti in più fasi» per evitare incertezze nell'applicazione di tale disposizione.

2.3.2. La proposta della Commissione che istituisce il Fondo di coesione prevede inoltre che il Consiglio può eccezionalmente rinunciare alla sospensione del finanziamento in caso di progetti che coinvolgano più di uno Stato membro. La mancanza di criteri per tali eccezioni — specie per i tipi di progetti per i quali le eccezioni sono applicabili — può costituire fonte di incertezza nell'applicazione pratica dell'incentivo. Si risente il bisogno di una maggiore concretezza. Secondo il Comitato tale disposizione è applicabile solo a progetti in più fasi.

2.3.3. Considerata la particolare importanza che i due settori destinatari degli incentivi del Fondo rivestono per lo sviluppo economico, gli Stati membri beneficiari non dovranno prendere a pretesto l'erogazione degli aiuti comunitari o il rispetto dei criteri per allentare gli sforzi che essi devono compiere nei due settori in parola. Il Comitato si compiace perciò dell'obbligo, che sostituisce il principio della complementarità, di proseguire, almeno allo stesso livello di prima, gli sforzi nei due settori.

2.3.4. Nel caso in cui gli incentivi del Fondo di coesione vengano sospesi in uno Stato membro in base ai criteri di convergenza, i mezzi previsti nel quadro dell'assegnazione indicativa delle risorse finanziarie non dovrebbero essere annullati; lo Stato membro sarebbe così incoraggiato a rispettare nuovamente in futuro i criteri di convergenza.

(1) GU n. C 287 del 4. 11. 1992.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Necessità di una chiara base giuridica e di regole esplicite per la selezione dei progetti ammissibili*

3.1.1. Il nuovo Fondo presenta diversi spunti collegati a diversi elementi delle decisioni di Maastricht. È quindi difficile considerare l'istituzione del Fondo indipendentemente dalle decisioni di Maastricht. Per ridurre al minimo le incertezze giuridiche che ne derivano, occorre delimitare rigorosamente la durata del regolamento temporaneo.

3.1.2. Va assicurata la chiarezza giuridica anche nella determinazione dei progetti ammissibili. Occorrono al riguardo criteri espliciti per la selezione dei progetti. Aumenterà così la trasparenza della procedura di selezione. Infine questi criteri dovrebbero contribuire ad assicurare un utilizzo efficiente dei finanziamenti.

Nelle proposte di regolamento sono menzionati criteri per i progetti ammissibili. Le condizioni principali sono il rapporto costi/benefici, il possibile contributo dei progetti all'attuazione delle politiche comunitarie nel settore dell'ambiente e delle reti transeuropee, e la coerenza con altre misure strutturali della Comunità. Il Comitato approva in linea di massima questo elenco di criteri per la promozione delle finalità del Fondo, ritenendo tuttavia che vadano ancora precisati in particolare i criteri relativi al settore dell'ambiente.

È quindi possibile, per accrescere l'efficienza del Fondo, aggiungere che:

- dovrebbe essere accordata la priorità ai progetti di rilevanza comunitaria.
- andrebbe valutato se i progetti potrebbero essere realizzati anche senza l'aiuto da parte dei privati.
- per intensificare l'utilità dei progetti ammissibili dev'essere anche garantito che sarà esaminato un numero sufficiente di progetti alternativi, in base al loro contributo al conseguimento degli obiettivi.

Per ottenere il massimo effetto d'incentivo vanno finanziati quei progetti che possono essere realizzati solo grazie a finanziamenti pubblici e che più rispondono ai criteri stabiliti.

3.2. *Assegnazione delle risorse*

3.2.1. Per offrire agli Stati membri destinatari una sicurezza nella programmazione, il Comitato considera adeguata la procedura dell'assegnazione delle risorse per ciascun anno di esercizio. Le risorse per il periodo fino al 1999 non dovrebbero peraltro essere interamente condizionate sin dalla fase iniziale del Fondo dall'ap-

provazione dei progetti. Specie nel settore dell'ambiente, è opportuno costituire una riserva per assicurare flessibilità agli incentivi.

3.2.2. I problemi specifici degli Stati destinatari degli aiuti nei settori da incentivare dovrebbero costituire un criterio importante per l'assegnazione indicativa delle risorse. Il Comitato si compiace pertanto delle indicazioni riprese in materia nelle proposte di regolamento.

3.2.3. Le proposte di regolamento prevedono il debito equilibrio tra i due settori di incentivo, il che non deve comprometterne la flessibilità. Tale rischio si presenta quando si cerchi di ottenere un giusto equilibrio per ogni anno del programma. Il debito equilibrio dovrebbe essere raggiunto attraverso una programmazione a più lungo termine.

3.3. *Procedure di decisione nella fissazione dei progetti ammissibili*

3.3.1. Procedure decisionali lunghe e complesse possono ostacolare il rapido effetto delle misure d'incentivo. Il Comitato si compiace perciò dell'impegno previsto per la Commissione di decidere sui progetti, di norma, entro un termine di tre mesi. Si dovrebbe derogare a tale norma solo in casi eccezionali ben giustificati.

3.3.2. Agli Stati membri viene assegnato il compito di fissare le priorità nei progetti ammissibili. Per poter adempiere tale compito è necessaria una vasta gamma di informazioni. Il Comitato considera pertanto che l'aiuto tecnico nell'ambito del Fondo sia un importante strumento d'incentivo da utilizzare su vasta scala.

3.3.3. Per rendere possibile una procedura scorrevole di selezione dei progetti ammissibili, è necessario procedere a una netta separazione delle competenze delle parti coinvolte nel processo decisionale. Le proposte di regolamento della Commissione prevedono che i progetti vengano stabiliti dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato. In questa procedura non vi è una chiara distinzione dei compiti. Per agevolarla la Commissione dovrebbe, secondo il Comitato, concentrarsi sui seguenti punti:

- esame dei documenti sottoposti alla decisione, in base alla loro completezza e plausibilità, nonché alla compatibilità dei progetti proposti con le politiche comunitarie;
- applicazione dei criteri stabiliti nei regolamenti che istituiscono lo strumento finanziario temporaneo e il Fondo di coesione per la scelta dei progetti ammissibili;
- coordinamento dei progetti proposti di uno Stato membro con progetti o con strutture di altri Stati membri, anche di quelli che non beneficiano degli aiuti del Fondo di coesione.

3.3.4. Scopo dei progetti è la risonanza degli effetti macro — microeconomici su più lunghi periodi. È pertanto particolarmente importante la partecipazione

sia delle regioni in causa, sia degli interlocutori sociali nella procedura del Fondo. Grazie alla loro partecipazione, le competenze fatte intervenire per la scelta dei progetti poggerrebbero su una più vasta base. Nel contempo ciò agevolerebbe l'esame dell'eventuale partecipazione di organi diversi da quelli pubblici alla realizzazione del progetto. Tale partecipazione faciliterebbe inoltre la concordanza tra i progetti incentivati dalla Comunità ed altri progetti. Per fruire di tali vantaggi gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a consultare tempestivamente gli interlocutori sociali in merito alle proposte di progetto prima di presentarle alla Commissione.

3.4. Sorveglianza e valutazione

3.4.1. Nel quadro del Fondo di coesione vengono incentivati di norma dei progetti la cui esecuzione richiederà diversi anni e l'impegno di considerevoli risorse finanziarie. Di conseguenza assume ancora più valore un'azione costante ed intensa di sorveglianza e di valutazione dei singoli progetti. Una premessa importante per l'adempimento di tali compiti è un sufficiente livello qualitativo dei documenti relativi al progetto da finanziare. Il Comitato sottolinea pertanto la necessità di prendere la decisione di finanziare un progetto solo allorché lo Stato membro presenti documenti abbastanza precisi che consentano di valutarne il contenuto. In tale contesto va verificata in particolare la funzionalità dei progetti, dopo che sono stati portati a termine.

3.4.2. Soprattutto quando si tratta di progetti ad assai lungo termine, andrebbe periodicamente accertato il continuo rispetto dei criteri di efficienza. Il Comitato raccomanda che vengano apportate rettifiche al progetto in causa qualora questo se ne discosti troppo. Quanto alle modalità e alla portata dell'ulteriore incentivo comunitario, si dovrebbe decidere caso per caso.

3.4.3. Nella proposta di regolamento che istituisce uno strumento finanziario, la Commissione propone che nei casi appropriati si applichi una procedura conforme al Regolamento (CEE) n. 4253/88 del 19 dicembre 1988. A mente della proposta di regolamento che

istituisce il Fondo di coesione il Consiglio deve stabilire, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, nell'ambito di un regolamento di esecuzione ad hoc, la procedura per la sorveglianza e per la valutazione dei progetti. Il Comitato non riesce a trovare alcuna giustificazione per questa diversità di procedura. Poiché c'è da aspettarsi che, di norma, nei progetti da finanziare si procederà in una fase precoce del progetto a grandi manovre per l'ulteriore sviluppo dei progetti, risulta particolarmente importante che la sorveglianza e la valutazione avvengano tempestivamente. Per questo il Comitato ritiene essenziale che già nei regolamenti che istituiscono lo strumento finanziario e il Fondo di coesione vengano previste disposizioni di base per la procedura di sorveglianza e di valutazione.

3.4.4. La partecipazione degli interlocutori sociali, in particolare alla procedura di sorveglianza e di valutazione, favorisce la trasparenza della realizzazione dei progetti e facilita il ricorso ad una più vasta competenza per la valutazione dei progetti da finanziare. Tale partecipazione deve figurare espressamente nei regolamenti.

3.5. Relazioni e riesame del regolamento

3.5.1. Il Fondo di coesione comprende diversi obiettivi e la sua concezione presenta nel contempo delle peculiarità in confronto agli attuali strumenti d'incentivo, quale ad esempio il fatto di subordinare la concessione dell'incentivo all'esistenza di un programma nazionale di convergenza. Nelle previste relazioni annuali la Commissione dovrà dedicare particolare attenzione a tali aspetti.

3.5.2. Le peculiarità del Fondo giustificano un riesame tempestivo del regolamento che lo istituisce. Alla proposta della Commissione relativa al Fondo di coesione che prevede un riesame nel 1999, il Comitato preferisce una scadenza più ravvicinata. Un primo riesame potrebbe aver luogo già nel 1996 contemporaneamente a quello del gruppo di Stati membri destinatari. In tale contesto dovranno contare soprattutto i criteri per la fissazione dei progetti ammissibili e per la procedura di decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (Matthaeus-Tax) ⁽¹⁾

(93/C 108/17)

Il Consiglio, in data 20 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha designato R. Müller in qualità di relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, a grande maggioranza ed 1 astensione, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Nella prospettiva del mercato interno il Comitato esprime piena soddisfazione per gli obiettivi che la Commissione persegue con il programma Matthaeus-Tax.

1.2. La Commissione ha avviato nel 1991 un progetto pilota per gli scambi tra funzionari delle amministrazioni fiscali degli Stati membri nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (Programma Interfisc). Il progetto pilota è stato ripetuto nel 1992, estendendolo a funzionari nel settore delle accise.

1.3. Le esperienze sinora raccolte nella fase pilota sottolineano l'opportunità di trasformare il programma in uno strumento permanente. Per tale motivo, nella prospettiva del mercato interno si esprime in linea di massima soddisfazione per la proposta di decisione del Consiglio, rispetto alla cui realizzazione tuttavia il Comitato osserva quanto segue.

1.4. Il Comitato dà per scontato che tutti i funzionari attivi nel settore della fiscalità indiretta, di qualsiasi ordine e grado, possano avvalersi del programma qualora lo desiderino.

1.5. Il Comitato ritiene che la prevista cifra di cento scambi tra funzionari l'anno e sei seminari non sia sufficiente. È assolutamente necessario aumentare tali cifre.

2. Osservazioni di carattere particolare

2.1. *Attività sotto la propria responsabilità e status giuridico dei funzionari stranieri impegnati in uno scambio*

2.1.1. Già nel programma Matthaeus-Dogane apparvero talune difficoltà per quanto riguarda l'attività sotto la propria responsabilità e lo status giuridico dei funzionari ospitati nei singoli Stati membri. Solo alcuni Stati

membri hanno permesso che i funzionari ospitati svolgessero le medesime attività dei funzionari nazionali. In tutti gli altri Stati membri è stato necessario limitare in misura più o meno significativa l'attività sotto la propria responsabilità dei funzionari ospitati a seguito della situazione giuridica nazionale. Si prevedono problemi analoghi nell'ambito del programma Matthaeus-Tax. Dato che la Comunità non è competente per regolamentare le questioni relative allo status giuridico delle persone occupate negli Stati membri allorché queste non fanno parte dell'amministrazione, non si avranno di fatto attività effettuate sotto la propria responsabilità dai funzionari ospitati.

2.2. *Responsabilità civile e responsabilità penale*

2.2.1. Il rischio, in termini di responsabilità, nel quale i funzionari ospitati potranno incorrere nell'attività esercitata in un altro Stato membro non può attualmente venir valutato. L'equiparazione d'un funzionario ospitato con un funzionario nazionale potrebbe, in caso di azione penale, significare una minor protezione del funzionario ospitato rispetto a quella di cui avrebbe goduto nel paese d'origine; si tratta d'una questione non scevra di problemi nell'ottica della protezione che ciascuna amministrazione deve offrire ai propri dipendenti.

2.2.2. Le norme di diritto civile e di diritto penale nel contesto dell'esecuzione di atti d'ufficio o per infrazioni penali od amministrative dipendenti da atti d'ufficio od effettuate in occasione di atti d'ufficio differiscono tra i vari Stati membri. Al Comitato non risulta che la Commissione sia sinora riuscita a dar esito alla richiesta espressa nel quadro del programma Matthaeus-Dogane di elaborare elenchi comparativi dai quali sia facile ricavare le diverse disposizioni giuridiche. Le differenze in termini di responsabilità civile potrebbero essere risolte nell'interesse dei funzionari partecipanti allo scambio anche facendo sì che le amministrazioni d'origine si accollino l'eventuale rischio supplementare di responsabilità dei loro funzionari. È anche opportuno che la Commissione copra eventuali perdite in materia di assicurazione.

⁽¹⁾ GU n. C 15 del 21. 1. 1993, pag. 4.

2.2.3. Nel settore del diritto penale ciò non è possibile. Per tale motivo è importante che ciascuno Stato membro metta a disposizione materiale dal quale si possano evincere le disposizioni di diritto penale che interessano i funzionari delle loro amministrazioni. Solo così i funzionari che potrebbero partecipare allo scambio saranno in grado di valutare i rischi — in termini di diritto penale — nei quali potrebbero incorrere nello Stato ospitante.

2.3. *Formazione linguistica*

2.3.1. Nell'ambito del programma Matthaeus-Tax la formazione linguistica avrà peso ancor maggiore di quanto avviene nell'ambito del programma Matthaeus-Dogane. I funzionari doganali, data la loro attività di servizio, della quale tiene già conto la formazione linguistica nazionale, posseggono di solito una miglior formazione linguistica rispetto ad altri funzionari che si occupano di compiti specificamente nazionali. Dato che di fatto non ci si può attendere che gli Stati membri tengano sufficientemente conto della situazione offrendo una formazione linguistica intensiva, sarebbe il caso di valutare se la Comunità potesse organizzare azioni adeguate di formazione linguistica tramite la Commissione.

2.3.2. Una conoscenza sufficiente della lingua del paese di destinazione è la premessa per un'attività lavorativa efficace in un altro Stato membro. I funzionari scelti per partecipare al programma debbono pertanto, nella misura in cui già non dispongano di una solida conoscenza della lingua del paese ospitante, venir sufficientemente formati, poco prima del periodo di scambio, nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, al fine di potere collaborare positivamente alle attività del servizio ospitante. Dato che la Commissione sottolinea la grande importanza di permettere lo scambio con tutti gli Stati membri, per talune lingue comunitarie sarà necessaria una formazione completa.

2.3.3. Sarebbe lodevole se la Commissione potesse organizzare corsi linguistici aperti ai funzionari di tutti i paesi della Comunità, imputandone i costi agli Stati membri, per talune lingue comunitarie poco diffuse, in particolare danese, olandese, portoghese e greco.

2.4. *Partecipazione dei sindacati e delle organizzazioni professionali*

2.4.1. Il Comitato ritiene opportuno che i sindacati, il comitato sindacale europeo servizi pubblici e le associazioni professionali che rappresentano i funzionari doganali e del fisco vengano coinvolti strettamente nell'elaborazione e nello sviluppo del programma d'azione Matthaeus-Tax, e vengano consultati nell'ulteriore sviluppo della struttura delle amministrazioni doganali e fiscali europee. Un siffatto coordinamento rientra nel contesto del dialogo sociale europeo.

3. **Conclusioni**

3.1. Il Comitato ravvisa nel programma d'azione Matthaeus-Tax un eccellente ulteriore passo verso una formazione professionale dei funzionari dei servizi doganali e dei servizi fiscali su scala europea. L'iniziativa rappresenta una prima applicazione concreta delle linee direttrici figuranti nella Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'unione doganale. Devono seguire ulteriori passi che portino il più presto possibile all'istituzione d'un « centro europeo per la formazione dei funzionari dei servizi doganali e fiscali » che rappresenterebbe la chiave di volta dei sistemi di formazione vigenti in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché il Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾

(93/C 108/18)

Il Consiglio, in data 15 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a McGarry, relatore generale, l'incarico di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 febbraio 1993, nel corso della 303^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato condivide l'opportunità dell'iniziativa della Commissione di introdurre nuove denominazioni tassonomiche per la specie trota, conformi alla nuova denominazione scientifica (*Oncorhynchus*), con conseguente modifica delle parti corrispondenti del Regolamento (CEE) n. 2658/87 concernente la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune (TDC), e del Regolamento (CEE) n. 3687/91 relativo all'OCM nel settore dei prodotti della pesca.

2. L'iniziativa della Commissione si rende necessaria per evitare ogni confusione fra la trota e, in particolare, il salmone del Pacifico che sono classificati separatamente nella TDC e sono soggetti a dazi con aliquote differenti.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Susanne TIEMANN

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 1.

